



MODELLO ORGANIZZATIVO

Parte A

PARTE GENERALE

Vers. 12.0

Studio Legale Associato BP & partners www.bp-partners.it

Indice Parte Generale

Art. 1 – Introduzione; la composizione del Modello di Organizzazione e Gestione; fondo per l'applicazione del Modello	4
Art. 2 – Il Decreto istitutivo della “Responsabilità amministrativa degli Enti”; i reati “presupposti” .	5
Art. 3 - Descrizione dell’attività societaria; profilo storico	8
Art. 4 – Ricognizione generale delle macro-aree di rischio.....	9
1) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)	9
2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)	10
3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter).....	10
4) Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita, corruzione e traffico di influenze illecite (art. 25)	10
5) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)	10
6) Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1).....	10
7) Reati societari (art. 25-ter).....	11
8) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater)	11
9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1).....	11
10) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quiennes).....	11
11) Abusi di mercato (art. 25-sexies).....	11
12) Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies).....	11
13) Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies)	12
14) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1)	12
15) Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea (art. 25-octies.2)	12
16) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies)	12
17) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies)	12
18) Reati ambientali (art. 25-undecies).....	13
19) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).....	13
20) Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies).....	13

21) Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies).....	13
22) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).....	13
23) Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies).....	14
24) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies).....	14
25) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).....	14
26) Delitti contro gli animali (art. 25-undevicies).....	14
27) Reati in materia di intelligenza artificiale (art. 24 della Legge n. 132/2025; art. 25-vicies del D.Lgs. n. 231/2001, previsione di prossima introduzione)14	
28) Reati transnazionali ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146.....	14
Art. 5 L'Organigramma.....	15
Art. 6 La Governance della Società; il Collegio Sindacale	15
Art. 7 L'Organismo di Vigilanza.....	15
Art. 8 Flussi informativi, segnalazioni e whistleblowing.....	16
Art. 9 La diffusione del Modello di Organizzazione e Gestione.....	17
Art. 10 L'art. 30 del D. Lgs. 81/2008	18
Art. 11 Il sistema disciplinare	19

Art. 1 – Introduzione; la composizione del Modello di Organizzazione e Gestione; fondo per l'applicazione del Modello

Alla luce del contenuto del decreto legislativo 231/2001 che ha introdotto il concetto dei “Modelli Organizzativi” per società ed enti, nel sentito desiderio di uniformarsi ai principi ivi esposti il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche “C.d.A.”) della Funivie San Vigilio di Marebbe (di seguito anche “Società” o “FSV”) si è dotata del corrente Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito anche “M.O.G.” o “Modello”), composto dalle seguenti parti:

A – *Parte Generale* contenente un richiamo al D. Lgs. 231/2001, il profilo della Società, l’elenco dei titoli dei reati presupposti, le aree sensibili (o macro aree);

B – *Codice Etico* (di seguito anche “Codice” o “C.E.”) contenente i principi comportamentali e di moralità imprenditoriali ritenuti di primaria importanza per il buon nome e funzionamento della Società, per i suoi rapporti interni correnti tra i vari organi, per i rapporti con e tra gli azionisti, per i rapporti con i clienti e i fornitori, nonché, più in generale, con l’Amministrazione pubblica;

C – *Parte Speciale* che richiama nei dettagli i reati presupposti, valuta i processi sensibili, i soggetti coinvolti ed i presidi.

L’individuazione dei processi sensibili, dei presidi e dei ruoli organizzativi è rinviata alla Parte Speciale e alla matrice dei rischi; l’elenco che precede ha funzione ricognitiva e non sostituisce la valutazione analitica dei processi.

Costituisce primario interesse della Società rendere di dominio pubblico tramite le modalità più idonee il contenuto del presente Modello anche al fine del corretto e trasparente inserimento della Società nel contesto economico nel quale la stessa opera e si trova e si troverà ad operare.

I principi morali ed etici che il C.d.A. ha ritenuto di formalizzare e rendere noti all’esterno costituiscono un elemento primario che trova il suo fondamento nei principi della lealtà, della trasparenza, della correttezza e del rispetto delle leggi, in modo che chiunque abbia rapporti e contatti con la Società possa essere sempre a conoscenza dei principi che ne ispirano l’attività. Ne consegue che i destinatari e fruitori di questo codice, quali in primis il C.d.A., il Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza e Controllo (di seguito anche “O.d.V.”) poi tutti i dipendenti e collaboratori, nonché tutti gli altri soggetti che a qualsiasi titolo abbiano a che fare con la Società

devono impegnarsi allo scrupoloso rispetto ed all'applicazione dei fondamentali principi in questa sede espressi.

La Società si adopera affinché tutti i soggetti indicati in queste premesse siano posti a conoscenza del presente M.O.G., a tal fine provvedendo alla pubblicazione e diffusione dello stesso secondo le modalità ritenute più idonee.

I principi esposti nel M.O.G. e, più precisamente nel C.E., sono ovviamente da intendersi di completamento a tutte quelle norme e principi sanciti dal codice penale in primis, dal codice civile e poi da tutte le ulteriori norme e principi afferenti il buono e corretto comportamento imprenditoriale.

I principali soggetti preposti alla diffusione, all'applicazione e al controllo del M.O.G. sono il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il Consiglio d'Amministrazione e l'Organismo di vigilanza.

Per l'effettiva e concreta attuazione ed implementazione del M.O.G. la Società provvede ogni anno a stanziare un apposito budget destinato a far fronte alle spese a tal fine necessarie, nonché a sostenere i costi dell'O.d.V. onde garantire la sua autonomia sotto il profilo finanziario ed in tal modo l'efficacia del suo operato.

Art. 2 – Il Decreto istitutivo della “Responsabilità amministrativa degli Enti”; i reati “presupposti”

Il D. Lgs. 231/2001 è il provvedimento emanato dal nostro Legislatore a seguito della ratifica della convenzione Ocse del 17.12.1997 avvenuta con la Legge 29.09.2000 n. 300. Il richiamato Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento la cosiddetta “*responsabilità amministrativa degli enti*” cioè di quei soggetti, tra i quali rientrano anche le società di capitali come la Funivie San Vigilio di Marebbe spa, **nel cui interesse o a vantaggio della quale** vengono commessi i cosiddetti reati “*presupposti*”, che consistono in quei reati dettagliatamente identificati dal Legislatore dei quali si tratterà nel prosieguo, reati che possono essere commessi o dagli “*apicali*” (cioè dai soggetti occupanti una posizione gerarchica di vertice) ovvero dai soggetti ad essi subordinati. Degno di nota il particolare che la introdotta responsabilità amministrativa (che nella sostanza è di natura prettamente penale) si affianca e non si sostituisce alla responsabilità penale del soggetto che ha commesso il reato.

Nell'eventualità che si apra un procedimento penale a carico dell'ente, a questo, già nella fase delle indagini preliminari potranno essere applicate, ove ne ricorrano gli estremi, delle misure cautelari e, all'esito del processo nell'eventualità di accertata responsabilità, potranno essere applicate sanzioni di natura economica da determinarsi in quote che potranno avere anche rilevante consistenza, nonché ulteriori pene accessorie (quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di stipulare con la Pubblica Amministrazione, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, l'esclusione da finanziamenti o contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi). Da rammentare, altresì, la confisca del profitto conseguito e la pubblicazione della sentenza.

I reati “presupposti” previsti dalla normativa vigente e rilevanti ai fini del Modello sono ricondotti alle seguenti famiglie, riportate secondo l'ordine crescente degli articoli del D.Lgs. 231/2001; resta ferma la verifica concreta dei processi sensibili e del grado di rischio nella Parte Speciale e nella matrice dei rischi:

a) delitti contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione, frode informatica e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);

b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);

c) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);

d) peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, traffico di influenze illecite e delitti contro gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 25);

e) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);

f) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);

g) reati societari (art. 25-ter);

h) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);

i) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);

j) delitti contro la personalità individuale, inclusa l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies);

k) abusi di mercato (art. 25-sexies);

l) omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);

m) ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies);

n) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1);

o) reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2);

p) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);

q) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);

r) reati ambientali (art. 25-undecies);

s) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);

t) delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);

u) frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);

v) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);

w) reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies);

x) delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);

y) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices);

z) delitti contro gli animali (art. 25-undevices).

Le famiglie sopra elencate sono ricomprese nella ricognizione generale anche quando, allo stato delle informazioni disponibili, la loro concreta configurabilità appaia remota. La Parte Speciale e la matrice dei rischi dovranno individuare, per ciascuna famiglia effettivamente applicabile, i processi sensibili, i presidi e il grado di rischio, senza escludere a priori alcuna fattispecie. Restano inoltre rilevanti, ove ricorrano i requisiti di transnazionalità, i reati indicati dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

Per AMA Stay hotel, i profili agroalimentari saranno approfonditi nella Parte Speciale e nella matrice dei rischi con riferimento, in funzione dei processi effettivamente svolti, alla frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), alla contraffazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette (art. 517-quater c.p.), nonché alle fattispecie alimentari degli artt. 517-sexies e 517-septies c.p.; per queste ultime la rilevanza ai fini del catalogo 231 dovrà essere verificata rispetto all'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 3 - Descrizione dell'attività societaria; profilo storico

FSV S.p.A. è la principale impresa di gestione impianti di risalita nel Comune di Marebbe e partecipa assieme ad altre società di San Vigilio, Brunico e Valdaora al cosiddetto "Consorzio impianti a fune Skirama Plan de Corones".

A sua volta il comprensorio Plan de Corones è inserito nel sistema sciistico denominato "Dolomiti Superski" che attualmente è quello di maggiore estensione al mondo. La Società è proprietaria di 9 impianti di risalita che servono svariate piste delle quali cura altresì l' innevamento e, più in generale, la manutenzione invernale ed estiva.

Sotto il profilo storico merita di essere ricordato che la Società è stata fondata nel 1960 da giovani imprenditori del luogo, con il supporto di alcuni clienti affezionati a San Vigilio di Marebbe. Come intuibile nei primi anni la gestione fu difficile, finché nel 1974, su iniziativa di J. Erich Kastlunger ed alcuni suoi amici della zona limitrofe, si riuscì a trovare un accordo di ampio respiro che portò alla creazione del Dolomiti Superski e, contemporaneamente, dello Skirama Plan de Corones, il che consentì di introdurre uno skipass valido per varie località del comprensorio delle Dolomiti.

Dopo l'introduzione dei primi generatori di neve da parte del signor J. Erich Kastlunger, nel 1981 si decise di sostituire la seggiovia Ruis con la prima telecabina ad ammortamento automatico del Plan de Corones, circostanza che diede impulso allo sviluppo del comprensorio sciistico del Plan de Corones che, da zona periferica di relativo valore, si trasformò in una delle principali aree sciistiche del Dolomiti Superski.

Grande successo, specialmente nelle stagioni 1989/90 caratterizzate dalla mancanza di neve naturale, ebbe l'impianto di innevamento programmato delle piste che fu introdotto sin dai primi anni 80 e continuamente ampliato e potenziato in modo da coprire, con il sussidio di bacini per l'innnevamento, attualmente tutte le piste gestite dalla Società.

Alla luce del gradimento della clientela, a partire dagli anni 90 gran parte degli impianti furono sostituiti con delle più moderne e comode cabinovie.

Nel mese di dicembre del 2022 la Società ha aperto una nuova struttura alberghiera denominata AMA Stay hotel sita in San Vigilio di Marebbe ed è proprietaria del ristorante Pradeles in zona passo Furcia.

Art. 4 – Ricognizione generale delle macro-aree di rischio

La Società FSV ha predisposto una ricognizione generale delle macro-aree di rischio rilevanti ai fini del Decreto. La ricognizione individua gli ambiti aziendali astrattamente esposti, senza anticipare la descrizione analitica dei processi sensibili né la valutazione puntuale del rischio.

La ricognizione tiene conto della natura stagionale dell'attività, della gestione degli impianti, delle piste e delle opere, nonché delle attività connesse all'AMA Stay hotel.

1) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)

La macro-area riguarda, in via generale:

i rapporti con la Pubblica Amministrazione;

le erogazioni pubbliche e le forniture della Società.

2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

La macro-area riguarda, in via generale:

i sistemi informativi;

i dati di ogni genere in possesso della Società;

le infrastrutture digitali della Società.

3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

La macro-area riguarda, in via generale:

i rapporti con soggetti organizzati;

le attività della Società potenzialmente esposte a forme di criminalità organizzata.

4) Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita, corruzione e traffico di influenze illecite (art. 25)

La macro-area riguarda, in via generale;

i rapporti con la Pubblica Amministrazione,

l'esercizio di funzioni pubbliche;

la gestione delle utilità della Società.

5) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)

La macro-area riguarda, in via generale:

la gestione del denaro, dei valori, dei titoli e degli strumenti di riconoscimento utilizzati dalla Società.

6) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)

La macro-area riguarda, in via generale:

la produzione, la commercializzazione e la promozione di beni e servizi della Società.

7) Reati societari (art. 25-ter)

La macro-area riguarda, in via generale:

la gestione amministrativa, contabile, finanziaria;

la gestione dei rapporti con gli organi sociali della Società

8) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

La macro-area riguarda, in via generale:

i rapporti e le operazioni potenzialmente esposti a finalità di terrorismo o eversione della Società.

9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)

La macro-area riguarda, in via generale:

i rapporti e le attività della Società potenzialmente esposti a pratiche lesive dell'integrità della persona.

10) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)

La macro-area riguarda, in via generale:

i rapporti di lavoro,

l'organizzazione del personale e le condizioni di impiego dei lavoratori subordinati.

11) Abusi di mercato (art. 25-sexies)

La macro-area riguarda, in via generale:

le informazioni, le operazioni e i rapporti potenzialmente rilevanti per il mercato

12) Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)

La macro-area riguarda, in via generale:

la prevenzione, salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro,

la gestione dei relativi obblighi.

13) Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies)

La macro-area riguarda, in via generale:

i rapporti economici, finanziari e commerciali;

la provenienza delle risorse della Società.

14) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1)

La macro-area riguarda, in via generale:

i sistemi e i processi di pagamento;

i trasferimenti di valori.

15) Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2)

La macro-area riguarda, in via generale:

i rapporti, le operazioni e i flussi finanziari potenzialmente soggetti a misure restrittive dell'Unione europea.

16) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

La macro-area riguarda, in via generale:

la gestione e l'utilizzo di opere, contenuti e altri materiali protetti dal diritto d'autore.

17) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

La macro-area riguarda, in via generale:

i rapporti con l'Autorità giudiziaria;

i rapporti con appartenenti alla Polizia giudiziaria;

la gestione delle informazioni e dichiarazioni rese all'Autorità o alla Polizia giudiziaria da soggetti appartenenti e/o riconducibili Società.

18) Reati ambientali (art. 25-undecies)

La macro-area riguarda, in via generale:

la gestione ambientale;

la gestione dei rifiuti e delle emissioni;

la gestione delle risorse naturali.

19) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)

La macro-area riguarda, in via generale:

la gestione dei rapporti di lavoro e dell'impiego di cittadini di Paesi terzi.

20) Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

La macro-area riguarda, in via generale:

i rapporti, le comunicazioni e le attività – nell'ambito societario- potenzialmente esposti a contenuti razzisti o xenofobi.

21) Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)

La macro-area riguarda, in via generale:

le attività e i rapporti connessi a competizioni sportive, giochi e scommesse.

22) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)

La macro-area riguarda, in via generale:

la gestione fiscale, tributaria, contabile;

i derivanti rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

23) Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)

La macro-area riguarda, in via generale:

le operazioni doganali,

l'introduzione nello Stato e la circolazione di beni e merci.

24) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)

La macro-area riguarda, in via generale:

la gestione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzazione di beni culturali

25) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)

La macro-area riguarda, in via generale:

la gestione e la movimentazione di beni culturali;

la gestione di beni paesaggistici.

26) Delitti contro gli animali (art. 25-undevicies)

La macro-area riguarda, in via generale:

la gestione degli animali;

la gestione delle attività potenzialmente incidenti sul loro benessere.

27) Reati in materia di intelligenza artificiale (art. 24 della Legge n. 132/2025; art. 25-vicies del D.Lgs. n. 231/2001, previsione di prossima introduzione)

La macro-area riguarda, in via generale:

la configurazione e l'utilizzo di sistemi o servizi di intelligenza artificiale.

28) Reati transnazionali ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146

La macro-area riguarda, in via generale, i rapporti e le operazioni della Società che presentino carattere di transnazionalità.

L'individuazione dei processi sensibili, la valutazione del rischio, la definizione dei presidi e l'articolazione dei ruoli, dei controlli e dei flussi informativi sono demandate alla Parte Speciale e alla matrice dei rischi, in relazione alle operazioni effettivamente svolte dalla Società. La Parte Generale mantiene una funzione ricognitiva e di raccordo, evitando la duplicazione della disciplina operativa.

Art. 5 L'Organigramma

Alcuni fondamentali principi posti alla base del Modello quali la trasparenza e la pubblicità, la certezza, la delega e la segregazione delle funzioni impongono che la Società renda noto all'esterno la composizione dei suoi vertici dirigenziali e principali Uffici.

Per tale motivo la Società ha predisposto e tiene aggiornato un Organigramma che rende possibile ad ogni interlocutore identificare con certezza la qualifica, la competenza ed il ruolo del soggetto appartenente alle Funivie con il quale intrattiene il suo rapporto.

Art. 6 La Governance della Società; il Collegio Sindacale

A livello amministrativo la Società è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 o 7 membri eletti dall'Assemblea che durano in carica tre anni. Nell'ambito del Consiglio viene altresì eletto il Vice Presidente del C.d.A. destinato a svolgere le funzioni del Presidente in sua assenza e, ove ritenuto opportuno, uno o più Consiglieri delegati.

Il Collegio Sindacale, che svolge le funzioni previste dall'art. 2403 cc., esegue altresì attività di revisione contabile ed è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti.

Art. 7 L'Organismo di Vigilanza

Adeguandosi a quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto, FSV S.p.A. ha deciso di munirsi di un Organismo di Vigilanza (in prosieguo anche "OdV") il cui compito è vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e curarne l'aggiornamento, secondo quanto previsto dal Decreto. L'OdV valuta le informazioni ricevute, svolge

verifiche, promuove l'adeguamento del Modello e riferisce agli organi competenti secondo i flussi informativi stabiliti.

L'OdV potrà essere monocratico o collegiale e verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione con motivata delibera, la quale dovrà altresì prevedere la durata dell'incarico e le competenze economiche allo stesso spettanti. La scelta della composizione dovrà essere coerente con la dimensione e la complessità delle attività di FSV S.p.A., inclusa la gestione degli impianti, delle piste e dell'AMA Stay hotel.

All'OdV la Società deve riconoscere e garantire autonomi poteri di iniziativa e controllo, autonomia e indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché accesso alle informazioni, ai documenti e ai luoghi aziendali necessari. Nessun organo o funzione può impedire o condizionare le verifiche dell'OdV, che opera senza interferenze e può richiedere dati, chiarimenti e audizioni alle funzioni aziendali e ai terzi interessati.

Ai fini della corretta applicazione ed implementazione del Modello la Società determina per ogni esercizio un budget adeguato, destinato all'applicazione, alla formazione, alla verifica e all'aggiornamento del Modello, nonché al funzionamento dell'OdV. Il budget è gestito dal CdA, anche a seguito di richiesta motivata dell'OdV, senza pregiudicare l'autonomia di quest'ultimo.

Art. 8 Flussi informativi, segnalazioni e whistleblowing

La qualità dei flussi informativi all'interno della Società e da quest'ultima verso l'OdV e viceversa costituiscono elementi basilari per l'attuazione del M.O.G. La Governance societaria e i componenti dell'OdV monitorano periodicamente la qualità dei citati flussi che deve restare costante durante ogni esercizio sociale.

I destinatari del M.O.G. che riscontrino una violazione o una tentata violazione del Modello, del Codice Etico o di norme di legge devono comunicarla senza ritardo al Presidente del C.d.A., al Presidente del Collegio Sindacale o all'OdV, secondo i flussi informativi e i canali aziendali applicabili. Le segnalazioni che rientrano nel D.Lgs. 24/2023 sono gestite attraverso i canali interni previsti dal presente Modello e dalla procedura whistleblowing vigente.

FSV S.p.A. mantiene la casella vigilanza@funiviesanvigilio.it quale canale interno di segnalazione, accessibile esclusivamente ai soggetti incaricati della gestione e

organizzato con misure tecniche e organizzative idonee a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone menzionate, nonché del contenuto e della documentazione. Sono altresì assicurate, secondo la procedura vigente, le modalità scritte e orali previste dalla legge e le informazioni sui canali interni ed esterni.

Il gestore del canale rilascia l'avviso di ricevimento entro sette giorni, mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, dà diligente seguito alla segnalazione e fornisce riscontro entro tre mesi, secondo il D.Lgs. 24/2023. Sono vietate ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni; l'identità è riservata nei limiti di legge e le segnalazioni manifestamente infondate o effettuate con dolo o colpa grave restano soggette alle conseguenze previste dal sistema disciplinare.

Art. 9 La diffusione del Modello di Organizzazione e Gestione

Nell'economia di un Modello uno dei punti di basilare importanza è costituito dalla diffusione, e quindi dalla conoscenza, che all'interno e all'esterno della Società sia data dell'adottato strumento in questione. Difatti solo tramite una capillare pubblicità dei principi etici, morali, organizzativi e delle procedure adottate dalla Società si può validamente raggiungere il fine che questa si è data munendosi del M.O.G.

A tale scopo FSV S.p.A. ha deliberato di pubblicare un richiamo al M.O.G. nella propria home page, tenendo aggiornata la pubblicazione di ogni nuova versione e permettendo al pubblico di visionare e scaricare l'ultima versione approvata.

La Società comunica l'adozione e gli aggiornamenti del Modello agli apicali, ai lavoratori subordinati e ai collaboratori, rendendo disponibile una copia aggiornata presso la sede legale. La formazione è organizzata con contenuti e modalità differenziati in relazione ai ruoli e alle responsabilità, con registrazione delle attività svolte. Il Modello è riesaminato e aggiornato quando intervengono modifiche normative, organizzative o dell'attività aziendale, anche su impulso motivato dell'OdV.

Art. 10 L'art. 30 del D. Lgs. 81/2008

Con riferimento specifico al contenuto dell'art. 30 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, FSV S.p.A. assicura, ai fini dell'efficace attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione, un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In ordine a quanto sopra la Società tiene corretta registrazione delle attività di controllo svolte e attribuisce funzioni e compiti a soggetti dotati di competenza, autorità e poteri coerenti con le responsabilità loro affidate. Le deleghe di funzioni, ove conferite, sono formalizzate e gestite nel rispetto della normativa vigente, senza pregiudizio per gli obblighi non delegabili.

Il sistema disciplinare della Società, richiamato dall'Art. 11 della presente Parte Generale, è applicabile anche alle violazioni degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 11 Il sistema disciplinare

La violazione delle disposizioni del Modello, del Codice Etico, delle procedure aziendali e dei flussi informativi costituisce illecito rilevante ai fini disciplinari e contrattuali, anche quando non integri una fattispecie di reato, ed è valutata secondo gravità, dolo o colpa, ruolo e responsabilità accertata.

Il sistema disciplinare si applica ai soggetti apicali, ai lavoratori subordinati e ai collaboratori nei limiti dei rispettivi rapporti. Per il personale dipendente sono applicate le misure previste dalla legge e dal CCNL applicabile, nel rispetto delle garanzie procedurali; per amministratori, sindaci, OdV, collaboratori, consulenti, fornitori e altri terzi sono adottate le misure previste dalla legge, dagli atti societari e dai contratti, incluse le misure risolutive e risarcitorie quando ne ricorrano i presupposti.

Costituiscono violazioni disciplinarmente rilevanti anche la ritorsione o la minaccia di ritorsione, l'ostacolo o il tentativo di ostacolo a una segnalazione, la violazione della riservatezza, la mancata gestione della segnalazione secondo la procedura applicabile e la segnalazione effettuata con dolo o colpa grave, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il sistema disciplinare deve essere reso conoscibile ai destinatari e mantenuto coordinato con la Parte Speciale, con la matrice dei rischi e con la procedura whistleblowing, che saranno completate o aggiornate senza alterare la presente numerazione degli articoli.

Documento approvato con delibera del C.d.A. del 30/03/2011, modificato ed aggiornato con delibere del C.d.A. del 13/10/2011, del 25/03/2014, del 12/02/2015, del 26/07/2018, del 10/12/2020, del 28/07/2022, del 14/03/2024 e del 17/09/2026.

Il Presidente del C.d.A.

p.i. Georg Mutschlechner

FUNIVIE SAN VIGILIO
DI MAREBBE S.p.A.
Seilbahnen St. Vigil in Enneberg A.G.
Strada Pldn de Corones, 38
39030 San Vigilio di Marebbe (BZ)
P.IVA: 00166790212 Cod. dest. DTIGU2P



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Parte B

CODICE ETICO

Vers. 10.0

Studio Legale Associato BP & partners www.bp-partners.it

Indice

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI. LE LINEE GUIDA DELL'OCSE.	3
ART. 2 - IL CODICE ETICO E LA SUA VALENZA CONTRATTUALE.	4
ART. 3 - I DESTINATARI DEL CODICE ETICO.	5
ART. 4 - REGOLE NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI.	6
ART. 5 - TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI.	9
ART. 6 - TUTELA DELL'AMBIENTE.	10
ART. 7 - TUTELA DELLA PRIVACY.	10
ART. 8 - CONFLITTO DI INTERESSE.	11
ART. 9 - LA TUTELA DELLA PERSONA SEGNALANTE E IL WHISTLEBLOWING	12
ART. 10 - VIOLAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI NORME DI LEGGE; SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI	13

Art. 1**Principi generali. Le linee guida dell'OCSE.**

Tutti i destinatari del presente Codice Etico, ciascuno per quanto di propria competenza, devono rispettare e seguire i seguenti dettati che costituiscono i punti cardinali del C.E. imposto dalla Società. Di conseguenza ogni soggetto facente parte della Società o che con la stessa intratterrà rapporti:

- deve agire e comportarsi in modo del tutto ossequioso delle leggi, dei regolamenti e degli altri eventuali provvedimenti esistenti in Italia, nell'Unione Europea nonché in ulteriori paesi esteri con i quali, per qualsivoglia motivo, la Società dovesse operare;
- deve salvaguardare la salute dei soggetti operanti in seno alla Società o che con la stessa collaborano;
- deve adoperarsi con la massima solerzia possibile al fine di tutelare la sicurezza dei soggetti facenti riferimento alla Società ed eventuali terzi;
- deve adoperarsi al fine di evitare qualsivoglia danno a carico della natura e dell'ambiente nel cui contesto la Società si troverà ad operare;
- deve operare nel rispetto dei criteri di onestà, correttezza, buona fede e signorilità sia nei rapporti con gli azionisti, con il personale dipendente, con i fornitori, con i clienti, con gli organi pubblici e con qualunque altro soggetto terzo con la quale la Società intratterrà rapporti;
- deve rispettare con la massima scrupolosità la normativa presente e futura disposta in materia di privacy e di salvaguardia di ogni genere di informazione attenente i clienti, i fornitori, i dipendenti ed il know how tecnologico della Società;
- deve concorrere alla salvaguardia del buon nome e della tradizione manageriale ed imprenditoriale della Società impegnandosi a tal fine a trasmettere le esperienze acquisite a tutti coloro che con una qualifica o l'altra, con un incarico o l'altro entreranno a far parte in futuro della Società;
- deve promuovere, incentivare e sviluppare tecnologie connesse con il trasporto funiviario, con la sicurezza degli impianti e relative piste e con i sistemi di innevamento sempre nel massimo rispetto dell'ambiente nel quale si opera.

In conseguenza della pubblicazione della "Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta dell'impresa responsabile", la Società si è soffermata con

attenzione sui principi generali indicati nelle suddette linee; detti principi sono stati principalmente emanati al fine di tutelare i diritti umani, l'ambiente, per ridurre il rischio di commissione dei reati legati alla corruzione, per tutelare i lavoratori e consumatori, nonché le governance societarie.

In particolare, ed in aggiunta a quanto già segnalato, l'OCSE si è soffermato sull'occupazione, sulle relazioni industriali, sulla lotta alla corruzione e alla concussione, sulla divulgazione delle informazioni.

Precisato quanto sopra e nel riportarsi alle richiamate Linee Guida, la Società, in sintonia con queste ultime, si impegna ad agire nel rispetto delle stesse che nella sostanza costituiscono alcuni dei principi ispiratori dell'operato della Società ed elementi portanti dell'intero Modello di Organizzazione e Gestione.

Le regole del presente Codice si applicano a tutte le famiglie di reati-presupposto richiamate nella Parte Generale, comprese quelle per le quali la concreta esposizione della Società verrà esclusa. La Parte Speciale e la matrice dei rischi definiranno processi sensibili, presidi e grado di rischio, senza limitare la portata generale dei principi etici qui stabiliti.

Art. 2

Il Codice Etico e la sua valenza contrattuale.

A riprova dell'estrema importanza che la Società ripone nel Codice Etico quest'ultima sottolinea come il contenuto dello stesso abbia una valenza "contrattuale" nell'ambito di qualsiasi rapporto contrattuale che con essa si va ad instaurare.

Quanto precisato, sta a significare che, durante un rapporto precontrattuale o contrattuale, una violazione dei principi contenuti nel Codice o delle regole e procedure che la Società si è data con l'intero Modello costituisce una forma di grave inadempimento con conseguente rischio, nell'eventualità di una già stipulata regolamentazione contrattuale, di risoluzione di quest'ultima ed eventuale derivante richiesta risarcitoria da parte la Società.

Art. 3

I destinatari del Codice Etico.

La Società è consapevole che tutte le condotte in ogni campo improntate al rispetto delle norme del Codice ed ai principi del Modello di Organizzazione e Gestione concorrono a migliorare la qualità e professionalità dei rapporti, il che risulterà appagante sia per la Società, sia per i suoi partners e clienti.

Per tale motivo i principi etici e morali racchiusi nel presente Codice sono destinati a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti stabili o temporanei con le FSV S.p.A.; alla luce di ciò è appena il caso di puntualizzare come il C. E. interessi sia gli apicali, sia i subordinati, sia i collaboratori, sia i terzi clienti o fornitori che siano.

In ragione di ciò i sopra richiamati soggetti, devono conoscere il contenuto del Codice, impegnandosi al suo integrale rispetto ed altresì favorendo, ciascuno per quanto di sua spettanza, l'applicazione e la conoscenza da parte dei soggetti terzi.

E' onere dei destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione rispettare i seguenti principi:

- evitare di porre in essere condotte contrarie alle regole e norme C.E e, più in generale, del Modello di Organizzazione e Gestione;
- rispettare in tutte le fasi operative i regolamenti, le procedure e le prassi definite dalla Società;
- operare nell'ambito societario con correttezza, trasparenza, obiettività e spirito collaborativo, evitando soprusi di ogni sorta;
- adottare condotte che possano essere di esempio ed insegnamento sia all'interno, sia all'esterno della Società;
- attuare condotte e gestire i rapporti in modo tale da valorizzare il più possibile le risorse umane ed incrementare la crescita professionale dei soggetti che intrattengono rapporti con la Società;
- partecipare ai corsi formativi in materia di applicazione del Modello, nonché agli altri corsi di ogni genere organizzati dalla Società;
- in caso di perplessità in merito all'applicazione del Modello chiedere chiarimenti agli apicali o all'OdV;

- comunicare al Presidente del CdA, all’OdV o al Presidente del Collegio Sindacale, secondo i canali e le modalità previste dal Modello, dalla procedura whistleblowing e dalla normativa applicabile, qualsiasi condotta ritenuta lesiva dei principi e delle procedure adottati dalla Società. Per le segnalazioni rientranti nel D.Lgs. 24/2023 devono essere utilizzati i canali interni previsti dall’Art. 9 del presente Codice e dalla procedura vigente.

Nella scelta dei propri partners la Società, senza attuare alcuna politica discriminatoria, opta per coloro che garantiscono e mantengono nel tempo alti profili di serietà, professionalità ed esperienza nel settore, nonché rispetto dei principi di legalità enucleati nel presente Codice.

Art. 4

Regole nella gestione degli affari.

4.1. Rapporti con i dipendenti.

FSV S.p.A., pur nel contesto di un’attività improntata a un elevato ricorso alle più moderne tecnologie, è conscia della fondamentale importanza dello sviluppo e della salvaguardia delle risorse umane. A tal fine costituisce elemento primario di FSV S.p.A. promuovere e sviluppare le suddette risorse al fine di incrementare l’esperienza, l’aggiornamento e la capacità professionale dei collaboratori.

Non sussisterà ragione alcuna dovuta a differenze di sesso, razza, religione, estrazione politica ed economica o quant’altro che possa discriminare un collaboratore da un altro, costituendo elemento primario della Società l’impegno ad offrire equivalenti possibilità di impiego, di crescita lavorativa e di avanzamento di carriera a tutti i dipendenti; costituisce unico criterio di scelta, nell’ambito delle decisioni che la Società opererà, la valutazione delle qualifiche, delle capacità professionali e della specifica esperienza di ciascuno. La Società si impegna, altresì, a fare in modo che sia sempre tutelata la sicurezza e la salute dei propri collaboratori facendo in modo che gli stessi esercitino la propria attività nel contesto di un ambiente di lavoro idoneo e nel quale la serenità, la reciproca collaborazione, il desiderio di progresso della Società costituiscono elementi fondamentali.

4.2. Rapporti con i clienti.

Costituisce scopo primario della Società prestare un servizio alla massima soddisfazione ai propri clienti, adoperandosi in ogni caso in un'incessante rincorsa al miglior livello qualitativo dei servizi agli stessi offerti. Il principio si applica anche ai servizi offerti presso l'AMA Stay hotel, inclusi i servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande.

In ossequio al principio di cui sopra costituisce fine fondamentale della Società fare in modo che, compatibilmente con lo sviluppo tecnologico, con le richieste di mercato, con le risorse finanziarie, con la salvaguardia dell'ambiente vi sia un costante adeguamento della tecnologia connessa con il trasporto funiviario di modo che il trasporto stesso possa sempre essere al passo con i tempi e, ove possibile, all'avanguardia.

FSV S.p.A. si uniforma con il massimo scrupolo ai dettami e principi che di volta in volta saranno imposti a livello normativo dell'Unione europea, statale e provinciale. Parimenti la Società opera nel rispetto degli accordi che matureranno in seno al Dolomiti Superski e allo Skirama Plan de Corones nei cui contesti la Società opera.

4.3. Rapporti con i fornitori.

La Società si riserva di operare, trattare e concludere affari con qualsivoglia genere di fornitori italiani e stranieri senza discriminazioni di sorta alcuna e basando le proprie scelte esclusivamente sulla qualità del bene o del servizio offerto e sul suo livello tecnologico ed, in seconda istanza, con riferimento agli ordinari criteri di convenienza economica. Per i beni destinati all'AMA Stay hotel, in particolare alimenti, acque e bevande, la selezione e la gestione dei fornitori devono consentire la verifica dell'origine, della provenienza, della qualità e della quantità dichiarate, nonché la tracciabilità e la gestione delle non conformità.

4.4. Rapporti con imprese società terze.

Le Società, e chiunque operi in nome e per conto della stessa, nel gestire i rapporti con le altre società (concorrenti o meno) deve operare con la massima lealtà imprenditoriale ammissibile e mantenere sempre un comportamento corretto, trasparente e destinato al massimo rispetto, astenendosi in qualunque

fase delle trattative precontrattuali e contrattuali dal porre in essere condotte che possano generare contrasti che violino gli ordinari principi di concorrenza.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento e/o decisione che possa in qualche modo deliberatamente arrecare danni o pregiudizi a società terze; qualunque condotta, di conseguenza, dovrà restare nei limiti della sana e legittima concorrenza tra imprese.

Qualunque notizia, elemento, documento concernente società terze del quale per qualsivoglia motivo la Società sia venuta in possesso andrà utilizzato e gestito con il massimo rispetto e segretezza e solo ed esclusivamente ai fini della specifica trattativa o rapporto in corso, con l'espresso divieto di divulgazione all'esterno della Società.

4.5. Rapporti con la pubblica amministrazione.

È di fondamentale importanza per FSV S.p.A. la modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia statale, sia regionale, provinciale, comunale e di ogni altro livello, il tutto – come già visto – in sintonia con le Linee Guida dell'Ocse. Detti rapporti devono essere caratterizzati dalla massima lealtà, fedeltà, correttezza e trasparenza; FSV S.p.A. si impegna a diversificare, ove opportuno, i soggetti e i poteri di intrattenimento con la Pubblica Amministrazione proprio al fine di minimizzare il rischio di commissione di reati e, comunque, di comportamenti incompatibili con il presente Codice.

Tutti coloro che operano, in nome e per conto di FSV S.p.A., con la Pubblica Amministrazione devono astenersi dal tenere comportamenti diretti a influenzarne indebitamente le determinazioni; è vietato proporre vantaggi diretti o indiretti a dipendenti della Pubblica Amministrazione o a soggetti a essi collegati al fine di condizionare scelte che devono essere assunte in autonomia.

Tutti i soggetti esterni che, in nome e per conto della Società, di volta in volta intrattengono rapporti con la pubblica Amministrazione, devono a loro volta essere muniti di poteri riconosciuti dallo Statuto o di idonea delega.

4.6. Regalie.

Nel contesto dei principi generali che precedono appare chiaro come la Società non possa elargire regalie al fine di ottenere trattamenti agevolati in favore di qualsivoglia soggetto privato o inquadrato in un contesto pubblico; le uniche forme

di regalie ammesse sono quelle consolidate nella prassi commerciale od inquadrare in ordinari principi di cortesia. Per regalia è da intendersi anche qualunque forma di utilità alternativa rispetto al denaro o ad altri beni, quale un'offerta di lavoro, una proposta di viaggio, etc.

È tassativamente vietata qualunque forma di regalo a dipendenti di qualunque grado e funzione della Pubblica Amministrazione, nonché a loro conoscenti o familiari, quando sia diretta o idonea a compromettere la loro indipendenza di giudizio o a influenzare i rapporti con FSV S.p.A. Sono ammessi benefici a terzi privi di interesse imprenditoriale diretto o indiretto della Società quando abbiano finalità benefiche, culturali, di promozione sportiva o umanitaria e siano autorizzati e tracciati secondo le procedure aziendali.

Art. 5

Tutela della sicurezza dei lavoratori.

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice, ciascuno per quanto di propria competenza provvede attivamente ad adoperarsi affinché sia salvaguardata la salute, la protezione e la sicurezza di tutti coloro che per qualunque motivo si troveranno ad operare con la Società. Il principio si applica anche alle attività svolte presso l'AMA Stay hotel e alle manutenzioni o ai servizi affidati a terzi.

Chiunque - sia soggetto interno, sia esterno alla Società - appuri un qualunque disfunzione o carenza sul tema è vivamente esortato a comunicarlo immediatamente al Presidente del C.d.A. e/o all'O.d.V. affinché gli stessi possano immediatamente attivarsi al fine di valutare quanto segnalato e, tramite i corretti canali, procedere alla soluzione del problema.

In particolare la Società vieta espressamente che nell'ambito dell'attività aziendali o nell'immediatezza dell'inizio dei turni di lavoro si faccia uso smisurato di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti; è inoltre espressamente vietato il fumo nei luoghi chiusi di lavoro, il tutto in relazione alla vigente normativa.

La Società provvede a nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il cui compito è quello di coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 2 lett. F del D.Lgs. n. 81/2008.

A prescindere dalla totale autonomia di spesa spettante al Datore di lavoro in materia, per ogni esercizio sociale il C.d.A. stanziava un apposito preventivo budget

destinato esclusivamente alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed alla loro formazione.

Art. 6

Tutela dell'ambiente.

Alla luce del contesto paesaggistico e ambientale nel quale opera la Società, costituisce primario principio informatore della stessa la salvaguardia dell'ambiente; per tale scopo la Società si impegna espressamente ad operare scelte che siano le più equilibrate possibili tra le necessità di incremento tecnologico ed imprenditoriale ed il primario interesse di salvaguardia ambientale. La Funivie San Vigilio di Marebbe spa, di volta in volta in relazione alle esigenze, destina parte delle proprie risorse affinché la salvaguardia ambientale venga effettivamente messa in atto nei propri processi operativi di modo che tutte le strutture dagli impianti funiviari, ai bacini idrici ed ai sistemi di innevamento abbiano il minor impatto ambientale possibile ed il migliori inserimento nel contesto paesaggistico. Tutti i soggetti facenti parte della Società ed i terzi che per qualunque processo produttivo abbiano ad intrattenere rapporti con quest'ultima devono prestare la massima attenzione affinché non vi sia alcuna forma di inquinamento ambientale sia per immissioni di rifiuti. Parimenti costituisce interesse fondamentale della Società la salvaguardia dell'habitat nel quale opera.

Art. 7

Tutela della privacy.

FSV S.p.A. opera nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Tutti i soggetti che a qualunque titolo intrattengono rapporti con FSV S.p.A. devono considerare riservate le informazioni alle quali accedono e utilizzarle esclusivamente per finalità determinate e legittime, nei limiti delle proprie mansioni e delle autorizzazioni ricevute. Il trattamento dei dati personali deve rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

Ogni uso improprio o divulgazione non autorizzata di informazioni riservate sarà oggetto di verifica e, ove ne ricorrano i presupposti, di contestazione secondo legge e sistema disciplinare. I professionisti e i collaboratori che abbiano cognizione di dati o informazioni della Società, comprese progettazioni, piani

strategici e ipotesi di investimento, devono utilizzarli esclusivamente in relazione al mandato ricevuto e adottare misure adeguate per impedirne la divulgazione non autorizzata.

I dati personali acquisiti da FSV S.p.A. non sono qualificati come proprietà della Società: sono trattati per finalità determinate, esplicite e legittime, in relazione all'attività aziendale e ai rapporti con clienti, lavoratori, fornitori e collaboratori, secondo i ruoli e le responsabilità privacy applicabili. La Società adotta e riesamina misure tecniche e organizzative adeguate al rischio e tratta soltanto i dati necessari per la specifica finalità.

Le funzioni aziendali competenti per l'informatica e la protezione dei dati curano l'attuazione del presente articolo e il coordinamento con la Parte Generale, con le procedure privacy e con la Parte Speciale, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 8

Conflitto di interesse.

Tutti i soggetti che operano direttamente ed indirettamente in nome e per conto della Società ovverosia nel suo interesse oltre a dover scrupolosamente rispettare il contenuto del presente Codice devono tassativamente evitare ogni qualsivoglia condotta che possa in qualunque modo risultare conflittuale con gli interessi della Società e dei suoi soci, evitando di conseguenza qualunque comportamento anche solo potenzialmente conflittuale.

E' cura della Società evitare che gli organi amministrativi possano operare in situazioni anche solo potenzialmente di concorrenza diretta ed indiretta (restano escluse le partecipazioni in impianti funiviari operanti della zona) per l'interesse della FSV S.p.A. o concorrere all'assunzione di delibere afferenti argomenti all'ordine del giorno per i quali possano sussistere profili di conflittualità di interessi. Scopo della Società è sempre quello di perseguire l'oggetto sociale nel modo più soddisfacente possibile per i soci, salvaguardando il capitale ed il patrimonio della stessa ed evitando qualunque condotta che possa apparire pregiudiziale al raggiungimento di tali fini della Società.

Art. 9**La tutela della persona segnalante e il whistleblowing**

La Società, in conformità all'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 231/2001 e al D.Lgs. 24/2023, promuove la prevenzione di condotte illecite o contrarie al Codice Etico e al Modello di Organizzazione e Gestione, prevedendo canali interni di segnalazione, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare coerente.

FSV S.p.A., quale soggetto del settore privato che impiega nei periodi di punta in media più di cinquanta lavoratori subordinati, rientra nell'ambito soggettivo del D.Lgs. 24/2023; l'obbligo di prevedere canali interni opera inoltre per gli enti privati che adottano un Modello 231 nei casi previsti dalla legge.

I canali interni garantiscono, anche mediante strumenti di crittografia ove necessari, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone menzionate, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione è affidata a un soggetto o ufficio interno autonomo e dedicato, con personale specificamente formato, oppure a un soggetto esterno autonomo e formato; l'attivazione avviene sentite le rappresentanze o organizzazioni sindacali nei casi previsti.

FSV S.p.A. mantiene la casella vigilanza@funiviesanvigilio.it quale canale interno di segnalazione, accessibile esclusivamente ai soggetti incaricati della gestione secondo la procedura aziendale. Le segnalazioni possono essere scritte o orali, incluse le modalità di incontro diretto su richiesta della persona segnalante, secondo quanto previsto dalla procedura vigente; le informazioni sui canali interni ed esterni e sulle relative condizioni sono rese facilmente accessibili.

Il gestore del canale rilascia alla persona segnalante l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione, mantiene le interlocuzioni, può richiedere integrazioni, dà diligente seguito alla segnalazione e fornisce riscontro entro tre mesi, secondo il D.Lgs. 24/2023.

La persona segnalante non può subire ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, discriminazioni o penalizzazioni connesse alla segnalazione effettuata secondo la legge. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono soggetti alle

conseguenze previste dalla normativa applicabile; nelle controversie opera la disciplina legale sull'onere di provare l'estraneità della misura dalla segnalazione.

La riservatezza è mantenuta nei limiti previsti dalla legge anche nei confronti della persona coinvolta e delle persone menzionate. Costituiscono violazioni disciplinarmente rilevanti la ritorsione, l'ostacolo o il tentativo di ostacolo alla segnalazione, la violazione della riservatezza, la mancata istituzione o gestione conforme dei canali e la segnalazione effettuata con dolo o colpa grave nei casi previsti dalla normativa. Resta ferma la possibilità di ricorrere ai canali esterni o alla divulgazione pubblica esclusivamente alle condizioni stabilite dal D.Lgs. 24/2023.

Art. 10

Violazione del Modello Organizzativo e di norme di legge; sistema disciplinare e sanzioni

Qualunque condotta che direttamente o indirettamente concretizzi una violazione di legge o dei principi e delle regole contenuti nel presente Codice o nel Modello di Organizzazione e Gestione, a prescindere dalla sua rilevanza penale, può costituire inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte e illecito disciplinare, da valutare secondo gravità, dolo o colpa, ruolo e responsabilità del soggetto coinvolto.

La Società applica il sistema disciplinare richiamato dall'Art. 11 della Parte Generale: al personale dipendente si applicano le misure previste dalla legge e dal CCNL applicabile, nel rispetto delle garanzie procedurali; ad amministratori, sindaci, OdV, collaboratori, consulenti, fornitori e altri terzi si applicano le misure previste dagli atti societari e dai contratti, incluse, ove ne ricorrano i presupposti, la sospensione dei rapporti, la risoluzione e la richiesta di risarcimento. Le violazioni in materia di whistleblowing sono sanzionate nei casi previsti dalla normativa vigente.

Documento approvato con delibera del C.d.A. del 14/11/2006 e successivamente modificato con delibere del C.d.A. del 13.10.2011, del 25.03.2014, del 26.07.2018, del 07.05.2020, del 14.03.2024 e del 17.09.2026.

Il Presidente del C.d.A.

p.i. Georg Mutschlechner

**FUNIVIE SAN VIGILIO
DI MAREBBE S.p.A.**
Seilbahnen St. Vigil in Enneberg A.G.
Strada Plan de Corones, 38
39030 San Vigilio di Marebbe (BZ)
P. IVA: 00166790212 Cod. dest. DTIGU2P



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Parte C

PARTE SPECIALE

Vers. 12.0

Studio Legale Associato BP & partners

www.bp-partners.it

Indice parte speciale

– 1 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e 25)	3
– 2 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis)	10
– 3 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter)	19
– 4 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis)	20
– 5 – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1)	22
– 6 – REATI SOCIETARI (art. 25-ter)	24
– 7 – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-quater)	30
– 8 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-quater.1)	32
– 9 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies)	32
– 10 – ABUSI DI MERCATO (art. 25-sexies)	33
– 11 – OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies)	34
– 12 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORIZICLAGGIO (art. 25-octies)	46
– 13 – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies.1, comma 1)	51
– 14 – ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (art. 25-octies.1, commi 2 e 2-bis)	54
– 15 – VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (art. 25-octies.2)	54
– 16 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies)	55
– 17 – REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies)	57
– 18 – REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies)	58
– 19 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies)	63
– 20 – DELITTI DI RAZZISMO E XENOFobia (art. 25-terdecies)	65
– 21 – FRODI IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-quaterdecies)	66
– 22 – REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies)	67
– 23 – REATI DI CONTRABBANDO (art. 25-sexiesdecies)	70
– 24 – REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25-septiesdecies)	71
– 25 – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 25-duodevicies)	77
– 26 – DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (art. 25-undevicies)	79
– 27 – REATI IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (art. 25-vicies del D.Lgs. n. 231/2001, previsione di prossima introduzione; art. 24 della Legge n. 132/2025)	80

– 28 – REATI TRANSNAZIONALI (L. n. 146/2006)	83
– 29 – ELENCO DEI REATI CHE SI RITIENE NON POSSANO ESSERE CONFIGURABILI PER LA FUNIVIE SAN VIGILIO S.P.A	84
– 30 – RAPPORTI CON I LAVORATORI SUBORDINATI	84
– 31 – RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO	86
– 32 – RAPPORTI CON I FORNITORI	87
– 33 – GESTIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO	89
– 34 – GESTIONE UFFICIO CONTABILE	91
– 35 – GESTIONE CASSA CONTANTI	91
– 36 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA	94
– 37 – LA FIGURA DEL "WHISTLEBLOWER" A LIVELLO SOCIETARIO	97
– 38 – SISTEMA SANZIONATORIO	102

– 1 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e 25)

A – Le fattispecie penali richiamate

Le fattispecie penali richiamate dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 comprendono le condotte descritte di seguito, nei limiti e alle condizioni previste dal testo vigente del Decreto:

– art. 316-bis c.p., malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea: destinazione diversa da quella prevista di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici;

– art. 316-ter c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche: conseguimento mediante dichiarazioni o documenti falsi oppure mediante omissione di informazioni dovute;

– art. 353 c.p., turbata libertà degli incanti, e art. 353-bis c.p., turbata libertà del procedimento di scelta del contraente: alterazione fraudolenta delle gare o della formazione del bando pubblico;

– art. 356 c.p., frode nelle pubbliche forniture: frode nell'esecuzione di contratti di fornitura o di obblighi contrattuali verso la pubblica amministrazione;

- art. 640, comma 2, n. 1, c.p., truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione europea: artifici o raggiri che procurano un ingiusto profitto con danno pubblico;
- art. 640-bis c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: truffa concernente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter c.p., frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione europea: alterazione di sistemi, dati, informazioni o programmi per conseguire un profitto con danno pubblico;
- art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898, frode ai danni del Fondo europeo agricolo: conseguimento indebito di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni mediante dati o notizie falsi;
- art. 318 c.p., corruzione per l’esercizio della funzione; art. 319 c.p., corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; art. 319-ter c.p., corruzione in atti giudiziari; art. 317 c.p., concussione; art. 319-quater c.p., induzione indebita a dare o promettere utilità;
- artt. 321, 322, commi 1, 2, 3 e 4, e 346-bis c.p.: pene per il corruttore, istigazione alla corruzione e traffico di influenze illecite;
- artt. 314, primo comma, 314-bis e 316 c.p., nei limiti in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea: peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili e peculato mediante profitto dell’errore altrui;
- artt. 320 e 322-bis c.p.: applicazione delle disposizioni sulla corruzione e sull’istigazione anche agli incaricati di pubblico servizio e ai soggetti pubblici indicati dalla legge.
- art. 629, terzo comma, c.p., estorsione realizzata mediante le modalità informatiche richiamate dall’art. 24-bis del Decreto;
- art. 635-quater.1 c.p., danneggiamento di sistemi informatici o telematici mediante le condotte specificamente richiamate dall’art. 24-bis del Decreto.

B – La mappatura delle aree di rischio e dei *processi sensibili*

Nell'art. 4 della Parte Generale del M.O.G. sono state individuate le *aree di rischio* per i reati contro la Pubblica Amministrazione e sono stati identificati i soggetti sui quali grava il rischio di commissione delle condotte richiamate dal Decreto così come nel tempo integrato dal Legislatore. In particolare, la Società è a conoscenza dell'inasprimento delle misure interdittive introdotte dalla Legge 3/2019 (la cosiddetta "spazzacorrotti").

Ciò premesso, ad integrazione e specificazione di quanto previsto nelle aree di rischio, si elencano di seguito i *processi sensibili*:

1) Gestione dei finanziamenti e/o dei contributi pubblici:

a – partecipazione a procedure per la richiesta di finanziamenti e/o contributi pubblici e la predisposizione della documentazione prodotta o tenuta a supporto delle richieste;

b – ottenimento, utilizzo e destinazione effettiva del finanziamento e/o del contributo pubblico;

c – documentazione e rendicontazione all'ente erogatore del finanziamento e/o del contributo pubblico avente ad oggetto le attività effettivamente svolte e destinazione di quanto conseguito.

2) Gestione delle procedure per l'ottenimento di autorizzazioni amministrative, permessi, licenze e appalti:

a – valutazione, predisposizione ed invio delle domande finalizzate all'ottenimento e/o al rinnovo del provvedimento (per esempio licenze edilizie ed altre licenze in genere oppure autorizzazioni sanitarie od altre autorizzazioni amministrative in genere);

b – versamento di diritti e/o di tasse da pagare all'atto della presentazione della domanda;

c – ispezioni e/o accertamenti delle autorità competenti sul rispetto dei presupposti necessari per il rilascio dell'autorizzazione e/o della licenza;

d - partecipazioni a gare d'appalto o licitazioni private con lo Stato, Provincia Autonoma di Bolzano e con Enti Pubblici.

3) Gestione delle visite, degli accertamenti ed in genere gestione di ogni attività ispettiva da parte della P.A.:

- a – in materia fiscale;
- b – in materia contributiva e/o previdenziale;
- c – in materia di sicurezza sul lavoro;
- d – in materia urbanistico-edilizia;
- e – in genere di ogni altra attività ispettiva da parte della P.A.

4) Gestione del contenzioso:

a – rapporti di ogni genere nell'ambito del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nei diversi settori del diritto civile, penale, amministrativo e tributario, salvo quanto riferibile ai reati di induzione a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità Giudiziaria, di cui si dirà nel capitolo 17;

b – coordinamento e gestione dei legali esterni e delle attività loro delegate.

5) Gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali:

a – predisposizione delle comunicazioni, invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali;

b – comunicazioni agli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni/cessazioni del rapporto di lavoro;

c – predisposizione e trasmissione agli organi competenti della documentazione necessaria all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata.

6) Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e con altri organismi pubblici di vigilanza e di controllo

- presentazione delle dichiarazioni per il versamento delle imposte.

7) Ambiente, salute e sicurezza:

a – gestione degli adempimenti in materia ambientale e delle attività legate allo smaltimento dei rifiuti;

b – gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Il grado di probabilità che uno dei reati oggetto del presente capitolo siano posti in essere è di livello *basso* in considerazione del fatto che l'attività della Funivie San Vigilio s.p.a. non si incentra sui rapporti con la P.A., né sulla partecipazione a gare d'appalto o licitazioni private, ma è basata sulla vendita di titoli di trasporto ai privati, sulla prestazione del servizio di trasporto con impianti di risalita a fune e sulla gestione di strutture turistico-ricettive.

Quindi, in assenza di appalti o forniture da o a favore di soggetti pubblici, le aree di rischio risultano di estensione ridotta; in ogni caso la Società vieta espressamente che, con violenza o minaccia o regalie o altri mezzi illeciti si possano influenzare pubblici incanti o licitazioni private, anche allontanando eventuali ulteriori soggetti partecipanti.

Il rischio è comunque esistente perché la Società mantiene una serie di rapporti inevitabili con la P.A. per gli adempimenti di carattere burocratico ai quali è chiamata nello svolgimento ordinario della propria attività. Si citano, ad esempio, tematiche connesse con il rilascio di licenze, concessioni, pratiche edilizie, etc.

C – i *presidi* e le procedure

Quanto ai *presidi* che la Società ha previsto per prevenire la commissione dei reati presupposti è stabilito anzitutto che tutti i rapporti intrattenuti a qualsivoglia titolo dalla Società tramite i propri Amministratori e lavoratori subordinati a tal fine autorizzati con la Pubblica Amministrazione e/o Enti a partecipazione pubblica dovranno essere improntati alla massima trasparenza, correttezza e lealtà, sia che si operi con Amministrazioni statali ed estere, sia locali.

Tutti i rapporti che la Società intratterrà con la Pubblica Amministrazione e/o con gli Enti a partecipazione pubblica dovranno rientrare fra quelli esclusivamente necessari per un corretto andamento dello sviluppo e delle attività societarie, attenendosi sempre con il massimo scrupolo a tutte le vigenti disposizioni di legge nazionali, internazionali, nonché provinciali, evitando nel modo più assoluto qualunque condotta che possa direttamente o

indirettamente, non solo ledere qualsivoglia principio normativo, ma anche il buon nome e la reputazione della Società.

Nessuna forma di regalia, omaggio o quant'altro potrà essere indirizzata dalla Società ad organi, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione e/o Enti a partecipazione pubblica allo scopo di influenzare direttamente o indirettamente l'esercizio della funzione pubblica in modo favorevole agli interessi della Società. Qualunque soggetto interno od esterno alla Società che abbia il sentore di una violazione dei su estesi principi dovrà immediatamente informare il Presidente del C.d.A., sia il Presidente del Collegio Sindacale sia l'O.d.V.

I divieti di cui sopra non potranno essere elusi tramite l'attribuzione di incarichi, commissioni, forniture a parenti e soggetti che siano in rapporto con i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni.

Regalie o quant'altro a ciò assimilabile saranno ammissibili purché di modica entità e valore e compatibili con la normale prassi imprenditoriale, con le usanze correnti in materia ed in ogni caso improntate a meri criteri di cortesia.

Parimenti anche i componenti degli Organi della Società ed i suoi dipendenti non potranno ricevere regalie di sorta se non anch'esse di modico valore e compatibili con le usanze e le ricorrenze in essere e più comuni.

Resta inteso, in ogni caso, che qualunque regalia a favore di funzionari e dipendenti pubblici, anche se elargito in concomitanza e ricorrenza di festività, non può in alcun modo essere utilizzato direttamente o indirettamente per influenzare le libere determinazioni dell'Amministrazione Pubblica e/o Enti a partecipazione pubblica.

A tal fine, sempre come *presidi*, la Società:

1. stabilisce che i soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nella gestione delle richieste di concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti che abbiano carattere pubblico o che comunque intrattengano rapporti con la P.A. per conto della società devono essere individuati ed autorizzati tramite delega interna, da conservare a cura della struttura medesima. All'uopo la

Società ha predisposto il proprio mansionario e l'Organigramma, provvedendo ad identificare le figure interne munite di poteri e a descrivere il contenuto delle facoltà loro assegnate, documenti che costituiscono pertanto un punto di riferimento centrale nella distribuzione dei compiti.

2. prescrive che i contratti della Società che abbiano, anche potenzialmente, rilevanza sotto il profilo della possibilità di corruzione, truffa e concussione nel senso sopra specificato devono essere definiti in forma scritta in tutte le loro condizioni e termini e possibilmente dovranno contenere clausole standard, in modo da evitare per quanto possibile il rischio di violazione delle norme in esame e dunque in modo da garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001;
3. impone che nessun pagamento oltre Euro 1.000,00 può essere effettuato in contanti;
4. prescrive che alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla D.Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, etc.) debbono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'ispezione/accertamento all'O.d.V. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'O.d.V. ne deve essere informato con nota scritta da parte del Responsabile coinvolto;
5. al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Società deve provvedere all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione prodotta, ivi inclusa quella trasmessa all'ente finanziatore, anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività di richiesta di contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici oppure in rapporto a pratiche edilizie o a richieste od autorizzazioni in senso più generale.

Al fine di evitare la generazione di fondi da utilizzare per azioni corruttive, il processo degli acquisti dovrà avvenire secondo quanto stabilito nella procedura aziendale, nella quale è previsto che l'approvazione dell'acquisto, la scelta dei

fornitori, il perfezionamento del contratto, l'emissione dell'ordine e l'autorizzazione al pagamento spettino esclusivamente ai soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere, con previsione altresì della disciplina delle attività sopra descritte.

Con riferimento specifico ai finanziamenti pubblici la società prevede altresì che la domanda per accedere a finanziamenti, contributi o stanziamenti di ogni tipo sia comunicata al C.d.A., con la definizione del soggetto – usualmente il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente – dedicato a seguire la pratica con l'ausilio del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo.

Il soggetto incaricato di seguire la pratica dovrà attivarsi con la massima diligenza aggiornando di volta in volta il C.d.A. degli sviluppi della stessa.

L'erogazione di qualunque genere di finanziamento pubblico comporterà a carico del responsabile del procedimento l'immediato aggiornamento del Consiglio d'Amministrazione per la prima riunione utile, il Presidente del Collegio sindacale e dell'O.d.V..

Resta inteso che qualunque utilizzazione dell'erogazione pubblica dovrà tassativamente essere eseguita in totale sintonia sia con la domanda presentata dalla Società, sia con l'erogazione del finanziamento stesso così come avvenuto. Per accedere a finanziamenti pubblici è vietato fare uso di agenti, rappresentanti, procacciatori di affari e mediatori, potendo eventualmente la Società ricorrere solo ed esclusivamente ad istituti di credito in grado di agevolare lo svolgimento della pratica e chiedere consulenze a terzi.

E', di conseguenza, vietato il pagamento di qualsivoglia provvigione a terzi (esclusi gli istituti di credito) che abbiano collaborato nella gestione della pratica.

– 2 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis)

A – Le fattispecie penali richiamate

Le fattispecie penali richiamate dall'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001, che astrattamente appaiono configurabili nello svolgimento delle attività della

Società, stabiliscono il divieto di porre in essere le condotte che si descrivono di seguito:

- art. 491-bis c.p., falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria, ipotesi di reato che si può configurare qualora uno dei soggetti indicati dagli art. 5 o 6 del Decreto falsifichi un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

- art. 615-ter c.p., accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, ipotesi di reato che si può configurare qualora uno dei soggetti indicati dagli art. 5 o 6 del Decreto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero si trattenga all'interno del sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

- art. 615-quater c.p., detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, ipotesi di reato che si può configurare qualora uno dei soggetti indicati dagli art. 5 o 6 del Decreto abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici o parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di recare un danno ad altri.

- art. 615-quinquies c.p., diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, ipotesi di reato che si può configurare qualora uno dei soggetti indicati dagli art. 5 o 6 del Decreto si procuri, diffonda, comunichi o consegni un programma informatico avente per scopo o per effetto di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione (totale o parziale) o l'alterazione del suo funzionamento.

- art. 617-quater c.p., intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, ipotesi di reato che si può configurare qualora uno dei soggetti indicati dagli art. 5 o 6 del Decreto fraudolentemente

intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Il reato si configura altresì qualora si riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle predette comunicazioni.

- art. 617-*quinquies* c.p., installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, ipotesi di reato che si può configurare qualora uno dei soggetti indicati dagli art. 5 o 6 del Decreto installi apparecchiature atte a intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- art. 635-bis c.p., danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, ipotesi di reato che si può configurare qualora uno dei soggetti indicati dagli art. 5 o 6 del Decreto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o renda inservibili, anche parzialmente, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.

- art. 635-ter c.p., danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, ipotesi di reato che si può configurare qualora uno dei soggetti indicati dagli art. 5 o 6 del Decreto distrugga, deteriori, cancelli o renda inservibili informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.

- art. 635-quater c.p., danneggiamento di sistemi informatici o telematici, ipotesi di reato che si può configurare qualora uno dei soggetti indicati dagli art. 5 o 6 del Decreto distrugga, danneggi, deteriori, o renda inservibili, anche parzialmente, sistemi informatici o telematici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.

- art. 635-quinquies c.p., danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ipotesi di reato che si può configurare qualora uno dei soggetti indicati dagli art. 5 o 6 del Decreto distrugga, danneggi, deteriori, renda inservibili, anche parzialmente, i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero ne ostacoli il corretto funzionamento. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.

- art. 640-quinquies c.p., frode informatica del certificatore di firma elettronica, ipotesi di reato che si può configurare qualora il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

- art. 1, comma 11 D.L. 21.09.2019, n. 105, violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

B – La mappatura delle aree di rischio e dei *processi sensibili*

L'individuazione dei *processi sensibili* nell'ambito delle *aree di rischio* non è agevole perché, contrariamente a quanto avviene per altri tipi di reati, la possibilità di commissione di una delle condotte descritte nei reati presupposti è ravvisabile in quasi tutte le operazioni svolte con l'uso di strumenti elettronici collegati alla rete internet, quali sono ormai quasi tutte le postazioni in dotazione ai lavoratori.

Il *livello di rischio* è più alto laddove il personale è in possesso di nozioni tecniche e di capacità di utilizzo degli strumenti elettronici più approfondite ma in generale, visto che attualmente non ci sono lavoratori subordinati che sono in possesso di tali specifiche nozioni e abilità informatiche e che prestano la propria attività nella Società, la valutazione complessiva porta a ritenere che il rischio sia di grado *basso*.

C – I presidi e le procedure

Quali *presidi*, al fine di un pronto aggiornamento della gestione societaria e di una rigorosa e puntuale registrazione dei documenti contabili e non della Società, la Funivie San Vigilio s.p.a. utilizza le più appropriate tecnologie informatiche esistenti, curandone gli aggiornamenti e verificando che la struttura informatica sia adeguata agli sviluppi futuri. Ai fini della salvaguardia di tutti i dati informatici la Società pone in essere appropriati sistemi di controllo antivirus e firewall diretti ad evitare sia contaminazioni dei sistemi informatici, sia la indesiderata intrusione di terzi dall'esterno via internet.

La Società provvede a eseguire periodici check up del sistema informatico ed a controllare l'utilizzazione e la compatibilità dei sistemi con la normativa sulla privacy (GDPR).

In seno alla propria struttura la Società nomina un Responsabile del Settore Informatico e della Privacy il quale provvederà alla puntuale attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

La creazione di profili abilitativi spetterà esclusivamente ad un unico soggetto che viene identificato nel Responsabile menzionato al capoverso precedente.

Il protocollo sulla gestione della sicurezza informatica e sulla tutela della privacy prevede quanto segue.

D – La gestione della sicurezza informatica

Nell'espletamento di tutte le attività operative attinenti la gestione informatica della rete aziendale, oltre alle regole di cui al presente protocollo, i dipendenti e i collaboratori della società devono conoscere e rispettare:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel presente Modello;
- le procedure aziendali, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchica / funzionale aziendale ed organizzativa della società;

- in generale, la normativa applicabile;
- i principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori in forza di apposite clausole contrattuali.

Il presente protocollo, al fine di prevenire i rischi di commissione dei reati di criminalità informatica, prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari di rispettare gli strumenti di prevenzione e le regole di comportamento adottate per evitare di porre in essere le condotte rilevanti.

In particolare è fatto obbligo ai destinatari del protocollo di seguire le regole e le policy in materia di sicurezza informatica, con particolare riguardo all'accesso ai sistemi e ai dati ed alla gestione degli identificativi (account), alla gestione della sicurezza informatica, alla gestione dei dati e sistemi ed alla segregazione delle funzioni.

Inoltre i destinatari hanno l'obbligo di:

- utilizzare i personal computer per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa, salvo esplicita autorizzazione da parte della Società;
- utilizzare le unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- utilizzare e conservare correttamente le firme digitali della Società;
- non usare né installare programmi distribuiti da chi non ne è ufficialmente preposto, né mezzi di comunicazione propri, salvo esplicita autorizzazione da parte della società;
- non modificare le configurazioni impostate sul proprio personal computer;
- non utilizzare software e/o hardware con i quali possa venire intercettato, falsificato, alterato o soppresso il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della P.A. o di terzi per ottenere e/o modificare qualsivoglia informazione a vantaggio della società;

- non installare dispositivi per intercettazioni telefoniche e radio di enti concorrenti, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;

Il sistema di controllo a *presidio* dei reati informatici si basa sui seguenti fattori:

a) Ruoli e responsabilità definiti:

la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di “profili abilitativi”, ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all’interno della società;

le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite esclusivamente dal Responsabile del settore informatico che deve garantire la corrispondenza tra le abilitazioni informatiche richieste e le mansioni lavorative coperte;

ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale; in caso di trasferimento o di modifica dell’attività dell’utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.

b) Segregazione dei compiti:

le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono demandate dalla Direzione della società Responsabile del settore informatico a garanzia della corretta gestione e del *presidio* continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi da parte degli utenti.

c) Attività di controllo:

le principali attività di controllo previste dalle policy interne in materia di sicurezza informatica sono le seguenti:

- utilizzo di password, da modificare ogni tre mesi oppure entro la differente tempistica stabilita dalla Società al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni;

- protezione dei server e delle postazioni di lavoro della Società attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;
- esecuzione di operazioni di backup settimanali dei dati.

In ossequio ai principi di controllo e di segregazione dei compiti sopra esposti, la Società impone che le attività di installazione del software nelle postazioni di lavoro e nei server sia curata esclusivamente dal Responsabile del settore informatico oppure da soggetti dotati di specifiche abilitazioni da quest'ultimo delegati.

A tale proposito il C.d.A. nomina, come abbiamo visto, un Responsabile del settore informatico munito di adeguata esperienza e formazione in materia.

E – La tutela della riservatezza dei dati

La Società, nel rispetto di quanto previsto dal codice della Privacy così come novellato ed integrato dal GDPR provvede al trattamento dei dati nel totale rispetto delle norme vigenti, adeguandosi di volta in volta alle modifiche normative introdotte a livello nazionale e UE.

Pertanto la Società ha dotato la propria struttura di un sistema di autenticazione informatica con le seguenti caratteristiche:

- 1) il sistema si basa su credenziali di autenticazione che impongono agli incaricati il superamento di una procedura per poter provvedere al trattamento dei dati;
- 2) le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione del soggetto operante ed in suo possesso esclusivo, con associazione di una o più credenziali ad ogni incaricato, il quale è tenuto ad assicurarne la sicurezza;
- 3) il codice di identificazione non può essere assegnato ad utenti ed incaricati diversi da coloro per i quali è stato creato ed ai quali è stato assegnato originariamente e andrà disattivato qualora non fosse utilizzato per un

periodo di sei mesi, oltre naturalmente al caso in cui gli assegnatari dovessero perdere le qualità necessarie per il trattamento dei dati;

- 4) il sistema è completato dalle disposizioni in tema di autorizzazione all'accesso alle credenziali da parte di sostituti in caso di prolungata assenza dell'incaricato, dalla disciplina sulla custodia delle credenziali e da quella che prevede il sistema di autorizzazioni per gli incaricati, oltre alle regole relative alla protezione dei dati con strumenti elettronici da aggiornare periodicamente.

Inoltre, per ciò che riguarda strettamente la scelta, l'acquisto, l'installazione e l'utilizzo di prodotti, programmi, software e banche dati, devono essere osservate le direttive del Responsabile del Settore informatico e della Privacy della Società, il quale provvede a verificare il corretto funzionamento dei *presidi* di controllo dei sistemi informatici all'interno della società, curando che le reti, l'hardware ed il sistema nel suo complesso sia idoneo e funzionante per lo svolgimento delle attività della Società

In ogni caso è assolutamente vietato modificare le configurazioni dei software e dell'hardware aziendali fornite dalla Società, con divieto altresì di connessione e di consultazione di siti internet che comportino la violazione delle norme in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Con riferimento a tali *processi* vengono qui richiamati i *presidi* predisposti dalla Società con riferimento ai reati informatici per tutto ciò che riguarda la gestione dei sistemi informatici, le procedure per l'assegnazione, la gestione di credenziali di accesso e di autorizzazione personali (username e password), il divieto di alterare o manomettere i programmi acquistati dalla Società.

Il *livello di rischio* riferito alla commissione dei reati oggetto della presente sezione è stimabile come *basso*.

– 3 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter)

A – Le fattispecie penali richiamate

– artt. 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 c.p.: associazione per delinquere aggravata, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso e sequestro di persona a scopo di estorsione;

– delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare le associazioni mafiose, nonché art. 74 D.P.R. 309/1990 e art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p., nei limiti del richiamo dell’art. 24-ter.

B – I soggetti coinvolti e i processi sensibili

I *soggetti coinvolti* sono gli amministratori e i soggetti con poteri di rappresentanza, i responsabili degli acquisti e dell’amministrazione, i responsabili operativi e i terzi che operano per conto della Società, inclusi appaltatori, fornitori, intermediari e consulenti.

I *processi sensibili* riguardano qualifica e gestione dei fornitori, appalti e subappalti, affidamento di lavori e servizi, gestione dei rapporti con intermediari, pagamenti, sponsorizzazioni, concessioni e ogni rapporto con controparti non adeguatamente conosciute.

C – I presidi e le procedure

I *presidi* consistono in due diligence e qualificazione delle controparti, tracciabilità contrattuale e finanziaria, segregazione delle funzioni, clausole 231, verifiche su subappalto e titolarità effettiva quando pertinenti, divieto di pagamenti anomali e flussi informativi all’OdV.

D – Il livello di rischio e la motivazione

Il rischio è valutato molto basso sulla base delle informazioni disponibili e dell’attività dichiarata, ma non inesistente: la natura degli appalti, dei servizi esternalizzati e degli approvvigionamenti impone di mantenere controlli sulle

controparti e di riaprire la valutazione in presenza di indicatori di infiltrazione o di rapporti transnazionali complessi.

– 4 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis)

A – Le fattispecie penali richiamate

Le fattispecie penali richiamate dall'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001 astrattamente configurabili nelle attività della Società stabiliscono il divieto di porre in essere le condotte che si descrivono di seguito:

– artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 c.p.: falsificazione, alterazione, spendita o uso di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, comprese le ipotesi di spendita di valori ricevuti in buona fede, secondo le rispettive condotte tipiche;

– artt. 473 e 474 c.p.: contraffazione, alterazione, uso e messa in circolazione di marchi, segni distintivi e opere dell'ingegno o prodotti industriali con segni contraffatti, nei casi richiamati dall'art. 25-bis.

B – La mappatura delle aree di rischio e dei *processi sensibili*; i *presidi* e le procedure

Nell'ambito delle attività svolte dalla Società, si può ritenere che il rischio di commissione dei cosiddetti reati nummari sia *insussistente* per tutte le condotte richiamate dal Decreto, ad eccezione di quelle previste dall'art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede).

Per tale ultima ipotesi il rischio astrattamente esiste perché nell'attività di vendita al pubblico di skipass, che ha rilievo centrale per la Società, il denaro contante è un mezzo di pagamento ancora diffuso, mentre per tutte le altre attività della Società costituisce un mezzo di pagamento utilizzato per importi limitatissimi ed in occasioni del tutto marginali ed anche la piccola cassa di servizio esistente presso la Società viene raramente utilizzata per far fronte a

piccoli pagamenti; inoltre gli importi ivi contenuti e movimentati sono di entità assai esigua.

Coloro che in via ipotetica potrebbero compiere il reato in esame sono gli addetti alle casse per la vendita di skipass, nonché il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e il Direttore Amministrativo.

Il *processo sensibile* è identificabile nella ricezione e nella gestione dell'incasso per la vendita di skipass, sostanzialmente unica operazione della Società che prevede il possibile uso di denaro contante.

Il livello del rischio è comunque *molto basso*, perché la Società ha dotato tutti i punti vendita di skipass di apparecchiature per il riconoscimento delle banconote false ed ha fornito istruzioni precise ai propri dipendenti che operano alle casse, imponendo loro come *presidio* il rispetto della normativa in materia e del M.O.G., oltre all'osservanza delle seguenti regole di condotta:

- tutti coloro che incassano materialmente banconote da terzi per conto della Società dovranno prestare particolare attenzione, non potendo in genere conoscere personalmente la clientela, dovranno effettuare un controllo scrupoloso delle banconote ricevute, al fine di individuare eventualmente quelle che sono o si sospetta possano essere false;
- utilizzare puntualmente le apparecchiature in dotazione presso le casse per l'attività di identificazione delle banconote, segnalando immediatamente qualunque guasto che ne impedisca l'uso;
- provvedere alla consegna immediata delle banconote false al Responsabile dell'Ufficio Contabilità, il quale dovrà provvedere a sua volta senza indugio alla loro consegna presso uno sportello bancario, o all'immediata segnalazione alla locale Caserma dei Carabinieri od altro organo di Polizia Giudiziaria per gli atti di loro competenza.

– 5 – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1)

A – Le fattispecie penali richiamate

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-bis.1., con cui i delitti contro l'industria e il commercio sono entrati a far parte dei reati presupposti contenuti nel Decreto.

I reati sopra citati astrattamente configurabili nelle attività svolte dalla Società sono i seguenti:

- art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria e del Commercio, delitto commesso con l'utilizzo di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;

- art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza, delitto commesso attraverso la condotta di chi pone in essere, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, di atti di concorrenza con violenza o minaccia. L'ipotesi è aggravata qualora gli atti di concorrenza riguardino un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici;

- art. 514 c.p., frodi contro le industrie nazionali: messa in vendita o circolazione di prodotti industriali con segni contraffatti o alterati, quando ne derivi nocimento all'industria nazionale;

- art. 515 c.p., frode nell'esercizio del commercio: consegna al compratore di una cosa per un'altra o diversa per origine, provenienza, qualità o quantità;

- art. 517 c.p., vendita di prodotti industriali con segni mendaci; art. 517-ter c.p., fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;

- art. 517-quater c.p., contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari; art. 517-octies, quarto

comma, c.p., condotte organizzate e continuative dirette alla commissione dei delitti del patrimonio agroalimentare.

B – La mappatura delle aree di rischio e dei *processi sensibili*; i *presidi* e le procedure

La Società, anche tramite AMA Stay e i servizi di ristorazione e somministrazione eventualmente gestiti o affidati a terzi, acquista, riceve, conserva, prepara, presenta e mette a disposizione alimenti, acque e bevande. Sono pertanto da valutare, oltre alle condotte di cui agli artt. 513 e 513-bis c.p., le fattispecie richiamate dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001: artt. 514, 515, 517, 517-ter, 517-quater e 517-octies, quarto comma, c.p. L'art. 516 c.p. è indicato esclusivamente per completezza storica, poiché risulta abrogato dalla L. 21 aprile 2026, n. 75 e non costituisce più un reato-presupposto vigente.

Appare davvero *molto basso* anche il rischio che possa verificarsi una delle condotte previste dagli articoli 513 e 513-bis; l'*area di rischio* è identificabile in attività degli Amministratori e del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo che possano turbare l'esercizio di attività industriale e commerciale.

Quanto ai *processi sensibili* questi si identificano in tutti quelli diretti all'indirizzo e svolgimento dell'attività per quanto riguarda le modalità con le quali la Società agisce sul mercato.

Pertanto si ritiene che il M.O.G. nel suo insieme, gli obblighi gravanti sugli Amministratori dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo in forza del mandato loro conferito, le procedure acquisti ed il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni da parte di chiunque operi nell'interesse della Società costituiscano *presidi* idonei alla prevenzione del rischio di verifica di uno dei reati compresi nella presente sezione.

C – Il *presidio* specifico dei processi agroalimentari di AMA Stay

Soggetti coinvolti nei processi gestiti direttamente da AMA Stay: il Presidente del C.d.A., il Direttore dell'hotel e gli altri soggetti con poteri di spesa o di approvvigionamento, i Preposti responsabili della ristorazione e del magazzino,

gli addetti alla ricezione, conservazione, preparazione e somministrazione degli alimenti, il personale addetto al marketing.

Processi sensibili gestiti direttamente da AMA Stay: definizione dell'offerta e dei menu, acquisto o ricezione delle materie prime, verifica di origine, provenienza, qualità e quantità, tracciabilità e conservazione, gestione delle temperature, preparazione e somministrazione, informazioni rese alla clientela, gestione dei reclami e blocco dei prodotti non conformi.

Presidi per i processi gestiti direttamente: separazione tra acquisto, ricezione, preparazione e pagamento; ordini e fatture coerenti con la merce ricevuta; tracciabilità dei lotti e delle certificazioni DOP, IGP o biologiche; procedure HACCP e registrazioni dei controlli; segregazione dei prodotti non conformi; formazione degli addetti; conservazione delle evidenze e comunicazione all'Organismo di Vigilanza degli eventi rilevanti.

Processi affidati a fornitori esterni: qualifica e selezione del fornitore, definizione delle specifiche contrattuali, verifica delle autorizzazioni e delle certificazioni, controllo documentale e a campione sulla merce e sui servizi ricevuti, tracciabilità delle consegne e dei lotti, gestione delle non conformità, dei reclami e degli eventuali subfornitori. L'affidamento a terzi non elimina l'esposizione organizzativa della Società: richiede clausole di conformità al Modello, facoltà di verifica, obbligo di segnalazione e sospensione del rapporto in caso di irregolarità. Gli artt. 517-sexies e 517-septies c.p., non richiamati dall'art. 25-bis.1 del Decreto, restano indicati come rischi operativi agroalimentari pur sempre da controllare; l'art. 517-octies IV comma (circostanze aggravanti) rileva invece nei limiti del richiamo espresso del Decreto.

Il livello di rischio, giusti i presidi sopra richiamati, si ritiene *basso*.

– 6 – REATI SOCIETARI (art. 25-ter)

A – Le fattispecie penali richiamate

Il D.Lgs. n. 231/2001 richiama una serie di reati, che il codice civile individua come reati societari, per alcuni dei quali sussiste il rischio che possano essere

commessi da uno dei soggetti indicati nell'art. 5 del Decreto, con conseguente punibilità della Società al ricorrere delle condizioni stabilite dal Decreto.

I reati presupposti sopra citati, dopo le modifiche al codice civile introdotte con la legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", con le quali sono anche state aumentate le quote previste a carico dei trasgressori per gli articoli oggetto di modifica, sono i seguenti:

- artt. 2621 e 2621-bis c.c.: false comunicazioni sociali e fatti di lieve entità;
- art. 2622 c.c.: false comunicazioni sociali delle società quotate e delle società equiparate;
- art. 2625, comma 2, c.c.: impedito controllo;
- artt. 2626, 2627 e 2628 c.c.: indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve e illecite operazioni sulle azioni o quote sociali;
- art. 2629 c.c.: operazioni in pregiudizio dei creditori; art. 2629-bis c.c.: omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- art. 2632 c.c.: formazione fittizia del capitale; art. 2633 c.c.: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- art. 2635 c.c.: corruzione tra privati; art. 2635-bis c.c.: istigazione alla corruzione tra privati;
- art. 2636 c.c.: illecita influenza sull'assemblea; art. 2637 c.c.: agiotaggio;
- art. 2638 c.c.: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- art. 54 D.Lgs. 19/2023: false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare nell'ambito delle operazioni transfrontaliere previste dalla normativa vigente. Gli artt. 2623 e 2624 c.c. sono riportati solo come riferimenti storici abrogati e non sono considerati reati-presupposto vigenti.

B – La mappatura delle aree di rischio e dei *processi sensibili*

La Funivie San Vigilio s.p.a. ritiene sussistente un rischio che i soggetti indicati dall'art. 5 comma 1 del Decreto possano porre in essere condotte in violazione delle norme sopra riportate ed ha quindi prestato particolare attenzione al contenuto delle norme citate nella valutazione dell'intensità e della gravità dei rischi e nell'identificazione delle aree di rischio e dei *processi sensibili*.

Va poi precisato che gli articoli 2623 e 2624 c.c., tutt'ora richiamati dal Decreto, sono stati abrogati rispettivamente dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262 e dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, anche se il testo dell'art. 2623 c.c. si trova trasfuso nell'art. 173-bis del Testo Unico Finanza (D. Lgs. n. 58/1998), rubricato proprio "falso in prospetto" ed in vigore dal 12 gennaio 2006.

Ma poiché la condotta di tale ultima fattispecie di reato è quella di "chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari", appare evidente che il rischio non sussiste nell'ambito della Funivie San Vigilio s.p.a..

Lo stesso vale per il reato di agiotaggio di cui all'art. 2637 c.c., perché non appare ipotizzabile il rischio che taluno possa *"provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari..."*.

Con la legge n. 69 del 27.05.2015 l'articolo 2622 del codice civile è stato sostituito dal seguente: «Art. 2622 (*False comunicazioni sociali delle società quotate*). - *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato*

regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Dunque, anche in questo caso, le fattispecie penali richiamate non appaiono applicabili in alcun modo alla Funivie San Vigilio s.p.a., con la conseguenza che tali ultime disposizioni non saranno oggetto di considerazione nei capitoli che seguono.

La Funivie San Vigilio s.p.a. ha individuato le *aree di rischio* nelle quali si potrebbe verificare la violazione delle norme sopra richiamate e, all'esito della mappatura, sono state rilevate quelle che seguono:

1. predisposizione e redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e delle relazioni periodiche infra-annuali, nonché predisposizione e redazione di

comunicazioni indirizzate ai soci, o al pubblico, aventi per oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

2. gestione del funzionamento ordinario della Società con riferimento specifico alla costituzione e al funzionamento dell'Assemblea;

3. esecuzione dei compiti spettanti ai soggetti (Amministratori, direttori generali, dirigenti, Sindaci e liquidatori) indicati nell'art. 2635 c.c.

4. gestione dei rapporti con i soci e tra gli Organi;

5. operazioni di aumento o di riduzione del capitale od operazioni che comunque possono incidere sull'integrità del capitale e operazioni sugli utili e sulla loro destinazione;

6. situazioni di conflitto di interessi degli Amministratori;

7. quantunque di scarsa rilevanza, la gestione delle attività connesse con operazioni transfrontaliere con società di capitali che hanno la sede o l'Amministrazione o il centro di attività principale nel territorio della UE;

8. gestione delle attività relative alla liquidazione della Società.

I *processi sensibili* individuati nell'ambito delle aree sopra rilevate possono essere così rappresentati:

a) annotazioni, registrazioni e tenuta in generale dei libri societari e contabili;

b) passaggi contabili e di valutazione diretti alla formazione del bilancio;

c) gestione ordinaria della contabilità;

d) rapporti con il Collegio Sindacale ed i Revisori;

e) predisposizione dei dati, dei documenti e degli elementi necessari per la predisposizione delle relazioni sociali e per fornire le dovute notizie ai soci;

f) predisposizione delle relazioni;

g) approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione da parte di soggetti delegati in relazione alle operazioni ordinarie e straordinarie, sul capitale sociale, alla gestione dei conferimenti, alla ripartizione degli utili e delle riserve ed alle operazioni sulle partecipazioni;

- h) svolgimento dell'attività contrattuale;
- i) costituzione e funzionamento delle assemblee;
- j) predisposizione ed attuazione del sistema delle deleghe.

C – I *presidi* e le procedure

I soggetti che astrattamente possono compiere i reati sopra descritti sono i componenti del C.d.A., il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, il Responsabile dell'Ufficio Contabilità, i Sindaci, i Revisori e i Liquidatori.

In via residuale si può ipotizzare la configurabilità di responsabilità concorrenti anche a carico di altri soggetti, tra i quali figurano coloro che svolgono la propria attività a supporto delle funzioni incaricate di provvedere alla predisposizione e alla redazione del bilancio, o a carico di coloro che svolgono l'attività di comunicazione di dati e di informazioni con un margine di discrezionalità. Questi soggetti in ogni caso sono obbligati al rispetto di quanto previsto in questa sede.

Inoltre sono soggetti punibili, e quindi destinatari diretti delle disposizioni della presente sezione, anche quei terzi che in ipotesi pongano in essere atti simulati o fraudolenti e alterino l'operato dell'assemblea, procurando un ingiusto profitto per sé o per altri, tanto che il Legislatore ha introdotto la modifica dell'articolo dettato per l'illecita influenza sull'assemblea con riferimento proprio alla soggettività attiva, ampliando la punibilità dai soli soci anche a terzi estranei che agiscano su delega dei medesimi.

Il grado di rischio riferito alla possibilità di commissione dei reati societari appare di livello *basso* perché il bilancio, documento per la cui predisposizione e redazione si potrebbero verificare con maggiore frequenza alcune delle condotte incriminate, è predisposto dagli uffici e dai soggetti identificati come competenti dalle procedure societarie e viene sottoposto alla valutazione di tutti i membri del C.d.A., attuandosi per questa via una valutazione incrociata di quanto ivi esposto. *Molto basso* può considerarsi il rischio connesso con le operazioni transfrontaliere.

La separazione delle funzioni e delle deleghe previste dall'Organigramma, il M.O.G. ed i controlli del Collegio sindacale e dei Revisori dei conti costituiscono ulteriori *presidi* predisposti per evitare il verificarsi di condotte vietate e produttive di danno per i terzi.

Con riferimento all'attività contrattuale i destinatari del M.O.G. dovranno attenersi alle procedure adottate dalla Società.

Inoltre, quale *presidio* ulteriore, la Società ha predisposto e utilizza tutti i libri sociali previsti dalla vigente normativa civilistica e fiscale, in particolare adottando i seguenti libri: libro verbale Assemblee, libro delibere C.d.A., libro verbali Collegio sindacale, libro verifiche O.d.V., libro inventari, registri Iva, libro giornale, libro soci, registro cespiti ammortizzabili. I sopra menzionati registri (tranne il registro del Collegio Sindacale e quello dell'OdV conservati dai suddetti soggetti), aggiornati secondo la tempistica e la modalità prevista dalla legge, sono conservati presso la sede legale della Società e a disposizione per visione da parte dei soggetti aventi diritto.

È onere della Società provvedere all'annotazione e registrazione completa di tutte le attività svolte, curando la totale rispondenza delle verbalizzazioni con quanto accaduto e curando le registrazioni contabili in modo rigidamente ossequioso dei documenti contabili acquisiti.

L'attività contabile viene svolta con sistema informatizzato al fine di ottenere un elevato livello di efficienza e di qualità delle registrazioni, avvalendosi la Società per la stampa di un centro elaborazioni dati. La Società garantisce inoltre la rispondenza di tutte le operazioni contabili ai principi fiscali e tributari vigenti, nonché lo svolgimento di attività di controllo e di verifica sull'operato, sulle verbalizzazioni, sulle registrazioni e più in genere sulla tenuta dei libri registri societari. Tutti i soggetti facenti capo alla Società hanno l'onere di prestare la più completa e totale disponibilità nel cooperare con il Collegio sindacale con l'O.d.V. per tutte le attività di controllo che i suddetti organi reputeranno opportuno eseguire, mettendo a disposizione, oltre che l'intera documentazione contabile e fiscale richiesta, anche qualsivoglia altro genere di atto e documento facente capo alla società.

– 7 – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-quater)

A – Le fattispecie penali richiamate

– delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, puniti secondo le soglie richiamate dall'art. 25-quater;

– delitti posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, richiamati dal comma 4 dell'art. 25-quater.

B – I soggetti coinvolti e i processi sensibili

I soggetti astrattamente coinvolti sono gli apicali, i responsabili dei pagamenti e degli acquisti, i gestori dei rapporti con enti e associazioni e i terzi che agiscono in nome o nell'interesse della Società.

I *processi sensibili* comprendono selezione delle controparti, pagamenti e donazioni (seppur la Società non ve ne faccia ricorso), sponsorizzazioni, gestione di eventi, accesso ai siti e alle strutture, rapporti con enti pubblici e uso di fornitori o intermediari esteri.

C – I presidi e le procedure

I *presidi* comprendono identificazione delle controparti, tracciabilità dei flussi, autorizzazione gerarchica di pagamenti e liberalità, divieto di operazioni anonime o incoerenti e segnalazione all'OdV di anomalie o richieste non giustificate.

D – Il livello di rischio e la motivazione

Il rischio è valutato *basso*: non risultano, sulla base dei documenti disponibili, attività finanziarie o operative con finalità di sostegno a organizzazioni terroristiche. L'esclusione di una concreta configurabilità richiede comunque il mantenimento dei *presidi* ordinari su pagamenti, donazioni e controparti.

– 8 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-quater.1)

A – Le fattispecie penali richiamate

– art. 583-bis c.p.: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e lesioni degli organi genitali femminili per finalità culturali o religiose, nei limiti della fattispecie richiamata dal Decreto.

B – I soggetti coinvolti e i processi sensibili

I soggetti astrattamente coinvolti sono gli amministratori, i responsabili del personale e chiunque organizzzi o gestisca servizi rivolti a ospiti o lavoratori, nonché eventuali terzi incaricati.

I *processi sensibili* sono la gestione del personale, le selezioni, l'accoglienza e l'organizzazione di servizi o attività eventualmente affidati a terzi. Si precisa che la Società non svolge attività sanitaria o assistenziale.

C – I presidi e le procedure

I *presidi* sono il divieto di condotte discriminatorie o lesive, la selezione di fornitori qualificati, le regole del Codice Etico, i canali di segnalazione e la tempestiva gestione di ogni segnalazione o notizia di fatto.

D – Il livello di rischio e la motivazione

Il rischio è valutato come *inesistente*, poiché non risultano attività sanitarie, assistenziali o culturali idonee a costituire il contesto tipico della fattispecie.

– 9 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25- quinqüies)

A – Le condotte richiamate; le aree di rischio e i processi sensibili

Tra le varie ipotesi delittuose richiamate dall'art. 25-*quinqüies* la Società ritiene che l'unica ipotesi da prendere in considerazione è quella sanzionata

dall'art. 603-bis c.p. che concerne l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro.

Per tale motivo l'*area di rischio* in questione concerne i rapporti contrattuali con i lavoratori subordinati e in particolare il reclutamento di manodopera e il ricorso alla intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento.

Il *processo sensibile* è identificabile nella gestione dei rapporti di cui sopra con particolare attenzione alla fase della iniziale della ricerca dei lavoratori.

B – I soggetti coinvolti ed i presidi

I soggetti che potenzialmente possono vedersi coinvolti nella fattispecie della quale trattasi sono il Presidente del C.d.A. quale Datore di lavoro, il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo e coloro che prendono parte alla valutazione, assunzione e collocamento dell'eventuale lavoratore.

Tra i *presidi* di maggiore rilevanza pare opportuno segnalare la normativa in materia di assunzione dei lavoratori subordinati, i principi specificamente richiamati dal Modello di Organizzazione e Gestione, il programma gestionale del personale e la separazione delle funzioni tra il Datore di Lavoro e il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo. In particolar modo con quest'ultima separazione si può esercitare un'attenta verifica dell'operato.

Anche alla luce dei dati storici, il *livello di rischio* si può ritenere *molto basso*.

– 10 – ABUSI DI MERCATO (art. 25-sexies)

A – Le fattispecie penali richiamate

– reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), richiamati dall'art. 25-sexies.

B – I soggetti coinvolti e i processi sensibili

I *soggetti coinvolti* sarebbero gli amministratori, i dirigenti o responsabili che disponessero di informazioni privilegiate o potessero influenzare operazioni su strumenti finanziari, oltre agli eventuali consulenti coinvolti.

I *processi sensibili* riguardano eventuali operazioni su strumenti finanziari, comunicazioni societarie price-sensitive, gestione di informazioni riservate e rapporti con intermediari o investitori.

C – I presidi e le procedure

I *presidi* comprendono verifica preliminare dell'eventuale status di emittente o della negoziazione di strumenti finanziari, segregazione delle informazioni, autorizzazione delle comunicazioni societarie e divieto di operare o comunicare sulla base di informazioni privilegiate.

D – Il livello di rischio e la motivazione

Il rischio è valutato come *inesistente* per l'assenza di evidenze di strumenti finanziari quotati, attività di emittente o operazioni di mercato; la valutazione deve essere riaperta se la Società acquisisce tale status o compie operazioni soggette al TUF.

**– 11 – OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies)****A – Le condotte richiamate; le aree di rischio e i processi sensibili**

Le norme richiamate dal D.Lgs. 231/2001 nell'art. 25-septies sono contenute negli artt. 589 (omicidio colposo) e 590, terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale e riguardano fatti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Con riguardo al profilo specifico dell'individuazione delle *aree di rischio* e dei *processi sensibili* in materia di tutela della sicurezza e della salute sul luogo di

lavoro si ritiene che sia ipotizzabile la sussistenza di rischi in ogni ambito ed attività aziendale, tanto da rendere impossibile la definizione di aree e processi, secondo l'approccio metodologico seguito nel Modello.

Tale valutazione discende dalla considerazione che il rischio di commissione dei reati oggetto del presente capitolo è potenzialmente esistente in tutte le attività operative svolte dai lavoratori subordinati o da Collaboratori all'interno della sede o delle aree di lavoro in cui opera la Funivie San Vigilio s.p.a.

Resta da distinguere il grado di rischio sia in termini di probabilità che possa verificarsi uno dei reati previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sia in termini di gravità delle conseguenze dell'eventuale violazione, che può essere valutato in modo assai diverso a seconda delle attività aziendali, pertanto anche il sistema dei controlli strutturato per limitare la gravità dei rischi è articolato e tiene conto della realtà aziendale.

Le *aree di rischio* di maggiore rilevanza sono senza dubbio quelle in cui opera il personale della Società per la costruzione eventuale di impianti o per la predisposizione di piste da sci e per la manutenzione di immobili, impianti e piste, mentre il rischio è sensibilmente inferiore per le attività svolte in ufficio, dove comunque il rischio di commissione di uno dei reati in esame, seppur meno rilevante, non può essere escluso.

I principali *processi sensibili* si identificano come segue:

- tutte le attività lavorative attinenti le costruzioni, i montaggi, le manutenzioni, le lavorazioni piste e quant'altro assimilabile;
- predisposizione del Dvr;
- scelta e nomina del Rspp e del Medico competente;
- riunioni periodiche del Spp;
- scelta e nomina dei Preposti;
- identificazione e gestione budget annuale in materia di salute, sicurezza e prevenzione;
- predisposizione del piano annuale per la sicurezza (p.a.s.);

- formazione ed aggiornamento dei lavoratori tramite predisposizione del piano di informazione e formazione (p.i.f.);
- scelta e manutenzione Dpi;
- identificazione delle misure di sicurezza.

Per quanto concerne i *soggetti coinvolti* nella gestione dei rischi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si possono individuare il Datore di Lavoro, in via residuale i restanti membri del CdA, i Preposti, in via eventualmente concorsuale il Rspp, gli appaltatori.

Il livello complessivo del rischio sui reati in questione deve essere definito non solo sulla base delle condotte che effettivamente i lavoratori pongono in essere, dalle quali potrebbe sorgere una stima del rischio verso un livello alto, ma anche tenendo conto dell'attenzione della Società verso la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché dell'andamento storico dei sinistri in azienda, che, grazie proprio alle politiche aziendali verso la sicurezza, ha fatto registrare nel corso dell'ultimo ventennio infortuni di numero e di entità particolarmente limitati, tanto da poter essere definito come *medio-alto*.

B – Il richiamo ai documenti del SGSL, i *presidi* e le procedure

La Società con riferimento allo specifico tema della sicurezza dei lavoratori intende coordinare il proprio M.O. con la disciplina interna in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, comprendendo tutti i documenti, le regole, le disposizioni e le procedure elaborate dall'Azienda in tema di "*Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro*".

La Società con riferimento alla normativa esistente ed in particolare a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni, richiama i seguenti documenti ed aspetti, i quali fanno tutti parte della propria disciplina interna e valgono altresì quali *presidi* e che come tali vanno conosciuti ed osservati da chiunque operi al suo interno:

- 5) Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e riferito all'organizzazione aziendale, ai

luoghi di lavoro e alle mansioni, con l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e del programma di miglioramento.

6. L'elenco delle funzioni e dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente.
7. Le regole per l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi).
8. Le disposizioni in tema di sicurezza individuate per ciascuna mansione, ed il controllo della loro concreta applicazione.
9. Le disposizioni relative all'uso delle attrezzature, impianti e luoghi di lavoro.
10. Le disposizioni in tema di prevenzione degli incendi, emergenze, di evacuazione dei lavoratori, di pronto soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione del RLS.
11. Le disposizioni in materia di attività di sorveglianza sanitaria.
12. Le disposizioni in materia di concreta attuazione del p.i.f.
13. L'acquisizione della documentazione e certificazioni obbligatorie per legge.
14. Il rispetto della tempistica per le periodiche verifiche dell'applicazione dell'efficacia delle procedure adottate.

Il rispetto di tutte le norme esistenti in tema di salute e sicurezza, finalizzate a prevenire eventi in danno dei lavoratori, costituisce assoluta priorità per la Società e per tutti coloro che a qualsivoglia titolo prestino la propria attività in suo favore.

E' interesse della Società imporre a tutti i soggetti che svolgono attività alle dipendenze ovvero in nome e per conto della stessa il rispetto delle norme esistenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché il rispetto della disciplina interna elaborata a tutela dei lavoratori.

La Società è impegnata ad assicurare ai propri dipendenti e collaboratori ambienti, condizioni e strumenti di lavoro idonei a salvaguardarne la salute, la sicurezza e l'integrità fisica e morale, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, al fine di impedire che possano venire poste in essere le condotte in esame.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, sia operativo che apicale, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri:

- evitare i rischi per i lavoratori;
- individuare e valutare i rischi che non possono essere evitati;
- prevenire e limitare i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature, dei mezzi e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare per quanto è possibile l'esposizione del lavoratore a qualsivoglia agente dannoso e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della scienza e della tecnica- sostituire progressivamente, per quanto è possibile, ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente di previsioni che integrino la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori curandone costantemente la informazione e la formazione tramite il p.i.f.

Tali principi sono utilizzati dalla Società per adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e di mezzi necessari.

Ai fini della puntuale e rigida applicazione della normativa in materia e di quanto previsto nel corrente Modello di Organizzazione e Gestione, il Datore di Lavoro nomina un Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (Rspp), il quale dovrà essere scelto nell'ambito di soggetti muniti di comprovata esperienza e competenza professionale nel campo e resterà in carico sino a revoca.

C – Ruoli, deleghe di funzioni e gestione degli appalti

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro è organizzata secondo le responsabilità, le competenze e i poteri effettivamente attribuiti ai soggetti che operano nell'organizzazione della Società. Il riferimento organizzativo primario è l'Organigramma aziendale, richiamato dalla Parte Generale, art. 5 – "L'Organigramma"; per la ricostruzione dei processi esposti e del relativo livello di rischio si considera inoltre la Matrice dei rischi. I presidi operano in coordinamento con la Parte Generale, art. 6 – "La Governance della Società; il Collegio Sindacale", art. 7 – "L'Organismo di Vigilanza", art. 8 – "Flussi informativi, segnalazioni e whistleblowing", art. 10 – "L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008" e art. 11 – "Il sistema disciplinare".

Le nomine, gli incarichi e le attribuzioni devono essere formalizzati e resi conoscibili ai destinatari mediante l'Organigramma, gli atti di nomina, gli incarichi e le relative comunicazioni. Per ciascun ruolo devono risultare, in relazione alle funzioni assegnate, i compiti, i poteri di intervento, le linee di riporto e, ove necessario, le risorse economiche e organizzative disponibili. Costituiscono presidi documentali, nella denominazione risultante dalla disciplina interna: il DVR; l'elenco delle funzioni e dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente; le regole per l'uso dei DPI; il P.A.S.; il P.I.F.; le disposizioni specifiche per mansione, attrezzature, prevenzione incendi, emergenze, evacuazione, pronto soccorso e gestione degli appalti; la documentazione e le certificazioni obbligatorie. Il C.d.A. assicura le decisioni di governance e l'approvazione delle risorse di competenza, compreso il budget annuale per salute, sicurezza e prevenzione e, per i profili di attuazione e autonomia dell'OdV, il budget M.O.G./OdV previsto dalla Parte Generale, art. 1. L'Organigramma costituisce il documento di riferimento per verificare la segregazione delle funzioni, la titolarità delle decisioni e i limiti di intervento; gli atti del C.d.A. e le relative delibere costituiscono l'evidenza delle decisioni e delle approvazioni.

Ove il Datore di Lavoro conferisca deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza, la delega deve risultare da atto scritto recante data certa, individuare un soggetto dotato di adeguata professionalità ed esperienza, attribuire i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla funzione e l'autonomia di

spesa necessaria, essere accettata per iscritto e ricevere adeguata e tempestiva pubblicità. La funzione o il soggetto incaricato della gestione amministrativa degli atti conserva nel fascicolo delle deleghe l'atto, l'accettazione, la documentazione relativa ai requisiti, l'evidenza dei poteri e la comunicazione ai destinatari.

Restano in capo al Datore di Lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR e la designazione del Rspp, in quanto obblighi non delegabili. Il Datore di Lavoro assicura inoltre che il DVR sia coerente con l'organizzazione, i luoghi e le mansioni effettivamente presenti e che gli aggiornamenti siano coordinati con la Matrice dei rischi, il Piano Annuale per la Sicurezza (P.A.S.) e le modifiche organizzative o operative. Il Rspp fornisce il supporto tecnico di competenza; il Medico competente presidia gli adempimenti di sorveglianza sanitaria; l'RI è coinvolto nelle consultazioni previste; i Preposti e gli addetti alla gestione delle emergenze operano nei limiti degli incarichi ricevuti. Le eventuali deleghe e subdeleghe sono censite, aggiornate in caso di variazione organizzativa e rese disponibili per le verifiche interne e per i flussi informativi verso l'OdV.

I Preposti, secondo le attribuzioni loro conferite e risultanti dall'Organigramma e dagli atti di incarico, sovrintendono e vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge e aziendali, sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI e sull'accesso alle zone esposte a rischio grave e specifico. Essi costituiscono il primo livello di controllo sulle attività di costruzione, montaggio, manutenzione e lavorazione delle piste; registrano o fanno registrare le verifiche previste, segnalano le non conformità al Datore di Lavoro o al responsabile gerarchico e coinvolgono il Rspp per gli aspetti tecnici. In caso di persistenza dell'inosservanza o di pericolo, impartiscono le necessarie indicazioni e, quando necessario, interrompono temporaneamente l'attività.

Nell'affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici, subappaltatrici o lavoratori autonomi, la funzione aziendale che gestisce l'affidamento opera con il coinvolgimento del Datore di Lavoro e dei responsabili tecnici competenti, secondo l'Organigramma e le deleghe vigenti. Il presidio è costituito dalla procedura di qualificazione e controllo richiamata dalla disciplina interna, dai contratti, dalla documentazione di coordinamento e dai controlli

eseguiti presso il terzo; qualora la documentazione aziendale utilizzi una denominazione o un codice procedurale specifico, tale denominazione prevale e deve essere riportata nel fascicolo dell'affidamento. La gestione deve assicurare almeno:

- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa o del lavoratore autonomo in relazione all'oggetto dell'affidamento;
- l'acquisizione e la verifica della documentazione richiesta dalla normativa e dalle procedure aziendali;
- la comunicazione dei rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro e delle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatore e subappaltatori, con individuazione delle interferenze e delle misure necessarie per eliminarle o ridurle al minimo;
- la predisposizione, ove prevista, del DUVRI o della documentazione alternativa consentita dalla normativa applicabile, nonché il suo aggiornamento in relazione all'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- l'indicazione nei contratti dei costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi interferenziali, secondo quanto previsto dalla legge, e la verifica della loro congruità e corretta gestione;
- il controllo degli accessi e della presenza del personale dell'appaltatore, compresa la verifica dell'esposizione della tessera di riconoscimento ove prevista e dell'individuazione dei preposti dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice;
- la gestione delle non conformità dell'appaltatore e, nei casi di pericolo grave o di mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza, la sospensione dell'attività e l'attivazione delle misure correttive.

È vietato affidare o consentire l'esecuzione di attività senza aver completato i controlli di qualificazione e coordinamento richiesti, scegliere l'appaltatore sulla sola base del prezzo quando ciò comporti il sacrificio delle misure di sicurezza,

omettere la valutazione dei rischi interferenziali quando dovuta o tollerare l'accesso e l'operatività di soggetti privi dei requisiti, delle informazioni, della formazione o delle autorizzazioni necessarie. Nel fascicolo dell'affidamento devono essere rintracciabili almeno la richiesta o autorizzazione dell'affidamento, la verifica dei requisiti, il contratto, la documentazione sui rischi e sulle interferenze, le eventuali autorizzazioni di accesso, i verbali o report di coordinamento e gli esiti dei controlli.

D – Controlli, audit, flussi informativi verso l'OdV e rinvio al sistema disciplinare

La Società assicura, in coordinamento con la Parte Generale, art. 10 – “L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008”, un sistema di controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il sistema distingue: (i) controlli di linea svolti dai responsabili e dai Preposti; (ii) verifiche tecniche e documentali svolte dalle funzioni competenti con il supporto del Rspp e del Medico competente per i rispettivi ambiti; (iii) audit e riesami promossi dalla Società e dall'OdV per i profili di propria competenza. Ogni livello deve essere proporzionato al rischio e deve produrre evidenze verificabili.

I controlli di linea sono svolti dai responsabili delle attività e dai Preposti nell'ambito delle rispettive competenze e riguardano, tra l'altro, l'applicazione delle istruzioni di lavoro, l'uso dei DPI, lo stato delle attrezzature e degli impianti, il rispetto delle delimitazioni e delle condizioni di accesso, la gestione delle emergenze e l'esecuzione delle attività di manutenzione e di controllo previste. Il responsabile del controllo indica l'attività verificata, la data, l'area o la mansione interessata, l'esito e le eventuali anomalie. Le anomalie sono segnalate senza ritardo al superiore gerarchico e al Rspp per gli aspetti tecnici; quando necessario, l'attività è sospesa sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le verifiche tecniche e gli audit sono programmati dalla Società sulla base della valutazione dei rischi e comprendono, per quanto applicabile, impianti, piste, attrezzature, luoghi di lavoro, cantieri e attività affidate a terzi. Il programma di verifica è predisposto dalla funzione competente con il supporto

del Rspp e, per i profili di competenza, del Medico competente; definisce ambito, responsabile, frequenza, criteri, documenti da esaminare, modalità di campionamento e destinatari degli esiti. L'OdV può richiedere verifiche mirate o partecipare alla definizione dell'ambito quando ciò sia necessario per valutare l'attuazione del Modello.

Ogni verifica deve produrre evidenza documentale sufficiente a dimostrare l'attività svolta, l'esito, le eventuali non conformità, il responsabile dell'azione correttiva e il termine previsto per la chiusura. I risultati sono raccolti nei registri delle attività di controllo e, quando riguardano decisioni o autorizzazioni di governance, sono raccordati ai verbali e alle delibere del C.d.A. La funzione competente assegna la non conformità, valuta la gravità e l'urgenza, individua l'azione correttiva e verifica la chiusura; le non conformità non chiuse nei termini, ripetute o con impatto significativo sono sottoposte al Datore di Lavoro e trasmesse all'OdV secondo i flussi previsti.

Devono essere conservate e rese disponibili per le verifiche, secondo le regole aziendali di conservazione e accesso, almeno le evidenze relative a:

- DVR, aggiornamenti, misure di prevenzione e programmi di miglioramento;
- nomine, incarichi, deleghe, subdeleghe, poteri e relative comunicazioni;
- formazione, informazione e addestramento, comprese le verifiche di apprendimento e le registrazioni dell'addestramento pratico;
- manutenzione, controlli e verifiche periodiche di impianti, attrezzature, luoghi di lavoro e DPI;
- prove di emergenza, verbali delle riunioni periodiche, consultazioni dell'RI e azioni conseguenti;
- sorveglianza sanitaria e giudizi di idoneità, nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari e con trasmissione all'OdV esclusivamente delle informazioni aggregate o organizzative necessarie;
- qualificazione degli appaltatori, contratti, documentazione di coordinamento, DUVRI ove previsto e controlli eseguiti presso i terzi;

- infortuni, incidenti, mancati infortuni, malattie professionali, prescrizioni o provvedimenti degli organi di vigilanza e relative azioni correttive.

I flussi informativi verso l'OdV sono disciplinati in coordinamento con la Parte Generale, art. 7 – “L'Organismo di Vigilanza”, art. 8 – “Flussi informativi, segnalazioni e whistleblowing” e art. 10 – “L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008”. Il responsabile del presidio o il soggetto che viene a conoscenza dell'informazione assicura la trasmissione all'OdV secondo competenza e senza alterare la documentazione originaria. I flussi comprendono almeno:

- con cadenza periodica, almeno nell'ambito del riesame annuale, il programma e gli esiti dei controlli e degli audit, l'andamento degli infortuni e dei mancati infortuni, gli aggiornamenti sullo stato delle azioni correttive, le attività formative e di addestramento, le principali attività di manutenzione e le criticità relative agli appalti;
- a evento, senza ritardo, gli infortuni soprattutto se gravi, gli eventi potenzialmente gravi, le malattie professionali, le prescrizioni o contestazioni degli organi di vigilanza, i provvedimenti di sospensione o interdizione, le violazioni significative delle procedure, le situazioni di potenziale pericolo grave, le carenze formative rilevanti e le non conformità di appaltatori o subappaltatori; la segnalazione indica, per quanto disponibile, fatto, luogo, data, soggetti e funzioni coinvolti, misura immediata adottata, responsabile della gestione, azioni correttive adottate, eventuali interventi sul DVR;
- in occasione di variazioni organizzative o operative significative, le nuove nomine o cessazioni di ruoli rilevanti, le deleghe e subdeleghe, le modifiche del DVR, della matrice dei rischi o del P.A.S., l'introduzione di nuove tecnologie o attrezzature e le modifiche delle procedure di sicurezza;
- ogni informazione o segnalazione ricevuta attraverso i canali previsti dal Modello, inclusa la casella vigilanza@funiviesanvigilio.it e la procedura Whistleblowing, assicurando la riservatezza, la tracciabilità degli accessi e il divieto di ritorsione secondo la disciplina applicabile e la Parte Generale. Le segnalazioni sono trattate secondo il loro oggetto: l'OdV riceve quelle rilevanti per il funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello, senza sostituirsi ai responsabili della gestione tecnica della sicurezza.

L'OdV può richiedere documenti, dati e chiarimenti, effettuare verifiche e proporre approfondimenti o audit mirati, anche mediante accesso ai registri delle attività di controllo, al DVR e ai relativi aggiornamenti, agli atti di nomina e delega, al P.A.S., al P.I.F., alla documentazione degli appalti, ai verbali delle riunioni periodiche, alle evidenze manutentive e alle azioni correttive. Le funzioni destinarie delle richieste collaborano, indicando il responsabile della risposta e il termine di evasione. Le attività dell'OdV si coordinano con i controlli svolti dalle funzioni aziendali e non sostituiscono le responsabilità proprie del Datore di Lavoro, dei dirigenti, dei Preposti, del Rspp, del Medico competente e degli altri soggetti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolo, delle procedure di sicurezza, delle istruzioni operative e degli obblighi di collaborazione, segnalazione e vigilanza costituisce violazione del Modello ed è soggetto al sistema disciplinare applicabile secondo competenza, proporzionalità e le garanzie previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Rilevano, a titolo esemplificativo, il mancato uso dei DPI, l'omessa vigilanza del Preposto, la mancata attuazione delle misure previste dal DVR, l'omessa registrazione dei controlli, l'inosservanza delle prescrizioni di qualificazione e coordinamento degli appaltatori, l'omessa trasmissione di un flusso dovuto e la ritorsione o interferenza vietata rispetto a una segnalazione.

Per i dirigenti e gli altri soggetti apicali, le violazioni delle misure di sicurezza, dei poteri e delle procedure previste dal Modello sono valutate secondo il sistema disciplinare e possono rilevare anche in caso di omessa adozione, omessa attuazione o omessa vigilanza sui presidi di competenza. Nei rapporti con appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi, i contratti devono prevedere obblighi di rispetto delle regole di sicurezza, cooperazione e coordinamento, consegna della documentazione richiesta, facoltà di contestazione e, in relazione alla gravità della violazione, sospensione dell'attività, esclusione dall'affidamento, risoluzione o richiesta di risarcimento, secondo le clausole contrattuali e la disciplina applicabile.

Il presente capitolo e i presidi cui esso rinvia sono sottoposti a riesame e, ove necessario, aggiornati in caso di modifiche normative, mutamenti dell'organizzazione o dell'attività, introduzione di nuove tecnologie o

attrezzature, significative violazioni, infortuni o esiti degli audit che evidenzino carenze organizzative o operative. Il riesame considera almeno: coerenza tra Organigramma, deleghe e attività effettive; adeguatezza della matrice dei rischi e del DVR; stato del P.A.S. e del P.I.F.; andamento delle non conformità e delle azioni correttive; esiti dei controlli sugli appalti; completezza dei flussi verso l'OdV.

– 12 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies)

A – Le fattispecie penali richiamate

Le fattispecie penali richiamate dall'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono il divieto di porre in essere le condotte che si descrivono di seguito:

- ricettazione, reato che si compie procurando a sé o ad altri un profitto, acquistando, ricevendo od occultando denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettendosi nel farle acquistare, ricevere od occultare, fuori dei casi di concorso nel reato (art. 648 c.p.);

- riciclaggio, reato che si può configurare quando, sempre fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648-bis c.p.);

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reato ipotizzabile a carico di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (art. 648-ter c.p.).

- Autoriciclaggio, reato ipotizzabile a carico di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il

denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648-ter. 1. Autoriciclaggio).

B – La mappatura delle aree di rischio e dei *processi sensibili*; i *presidi* e le procedure

In relazione ai reati sopra descritti la Società ritiene sussistente un rischio di livello *basso*, concentrato in particolare nelle aree delle vendite di skipass, biglietti, e titoli per il trasporto con gli impianti in esercizio, nonché negli acquisti di beni e servizi e nei rapporti con i fornitori e con i partner commerciali.

I *processi sensibili* che si sono individuati nelle *aree a rischio* sono i seguenti:

- le procedure di incasso per la vendita di skipass, dei biglietti e dei titoli di viaggio sugli impianti in esercizio, nonché quelle per l'incasso dei crediti;
- l'approvvigionamento dei beni destinati ai servizi con specifico riferimento alla scelta del partner commerciale, sia per quanto riguarda la sua reputazione imprenditoriale, sia per ciò che concerne gli eventuali pregressi rapporti;
- la negoziazione, la stipulazione e l'esecuzione di contratti o accordi con soggetti terzi per l'acquisto di beni o servizi;
- i pagamenti:

a) delle retribuzioni sono eseguiti tramite home e/o internet banking dal Responsabile dell'Ufficio Contabilità; prima di effettuare il pagamento deve essere messo in atto il seguente iter:

- il Responsabile del Settore contabile sottopone al Presidente la lista delle retribuzioni da corrispondere con il proprio parere favorevole in calce;
- il Presidente, a sua volta, la esamina e la restituisce al Responsabile del settore contabile con la propria autorizzazione finale;

- il Responsabile dell'Ufficio Contabilità potrà eseguire i pagamenti tramite home e/o internet banking;

b) delle imposte, con riferimento a qualunque genere di imposta diretta ed indiretta, ed ogni altro pagamento afferente tributi ed imposte dovrà essere dove previsto eseguito con modelli F23 o F24 e con i codici di imposta corrispondenti con operazione che spetterà al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, oppure al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente. Il soggetto che eseguirà il pagamento dovrà preliminarmente controllare la pertinenza dell'operazione e la congruità della stessa;

c) delle fatture, per le quali la procedura standardizzata da seguire per i pagamenti è la seguente:

- il Responsabile dell'Ufficio Contabilità predispone un elenco delle fatture in scadenza da pagare apponendovi in calce il proprio parere favorevole;
- detto elenco viene sottoposto al vaglio del Presidente, il quale, a sua volta, apporrà un visto di autorizzazione in calce, visto che potrà essere apposto solo in presenza del parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Contabilità. In caso di particolari problematiche contrattuali, lavori non portati a termine o qualunque altro aspetto che giustifichi l'opportunità di non provvedere al pagamento o di eseguirlo in forma parziale, è concessa facoltà al Presidente di non apporre il visto, giustificando in calce alla lista il perché del mancato benessere;
- restituita la lista dal Presidente, il Responsabile dell'Ufficio Contabilità procederà ai pagamenti a mezzo di home e/o internet banking oppure richiedendo al Presidente, e nei casi ammessi al Vice-Presidente, il pagamento tramite bonifico bancario e, solo in caso di comprovata necessità, a mezzo d'assegno firmato dai soggetti a tal fine autorizzati.

I soggetti che risultano più esposti al rischio di commissione di uno dei reati presupposti trattati nella presente sezione si identificano nei: Presidente del C.d.A., Vice Presidente del C.d.A., Consiglieri delegati, Responsabile dell'Ufficio Amministrativo e Responsabile dell'Ufficio Contabilità.

La Società esegue i pagamenti per l'acquisto dei beni e per usufruire dei servizi necessari allo svolgimento della propria attività sono eseguiti quasi esclusivamente attraverso canali bancari, con operazioni tracciate e semplicemente ricostruibili.

Premesso che l'art. 3 della legge n. 186 del 15.12.2014 "*Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio*" ha introdotto anche la figura dell'autoriciclaggio, la Funivie San Vigilio s.p.a., pur non essendo compresa tra coloro che sono destinatari degli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 231/2007 (di seguito detto anche "Decreto Antiriciclaggio"), al pari di qualsiasi altro soggetto, potrebbe astrattamente incorrere nella responsabilità derivante dalla commissione di uno dei reati oggetto della presente sezione, attraverso una delle condotte previste e punite dagli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p.

Da ciò consegue che nell'espletamento delle attività sociali considerate a rischio tutti i destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione, in via diretta, ivi inclusi i Consulenti e i Collaboratori esterni, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta da intendersi quali *presidi* per la prevenzione dei reati in esame:

1. Anzitutto è vietato espressamente a tutti i destinatari del M.O.G. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati o che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. In particolare è vietato effettuare acquisti non autorizzati, provvedere all'incasso e a far circolare somme di provenienza o comunque utilizzare capitali di provenienza non solo illecita, ma anche solo dubbia. I destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione, nello svolgimento delle attività della Società dovranno agire in ogni caso nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure a *presidio dei processi sensibili*.
2. Tutte le operazioni e le transazioni devono essere tracciate e supportate da idonea documentazione, che dovrà essere archiviata e custodita in modo sicuro, al fine di garantire, in ogni momento, la possibilità di sottoporre l'operato della Società a controlli e verifiche sia con riguardo ai processi decisionali ed autorizzativi sia con riferimento alle motivazioni che hanno determinato le scelte o l'esecuzione delle operazioni in esame.

3. Nel rapporto coi fornitori gli incaricati della selezione dovranno valutarne l'affidabilità e la correttezza in base alla possibilità di analizzare la chiarezza delle transazioni economiche effettuate con gli stessi, tenendo conto dell'attendibilità di questi, in modo da evitare di creare o di proseguire e di incrementare rapporti commerciali con soggetti che non presentino o non siano in grado di mantenere i necessari requisiti di trasparenza e correttezza nel tempo.
4. Qualora fosse nota o anche solo sospettata l'appartenenza di alcuni soggetti a sistemi ed organizzazioni criminali o comunque che si trovino ad operare al di fuori della regolarità e della piena legittimità, quali, a titolo di esempio, coloro che siano legati agli ambienti del riciclaggio, del traffico di armi o droga, dell'usura, i destinatari del M.O.G. che operano per conto della Società dovranno astenersi dall'intrattenere rapporti commerciali o di collaborazione con tali soggetti.
5. I pagamenti devono essere eseguiti con regolarità, soprattutto per quanto riguarda la coincidenza tra i destinatari e/o gli ordinanti dei pagamenti e le controparti che risultano effettivamente e formalmente coinvolte nelle transazioni, aspetti che la Società analizza e verifica con continuità ed attenzione.
6. I flussi finanziari in entrata ed in uscita, con riferimento specifico ai pagamenti eseguiti in favore di terzi, tenendo conto altresì sia della sede legale indicata della società o da soggetto fornitore o collaboratore, sia degli istituti di credito designati per i pagamenti e poi concretamente utilizzati sono oggetto di verifiche e controlli, sia formali che sostanziali, valutando altresì attentamente la sussistenza di eventuali schermi societari o la presenza di organizzazioni fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.
7. Non è consentito l'utilizzo di strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi.
8. È predisposta ed è mantenuta aggiornata l'anagrafica dei fornitori.
9. Tutte le operazioni che possano presentare profili di rischio o di sospetto con riferimento alla legittimità della provenienza delle somme oggetto della transazione o all'affidabilità e alla trasparenza del fornitore o collaboratore

vanno puntualmente e sollecitamente segnalate ai superiori gerarchici o alle autorità competenti.

10. La Società dà concreta attuazione alla formazione costante e provvede ad informare i destinatari del M.O.G. sui temi di volta in volta rilevanti e relativi alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di riciclaggio.

– 13 – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies.1, comma 1)

A – Le fattispecie penali richiamate

Il Decreto Legislativo n. 184/2021 ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-octies 1., con cui i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono entrati a far parte dei reati presupposti contenuti nel Decreto.

I reati sopra citati astrattamente configurabili nelle attività svolte dalla Società sono i seguenti:

- art. 493-ter c.p., indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;

- art. 493-quater c.p., detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti; chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce,

mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo;

- art. 640-ter c.p., frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale; chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno; se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema;

– art. 512-bis c.p., trasferimento fraudolento di valori: attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. oppure, nei casi previsti dalla legge, di eludere la documentazione antimafia mediante l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità di imprese, quote societarie, azioni o cariche sociali.

B – La mappatura delle aree di rischio e dei *processi sensibili*; i *presidi* e le procedure

Il *livello di rischio* di commissione dei reati richiamati nel capitolo in questione è ritenuto basso per le ipotesi di cui agli artt. 493 *ter*, 512-*bis* e 640 *ter* c.p., *inesistente* per l'ipotesi di cui all'art. 493 *quater* c.p.

L'*area di rischio* si può individuare in quegli ambiti aziendali nei quali la Società esegue i pagamenti in favore di terzi soggetti non tramite contanti, il cui uso, peraltro, è alquanto limitato, ma a mezzo di apparecchiature, programmi informatici ed altri strumenti elettronici destinati al trasferimento di somme di

denaro. Questi ultimi costituiscono le modalità più usuali tramite le quali si opera nell'ambito societario.

Alla luce di quanto sopra rilevato i *soggetti* potenzialmente coinvolti dai reati in questione si possono identificare in coloro che eseguono i pagamenti tramite apparecchiature e programmi informatici. Questi addetti possono identificarsi nei Consiglieri d'Amministrazione, nel Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo e nel Responsabile dell'Ufficio Contabilità che sono gli unici soggetti ad avere accesso agli strumenti di pagamento informatici e elettronici.

I *processi sensibili* sono i seguenti:

- le attività connesse all'utilizzo di strumenti di pagamento (diversi dai contanti), quali apparecchiature, dispositivi e programmi di pagamento;
- le modalità con le quali sono eseguiti i trasferimenti di denaro per pagare tramite strumenti informatici.

I *presidi* sono così identificabili: Modello di Organizzazione e Gestione, divieto di installazione sulle postazioni informatiche di programmi da parte dei titolari delle stesse; installazione dei programmi solo da parte del IT Manager; verifica periodica da parte di quest'ultimo delle varie postazioni informatiche; determinazione tramite Organigramma e sistema di deleghe dei soli soggetti autorizzati all'utilizzo degli strumenti di pagamento informatici; controllo delle modalità con le quali si procede al trasferimento dei valori; tracciamento delle operazioni, archiviazione dei dati e ricevute di pagamento.

– 14 – ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (art. 25-octies.1, commi 2 e 2-bis)

A – Le fattispecie penali richiamate

Il Legislatore ha inoltre aggiunto, con l'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001, la disciplina delle altre fattispecie aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (comma 2) e del trasferimento fraudolento di valori (comma 2-bis).

– art. 512-bis c.p., trasferimento fraudolento di valori: attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità alle condizioni e per le finalità previste dalla disposizione penale, comprese le ipotesi relative alla documentazione antimafia, alle imprese, alle quote societarie, alle azioni e alle cariche sociali.

B – La mappatura delle aree di rischio e dei *processi sensibili*; i *presidi* e le procedure

Si richiama quanto evidenziato al punto che precede.

Il rischio afferente l'ipotesi prevista dal Legislatore è stimato in *molto basso*.

C – I *presidi* e le procedure

Si richiama quanto evidenziato al punto che precede.

– 15 – VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (art. 25-octies.2)

A – Le fattispecie penali richiamate

– artt. 275-bis, primo, secondo e quinto comma, 275-ter, primo e secondo comma, e 275-quater, primo comma, c.p., nonché art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998, nei casi e con le soglie richiamate dall'art. 25-octies.2 del Decreto.

B – I soggetti coinvolti e i processi sensibili

I *soggetti coinvolti* sono gli amministratori, i responsabili acquisti, amministrazione e contabilità, i delegati ai pagamenti e i terzi che gestiscono importazioni, esportazioni, trasporti o rapporti con controparti estere.

I *processi sensibili* comprendono qualificazione di fornitori e clienti esteri, pagamenti e incassi internazionali, acquisti di beni o servizi soggetti a restrizioni, gestione doganale e verifica della destinazione dei beni.

C – I presidi e le procedure

I *presidi* comprendono identificazione delle controparti, verifica delle liste e delle restrizioni applicabili tramite i soggetti competenti, tracciabilità degli ordini e dei pagamenti, autorizzazione delle operazioni anomale e conservazione delle evidenze.

D – Il livello di rischio e la motivazione

Il rischio è valutato come *basso*, ma non inesistente, poiché la Società può intrattenere rapporti con fornitori o controparti estere; l'eventuale esclusione richiederebbe l'assenza stabile di operazioni internazionali, circostanza non escludibile in modo assoluto.

**– 16 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
(art. 25-novies)**

Le fattispecie penali richiamate dall'articolo 25-novies del D.Lgs. 231/2001 che assumono maggior rilievo sono le seguenti:

- art. 171-bis della L. 22 aprile 1941, n. 633, articolo che prevede e punisce la condotta di (1) chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), con specificazione che (2) la stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi

mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori; l'articolo in esame prevede e punisce altresì (3) la condotta di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Le *aree di rischio* relative ai reati in questione sono quelle in cui i gli Amministratori e i lavoratori subordinati della Società nello svolgimento delle proprie attività di lavoro fanno uso di prodotti, programmi e strumenti informatici che potrebbero essere duplicati con violazione dell'articolo sopra richiamato. Parimenti potrebbero essere rimossi sistemi di protezione di programmi.

I *processi sensibili* che si possono individuare nelle aree sopra individuate consistono da una parte nell'utilizzo di programmi, software e banche dati in ambito aziendale e dall'altra nella scelta e nella pubblicazione di materiali e contenuti per il sito internet della Società.

Quanto ai *soggetti* che possono ipoteticamente porre in essere condotte in violazione delle norme richiamate occorre tener conto che in astratto tutti i destinatari che nello svolgimento delle proprie mansioni abbiano a che fare con prodotti, programmi, software, strumenti informatici e banche dati potrebbero violare le disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore.

Con riferimento a tali processi vengono qui richiamati i *presidi* predisposti dalla Società con riferimento ai reati informatici per tutto ciò che riguarda la gestione dei sistemi informatici; si segnalano: il Modello di Organizzazione e Gestione, le procedure per l'assegnazione, la gestione di credenziali di accesso e di autorizzazione personali (username e password), il divieto di alterare, manomettere e duplicare i programmi acquistati dalla Società; il divieto assoluto

di diffusione di programmi o documenti dei quali si sia venuti in possesso e per i quali si dubita l'origine e la provenienza; l'attività di controllo e verifica disposti dalla Governance e dal Responsabile del settore Informatico. Inoltre la Società fa espresso divieto di fare un uso improprio di tutte le banche dati alle quali ha accesso.

Il livello di rischio può ritenersi basso.

– 17 – REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies)

La condotta prevista dall'art. 377-bis c.p. e descritta nell'art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/2001 è quella dell'induzione di taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Le *aree di rischio* che la Funivie San Vigilio s.p.a. ha individuato nel proprio ambito sono quelle relative alla gestione delle pendenze della Società nei diversi settori del diritto civile, penale, amministrativo e di qualunque altro genere.

La Società vieta tassativamente a tutti i destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione di porre in essere condotte in violazione delle disposizioni dell'art. 377-bis c.p., proibendo in modo assoluto di interferire, o anche solo di tentare di farlo, sul contenuto delle deposizioni o delle dichiarazioni che chiunque sia chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria allo scopo di indurlo a non rendere le dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

I *processi sensibili* nelle *aree di rischio* sopra richiamate possono identificarsi nei rapporti che i destinatari del M.O.G.G. possano avere a qualunque titolo con l'Autorità Giudiziaria, ovvero con soggetti da quest'ultima delegati nell'ambito di qualsivoglia procedimento civile, penale e amministrativo, nonché in sede di visita ispettiva e di verifica.

Il rischio viene determinato in basso.

Il *presidio* principale per la prevenzione della condotta sopra citata è costituito, oltre che dalle norme di legge, dal vigente Modello di Organizzazione e Gestione, dalle attività di controllo e verifica disposti dalla Governance e dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo.

– 18 – REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies)

A – Le fattispecie penali richiamate

Le fattispecie penali richiamate dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 sono assai articolate e diverse tra loro, pertanto si riportano di seguito quelle che in base all'analisi dei rischi della Società si ritiene presentino rilevanza sotto il profilo della ragionevole possibilità di verifica

- art. 727-bis – *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, articolo che prevede e punisce la condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, oppure quella di chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;*

- art. 733-bis – *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, articolo che prevede e punisce la condotta di chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, tenendo conto che ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE e che ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE;*

- *disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 riferiti alla gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256).*

- art. 452-bis c.p. - *Reato di inquinamento ambientale, articolo che prevede e punisce la condotta di chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, con previsione di aumento di pena quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;*

- art. 452-quater c.p. - *Reato di Disastro Ambientale, articolo che prevede e punisce la condotta di chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, abusivamente cagiona un disastro ambientale, con specificazione che costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero*

per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;

- art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente, ove è previsto che se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi, mentre se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo;

- art. 452-octies c.p. - Delitti associativi aggravati, il quale dispone che quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale;

- art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività, articolo che prevede e punisce la condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Il catalogo vigente comprende inoltre: artt. 452-bis, 452-bis.1, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-septies, 452-terdecies, 452-quaterdecies e 452-octies c.p.; artt. 727-bis e 733-bis c.p.; artt. 137, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis, 257, 258, 259, 260-bis e 279 D.Lgs. 152/2006; reati richiamati dalla L. 7 febbraio 1992, n. 150; art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549; artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/2007; e gli artt. 4 e 5 del decreto legislativo attuativo della L. 13 giugno 2025, n. 91, nei limiti del testo vigente dell'art. 25-undecies.

B – Le aree di rischio e i *processi sensibili*; i *presidi* e le procedure

La Funivie San Vigilio s.p.a. da sempre presta particolare attenzione all'ambiente e al rispetto della natura, trovandosi ad operare in un territorio dalle caratteristiche paesaggistiche straordinarie e conducendo un'attività aziendale il cui successo dipende soprattutto dalla salubrità e dall'integrità del territorio e del paesaggio.

In tale contesto la Società si è munita di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) sulla base del quale ha ottenuto le certificazioni ambientali Iso

14001:2015. Si richiama, sul punto, il contenuto del citato SGA, articolato nelle procedure di cui si compone, nonché il documento “Politica Aziendale per la Qualità e l’Ambiente”, distribuito dalla Società a tutti i dipendenti.

I dati storici indicano che la Società non esegue attività o svolge processi produttivi che comportano particolari scarichi idrici, che la costruzione di immobili o impianti della Società non ha comportato la contaminazione del suolo, che i rifiuti prodotti sono consegnati a terzi per lo smaltimento e che sono state verificate le emissioni gassose delle caldaie.

I *soggetti* potenzialmente *coinvolti* sono Presidente e Vice Presidente del CdA, Preposti, lavoratori subordinati, appaltatori.

Alla valutazione di tutte le problematiche ambientali e la massima riduzione possibile dei rischi sono dirette sia la certificazione Iso sopra richiamata, sia tutte la varie attività connesse con gli audit interni ed esterni eseguiti nel rispetto delle scadenze prefissate.

Di tutte le operazioni seguite la Società mantiene un adeguato sistema di archiviazione e tracciabilità.

Le valutazioni poste alla base del SGA, gli audit, i rinnovi della certificazione Iso, nonché le prescrizioni che la normativa in materia ambientale impone costituiscono idoneo presidio per contrastare la possibile verifica di uno dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001; considerata la pluralità degli aspetti ambientali gestiti e la sensibilità del territorio, il rischio di accadimento si stima di livello *medio*, pur in presenza dei presidi adottati.

Al fine di un'idonea salvaguardia dell'ambiente, problematica alla quale la Società presta particolare attenzione, quest'ultima, dopo un'accurata mappatura del rischio, si impegna a dedicare particolare attenzione per quanto concerne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di ogni genere di rifiuto derivante sia dall'uso corrente, sia da particolari processi lavorativi; il trattamento dei rifiuti deve essere svolto nel rigido rispetto della normativa esistente e da personale a tal scopo destinato.

La Società si preoccupa, istruendo i relativi responsabili tecnici, affinché non vi siano perdite di combustibili ed oli da parte dei mezzi meccanici utilizzati in tutti i cicli lavorativi; la manutenzione dei suddetti mezzi costituisce un preciso onere di chi li utilizza onde evitare qualunque forma di inquinamento. Ove necessario il fruitore del mezzo solleciterà interventi manutentivi immediati in tal senso attivandosi presso il proprio superiore gerarchico. Ogni genere di intervento manutentivo dovrà essere fatto da personale specializzato seguendo le direttive imposte dal costruttore.

Il ricorso all'utilizzo di sistemi di innevamento artificiale viene effettuato da parte di personale a tal fine specializzato; la manutenzione periodica ed annuale dei vari sistemi deve essere fatta seguendo le direttive imposte dal costruttore.

Nell'esecuzione dei lavori edili o di sbancamento di ogni genere, siano pure di scarso impatto, la Società dovrà essere preventivamente munita di tutte le concessioni e/o autorizzazioni richieste dalla legge, evitando tassativamente di iniziare qualunque attività costruttiva qualora sotto il profilo documentale non sia stata ancora autorizzata.

Il principio di cui sopra concerne sia gli apicali della Società, sia i progettisti e direttori lavori, sia le ditte appaltatrici o subappaltatrici, sia gli esecutori materiali; nel suddetto contesto i menzionati soggetti dovranno preliminarmente nonché durante l'intera fase esecutiva controllare che:

- sia stato rilasciato un idoneo e valido permesso per costruire specificatamente attinente i lavori che si intendono iniziare;
- prima dell'inizio dei lavori, il progettista abbia predisposto un idoneo progetto esecutivo tale da permettere alla ditta appaltatrice di poter iniziare e proficuamente procedere con i lavori;
- sia stato predisposto un idoneo piano per la sicurezza;
- la ditta appaltatrice abbia la competenza, la capacità ed i macchinari idonei per lo svolgimento dell'appalto che le è stato assegnato, ed inoltre che la suddetta ditta abbiano idonea esperienza nel campo;

- non vi sia mutamento o scostamento nell'attività costruttiva da quelli che sono i progetti e le autorizzazioni rilasciate dai competenti organi;
- sia prestata particolare cura nella salvaguardia dell'ambiente anche al di là di quelle che sono le prescrizioni rilasciate dagli organi competenti;
- i lavori, in special modo se di sbancamento, disboscamento, predisposizione o manutenzione piste, avvengano prestando estrema attenzione all'habitat nel quale vengono svolti ed avendo cura che la durata temporale dei lavori sia la minore possibile;

La Società tramite i suoi apicali nonché progettisti e direttori dei lavori mette al corrente sia la ditta appaltatrice e/o subappaltatrice, nonché, tramite queste ultime, i tecnici e gli operai impiegati nei lavori nell'ipotesi in cui questi vengano svolti in zone sottoposte a particolare tutela sotto l'aspetto paesaggistico, faunistico e di altro genere, affinché l'habitat nella sua complessità abbia a subire il minor impatto possibile.

Con il presente protocollo viene fatto carico a ciascun soggetto interno od esterno la Società di intervenire presso il Presidente del C.d.A. e l'O.d.V. per il rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione e Gestione e nelle eventuali ulteriori procedure previste dalla Società al fine di evitare la commissione di uno dei reati presupposti riguardanti il corrente tema e di intervenire a carico dei soggetti resisi responsabili di violazioni. Se del caso andrà altresì immediatamente investita l'autorità giudiziaria per gli eventuali interventi di sua competenza.

La Società ha adottato infine idonea procedura relativa alla gestione delle emergenze ambientali conseguenti ad incidenti o a situazioni comunque di tale gravità da determinare un pericolo grave ed immediato per l'ambiente tale da non potersi evitare, *presidio* valido ed ulteriore a tutela del bene protetto dalle norme richiamate dal Decreto.

– 19 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies)

A – Le fattispecie penali richiamate

Le fattispecie richiamate dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 comprendono: art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998, impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in presenza delle aggravanti previste; artt. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 286/1998, favoreggiamento dell'ingresso illecito aggravato; art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998, favoreggiamento della permanenza irregolare.

Il comma 12 richiamato dal successivo comma 12-bis sopra citato dispone che "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato".

I controlli devono comprendere anche la verifica documentale e periodica dei lavoratori di Paesi terzi impiegati direttamente o tramite appaltatori e agenzie, nonché la conservazione delle evidenze delle verifiche e delle scadenze.

B – Le aree di rischio e i *processi sensibili*; i soggetti che possono astrattamente compiere i reati

Ad integrazione di quanto stabilito dalla sezione relativa alla gestione del personale dipendente, la Società con l'adozione del presente protocollo fa riferimento specifico alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001.

L'*area di rischio* rilevante per i reati in esame è quella dell'assunzione del personale dipendente ed i *processi sensibili* sono identificati con quelli della selezione del lavoratore straniero e della valutazione avente ad oggetto la esistenza e la validità del permesso di soggiorno (o del rinnovo) del lavoratore.

Il *livello di rischio* associato al reato è stimato come *basso* perché, data la tipologia “specialistica” dei lavoratori assunti, è oltremodo raro che la Società assuma lavoratori extracomunitari; anzi, va sottolineato come la maggior parte dei lavoratori risieda in luoghi in cui opera la Società.

I *soggetti coinvolti* nei processi sopra descritti sono il Presidente del C.d.A. quale Datore di lavoro e coloro che prendono parte alla valutazione dell'eventuale lavoratore proveniente da un Paese terzo da assumere sotto il profilo dell'esame del suo permesso di soggiorno e della regolarità del rinnovo.

C – principi di comportamento e procedure da rispettare nei processi; *presidi*

La Società, come si è rilevato nel paragrafo che precede, si è dotata di idoneo programma diretto alla gestione e la formazione del personale; particolare attenzione è prestata alla ricerca dei nuovi collaboratori ed alla loro idoneità professionale.

Nel caso in cui la Società ritenesse di assumere lavoratori provenienti da un Paese terzo, in aggiunta e a specificazione di quanto previsto nella procedura con riguardo alla valutazione dei dati e dei titoli del lavoratore, è imposto coloro che hanno il compito di valutare la persona da assumere, di esaminare i relativi titoli, di richiedere l'esibizione di un valido permesso di soggiorno che viene acquisito in copia all'interno del fascicolo del relativo lavoratore.

Nessun contratto di lavoro potrà essere concluso con un lavoratore per una durata ulteriore rispetto a quella di scadenza del permesso di soggiorno, sicché si dovrà prestare particolare attenzione alla data di scadenza, in modo da non rischiare che il lavoratore, originariamente assunto con il permesso di soggiorno in regola, venga a trovarsi in condizioni di irregolarità nel corso del rapporto di lavoro.

Il controllo della scadenza è altresì di particolare rilevanza per le verifiche successive relative al rinnovo del permesso di soggiorno, sicché, nell'ottica di procedere ad eventuale rinnovo del contratto di lavoro, che potrà essere concluso solo a seguito dell'effettivo rinnovo del permesso di soggiorno, si dovrà

seguire con attenzione l'iter amministrativo del lavoratore per il rinnovo del suo permesso, con attenta valutazione dell'esito dell'iter stesso.

I *presidi* principali vanno ricercati nella normativa in materia di assunzione dei lavoratori subordinati, nei principi specificamente richiamati nella P.S. del Modello di Organizzazione e Gestione, nel programma gestionale del personale e nella separazione delle funzioni tra il Datore di Lavoro e il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo.

– 20 – DELITTI DI RAZZISMO E XENOFobia (art. 25-terdecies)

A – Le fattispecie penali richiamate

– art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654, come richiamato dall'art. 25-terdecies: propaganda, istigazione o incitamento fondati sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico e condotte di discriminazione o violenza nei casi previsti dalla legge.

B – I soggetti coinvolti e i processi sensibili

I *soggetti coinvolti* sono tutti i destinatari del Modello, con particolare esposizione per amministratori, responsabili del personale, responsabili di struttura, addetti alla comunicazione e soggetti che gestiscono rapporti con ospiti, lavoratori e fornitori.

I *processi sensibili* sono selezione e gestione del personale, comunicazioni commerciali e istituzionali, gestione dei reclami, accoglienza, eventi e rapporti con il pubblico.

C – I presidi e le procedure

I *presidi* sono il Codice Etico, i criteri non discriminatori di selezione, la formazione, il controllo dei contenuti pubblicati, la gestione delle segnalazioni e il divieto di utilizzare canali aziendali per messaggi di odio o discriminatori.

D – Il livello di rischio e la motivazione

Il rischio è valutato come *basso*, ma non inesistente, perché l'attività ricettiva e di accoglienza comporta rapporti con una pluralità di persone e comunicazioni rivolte al pubblico; l'esclusione di concrete condotte discriminatorie non può fondarsi soltanto sull'oggetto sociale.

– 21 – FRODI IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-quaterdecies)**A – Le fattispecie penali richiamate**

– artt. 1 e 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati mediante apparecchi vietati, nei casi richiamati dall'art. 25-quaterdecies.

B – I soggetti coinvolti e i processi sensibili

I *soggetti coinvolti* sarebbero gli amministratori, i responsabili di eventi o sponsorizzazioni, gli addetti alla gestione di eventuali apparecchi o iniziative ricreative e i terzi organizzatori.

I *processi sensibili* riguardano eventuale organizzazione o sponsorizzazione di competizioni (con particolare riferimento alle collaborazioni prestate nell'organizzazione di gare di Coppa del Mondo di sci alpino), promozione di scommesse (attività sin ora mai svolta dalla Società), gestione di giochi o apparecchi, accordi con organizzatori e comunicazioni pubblicitarie.

C – I presidi e le procedure

I *presidi* consistono nel divieto di organizzare o agevolare scommesse abusive, verifica delle autorizzazioni dei terzi, controllo degli eventi sponsorizzati e/o nei quali si collabora, verifica preventiva delle autorizzazioni concernenti le iniziative ricreative o sportive.

D – Il livello di rischio e la motivazione

Il rischio è valutato come *basso* con riferimento al concorso nell'organizzazione di gare di Coppa del Mondo di sci alpino e, sulla base dei documenti disponibili, sostanzialmente *inesistente* per quanto concerne il gioco o scommesse.

– 22 – REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies)**A – Le fattispecie penali richiamate**

Le fattispecie richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 comprendono i delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nei limiti stabiliti dal Decreto:

- art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 3 D.Lgs. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 10 D.Lgs. 74/2000: occultamento o distruzione di documenti contabili;
- art. 11 D.Lgs. 74/2000: sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- artt. 4, 5 e 10-quater D.Lgs. 74/2000: dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, esclusivamente quando ricorrono le condizioni transfrontaliere e la soglia di danno complessivo previste dall'art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, del Decreto.

B – Le aree di rischio e i *processi sensibili*; i soggetti che possono astrattamente compiere i reati

L'*area di rischio* è identificabile all'interno della Società principalmente in tre ambiti: la Governance, l'Ufficio Amministrativo e l'Ufficio Contabilità.

Quanto alle ipotesi concernenti le dichiarazioni e l'omesso versamento, giova osservarsi come sia il Consiglio di Amministrazione e, principalmente, il suo Presidente ed il suo Vice ad indirizzare l'amministrazione della Società e la sua politica operativa. E' il CdA che vaglia la bozza di bilancio sulla base della proposta dell'Ufficio Amministrativo una volta acquisiti tutti i dati dall'Ufficio Contabilità. Eseguiti i doverosi controlli da parte del Collegio Sindacale il quale predispone la sua relazione, il bilancio passa all'approvazione da parte dell'Assemblea. Il risultato dell'esercizio è il dato posto alla base della stesura della dichiarazione dei redditi ed al successivo pagamento delle imposte. Il controllo dell'effettivo pagamento avviene da parte dell'Ufficio Amministrativo, del Presidente del CdA e del Collegio Sindacale.

Per la complessa articolazione dei suddetti processi appare realmente *basso* il rischio di commissione dei reati connessi con la fraudolenta dichiarazione, così come il fraudolento mancato versamento delle imposte dovute.

Quanto alle ipotesi criminose connesse con le fatture ed i documenti si osserva come i due già citati Uffici Amministrativo e Contabile abbiano l'onere e la possibilità, nell'ambito delle funzioni loro delegate come da Organigramma, di avere rapporti con i fornitori, di eseguire gli ordini autorizzati dal Presidente e di eseguire le prime verifiche sulle fatture in entrata ed in uscita le quali devono, ovviamente combaciare con i contratti stipulati a monte. All'attività dei due Uffici che nella sostanza già eseguono controlli incrociati, si aggiunge l'aspetto deliberativo del Presidente e del CdA ove necessario, onde cui il rischio anche per queste ipotesi si ritiene *basso*, anche alla luce delle evenienze storiche esistenti.

Parimenti in ordine alle ipotesi di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione il rischio può ritenersi *basso*. Difatti anche riguardo alle suddette ipotesi di forte supporto è la separazione delle

funzioni e la esistenza di più *soggetti coinvolti* nell'ambito degli adempimenti fiscali, a cui va aggiunto all'attività di controllo svolta dal commercialista della Società, dal Collegio Sindacale e da ultimo dall'O.d.V..

I *processi sensibili*, come in parte già evidenziato, si identificano con le aree nelle quali la Governance opera, così come sensibili sono parimenti le aree ove si trovano ad operare gli Uffici Amministrativo e quello Contabile.

A livello di *presidi*, oltre al doveroso rispetto sia delle norme del codice civile in materia di predisposizione ed approvazione del bilancio, sia delle norme tributarie, dell'esistenza di uno strutturato Organigramma, del numero dei *soggetti coinvolti* nei processi, della differenziazione delle funzioni e dei controlli incrociati, si ribadisce come la Società sia dotata di un Collegio Sindacale il quale svolge altresì attività di Revisione legale, onde cui vi è un ulteriore specifico controllo secondo le norme e i principi previsti in materia di attività dei sindaci e di gestione della revisione contabile. Di supporto anche l'attività di controllo svolta dall'O.d.V..

C – Principi di comportamento e procedure da rispettare nei processi

I principi di comportamento sono in primis desumibili dalle norme di legge, nonché dal Codice Etico e, più in generale, dal contesto globale dell'intero Modello.

Quanto alla pratica, all'interno della Società si opera nel rispetto delle funzioni stabilite ed evidenziate nell'Organigramma. Quindi chi opera deve adeguarsi alle procedure in essere per cui, ad esempio, la Governance non esegue ordini o non intrattiene rapporti contabili con i fornitori, mentre gli Uffici Amministrativo e Contabile in questione, a loro volta, sono soggetti al controllo da parte del Presidente o del suo Vice o del Consigliere delegato e,

indirettamente, dell'intero CdA al quale sono riferite le operazioni svolte per la relativa approvazione.

Gli ordinativi di rilievo devono a monte essere "avallati" da apposito contratto firmato dal Presidente del CdA o dal suo Vice, onde cui si opera in regime di controlli incrociati che si inseriscono in un preciso protocollo operativo.

– 23 – REATI DI CONTRABBANDO (art. 25-sexiesdecies)

A – Le fattispecie penali richiamate

Le fattispecie richiamate dall'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 riguardano i reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione e dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposte sulla produzione e sui consumi, con la disciplina delle soglie e delle sanzioni prevista dal Decreto.

Il richiamo comprende le condotte di sottrazione di merci o prodotti energetici al pagamento dei diritti di confine o delle accise, nonché le violazioni delle formalità doganali e delle destinazioni agevolate, quando poste in essere nelle operazioni concretamente gestite dalla Società.

Sulla base delle informazioni disponibili non risultano attività strutturate di importazione, esportazione o gestione di prodotti sottoposti ad accisa; il rischio è pertanto valutato come *basso*, in quanto alcuni beni nell'ambito funiviario effettivamente talvolta sono importati, quindi restano da eseguire verifiche a campione concernenti eventuali operazioni transfrontaliere o approvvigionamenti soggetti a formalità doganali.

B – Le aree di rischio e i *processi sensibili*; i soggetti che possono astrattamente compiere i reati

Le *aree di rischio* sono principalmente identificabili in tre ambiti: Governance, Ufficio Amministrativo e Ufficio Contabilità. Va preliminarmente evidenziato come, in realtà, nell'ambito societario non sia rilevante delle operazioni connesse con le importazioni e, men che mai con le esportazioni. Il *livello di*

rischio si può considerare *basso*; a ciò va aggiunto che alcune tipologie di reati di contrabbando richiamati dal Legislatore (vedasi l'ipotesi di uso di merci importate con agevolazioni doganali, i reati commessi nell'ambito del cabotaggio, etc.) non appaiono compatibili con lo scopo sociale delle Funivie San Vigilio s.p.a.

I *processi sensibili* si possono identificare nell'ambito dell'area contrattuale nella quale si trovano ad operare sia la Governance, sia gli uffici Amministrativo e Contabile e, in particolare, nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l'import od export e il pagamento delle imposte doganali. A tal riguardo segnala come la Società in tali casi operi ricorrendo al sussidio di spedizionieri di qualificata esperienza.

In ordine ai *presidi* giova rilevare come questi principalmente vadano ricercati nell'esistenza di un idoneo Organigramma diretto alla identificazione delle rispettive funzioni e compiti, nel numero di *soggetti coinvolti* e nella separazione delle funzioni con conseguenti attività di controllo incrociato.

C – Principi di comportamento e procedure da rispettare nei processi

Anche in questo caso i principi in questione sono principalmente ricavabili da un lato in generale da quanto previsto nel Modello di Organizzazione e Gestione dall'altro nelle normative specifiche in materia di import ed export. Inoltre va segnalato come, giusto il più volte richiamato Organigramma, alle attività decisionali del Consiglio di Amministrazione o dei Consiglieri Delegati fa seguito, alla luce della separazione di funzioni, un'attività amministrativa e contabile che viene svolta dai rispettivi uffici. All'esito vi è un'ulteriore e conclusiva attività di controllo da parte del Presidente o del Consigliere delegato.

– 24 – REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25-septiesdecies)

A – Le fattispecie penali richiamate

Le fattispecie richiamate dall'art. 25 septiesdecies astrattamente configurabili nelle attività della Società sono:

- art. 518-bis c.p., furto di beni culturali; chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini;

- art. 518-ter c.p., appropriazione indebita di beni culturali; chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini;

- art. 518-quater c.p., ricettazione di beni culturali; fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare;

- art. 518-octies c.p., falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali; chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza;

- art. 518-novies c.p., violazioni in materia di alienazione di beni culturali; chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento;

- art. 518-decies c.p., importazione illecita di beni culturali; chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero

esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato;

- art. 518-undecies c.p., uscita o esportazione illecite di beni culturali; chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale;

- art. 518-duodecies c.p., distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici; chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui; chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità;

- art. 518-quaterdecies c.p., contraffazione di opere d'arte; 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato;

B – Le aree di rischio e i *processi sensibili*; i soggetti che possono astrattamente compiere i reati

In primis va doverosamente puntualizzato come la Società non operi nel campo della compravendita e gestione di beni di interesse “culturale”, avendo lo scopo sociale tutt’altro fine. Neppure in via occasionale la Società opera in tale settore. Quindi tra i nuovi reati presupposti inseriti dal Legislatore in questa sede può concretamente interessare solo la “*distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni ... paesaggistici*” di cui all’art. 518-duodecies c.p.

Alla luce di quanto adesso rilevato, le *aree di rischio* coprono un ambito della operatività della Società, atteso che la stessa, svolgendo attività di costruzione e gestione degli impianti e loro strutture accessorie, ha quotidianamente a che fare con l’ambiente naturale.

Ciò premesso, e ribadito che in questa sede viene stimato il rischio di commissione del reato previsto dall’art. 518-duodecies c.p., detto rischio viene ritenuto *medio* per il profilo paesaggistico e *inesistente* per il profilo dei beni culturali in generale; le ulteriori ipotesi delittuose sono ritenute inesistenti. A sostegno di questo convincimento societario sono di supporto i dati storici, nonché l’attenzione per la tutela paesaggistica, ambientale e naturale che pervade ogni ambito aziendale.

I *processi sensibili* che interessano, coinvolgono tutte quelle attività che concernono la progettazione, la esecuzione delle opere, la gestione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di risalita, delle piste, degli impianti di innevamento, dei bacini idrici e degli edifici in genere. Ulteriori *processi sensibili* sono identificabili nelle attività dirette allo scavo, al reinterro, ai movimenti di materiale e quant'altro veda coinvolta la Società nell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

I *soggetti* che nell'ambito della Società possono essere esposti al rischio di commissione dei reati ambientali sono: il Presidente del CdA; il Consigliere Delegato; il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo; i Preposti; i lavoratori subordinati; gli appaltatori.

C – I presidi e le procedure

I *presidi* più rilevanti si identificano in: attività di controllo da parte del Presidente del CdA e dell'A.D.; attività di controllo da parte del Rappresentante del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA); Iso 9001 e Iso 14001; audit; procedura relativa alla gestione delle emergenze ambientali che possano avere riflessi sul piano paesaggistico; preliminare adozione delle concessioni e/o autorizzazioni richieste dalla legge; direzione dei lavori; Modello di Organizzazione.

Nello specifico la gestione delle attività deve prevedere che:

- a) i soggetti preposti verifichino che si operi nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e salvaguardia paesaggistica ed ambientale;
- b) siano rispettate le procedure e i protocolli di cui alla certificazione Iso 14001;
- c) si provveda ad adempiere a quanto riscontrato in sede di audit ambientale;

d) prima dell'inizio dei lavori siano richieste e rilasciate le necessarie autorizzazioni paesaggistiche;

e) gli scarichi di ogni genere avvengano nel rispetto delle normative in essere e, ove necessario, previa acquisizione delle relative autorizzazioni;

f) siano eseguite tempestivamente le comunicazioni alle Autorità competenti concernenti eventuali sinistri impattanti;

g) siano rigidamente rispettate le tempistiche previste per gli audit;

h) sia assicurata nell'ambito di tutti i livelli societari ed anche tra i fornitori la diffusione della cultura della tutela paesaggistica, ambientale e naturale, in tale ottica diffondendo la consapevolezza dei rischi e incentivando condotte rispettose dell'ambiente;

i) per i carburanti e gli olii esausti siano individuate ed applicate idonee procedure da seguire per evitare sversamenti nelle fasi del rifornimento e della rimozione dei carburanti e dei lubrificanti, così come nella successiva fase di stoccaggio degli olii in attesa del loro prelievo e del loro trasporto in vista dello smaltimento definitivo da parte dei soggetti a tal fine abilitati.

A ulteriore garanzia di quanto sopra esposto, il Rappresentante del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA) ha l'onere di tenere aggiornato l'Organismo di Vigilanza in ordine alle tematiche di maggiore rilevanza delle quali si è occupato, altresì mettendolo al corrente delle novità introdotte nell'ambito societario e delle eventuali contestazioni pervenute.

– 25 – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 25-duodevicies)

A – Le fattispecie penali richiamate

Le fattispecie richiamate dall'art. 25 duodevicies astrattamente configurabili nelle attività della Società sono:

- art. 518-sexies c.p., riciclaggio di beni culturali; fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- art. 518-terdecies c.p., devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici; chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

B – Le aree di rischio e i *processi sensibili*; i soggetti che possono astrattamente compiere i reati

L'area di rischio di questo capitolo riguarda le condotte aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici che possano assumere le caratteristiche di riciclaggio oppure di devastazione e saccheggio. Per FSV il profilo concretamente rilevante è quello paesaggistico sotto il profilo della devastazione (ipotesi remota): la progettazione, realizzazione e manutenzione di piste, impianti di innervamento e bacini di raccolta dell'acqua comportano sbancamenti, scavi, movimenti di terra, reinterri e modifiche delle aree naturali. Tali attività devono essere valutate e presidiate in funzione dei vincoli e delle autorizzazioni applicabili; la mera esecuzione di un'opera autorizzata non è di per sé assimilata alla devastazione o al saccheggio.

Il rischio di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) è ritenuto inesistente non risultando attività di acquisto, intermediazione o reimpiego di beni culturali provenienti da delitto. Il rischio relativo all'art. 518-terdecies c.p. è valutato *basso* per il profilo paesaggistico e *inesistente* per il profilo dei beni culturali in generale: l'ambiente montano tutelato e l'esecuzione di opere con sbancamenti e bacini rendono necessario prevenire interventi privi dei necessari titoli, difformi dal progetto autorizzato o non adeguatamente ripristinati. La valutazione resta comunque distinta dal rischio di deterioramento, deturpamento o uso illecito di beni paesaggistici, trattato nel capitolo 24 della Parte Speciale.

I *processi sensibili* comprendono: ricognizione dei vincoli culturali, paesaggistici e ambientali; progettazione e approvazione di piste, bacini e impianti di innevamento; acquisizione e verifica delle autorizzazioni; affidamento dei lavori; consegna e gestione del cantiere; sbancamenti, scavi, movimenti di terra, reinterri e gestione dei materiali; direzione lavori, varianti, sopralluoghi e controlli; manutenzione e ripristino delle aree; gestione delle emergenze e dei rapporti con le autorità competenti.

I soggetti potenzialmente interessati sono il Presidente del C.d.A. e gli amministratori muniti di deleghe, il responsabile tecnico e il Responsabile Ufficio amministrativo, i progettisti, i direttori dei lavori, il Rappresentante del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA), gli addetti agli acquisti e alla gestione dei contratti, i preposti, i lavoratori e gli appaltatori o subappaltatori impegnati nelle opere.

C – I *presidi* e le procedure

I *presidi* comprendono: verifica preventiva dei vincoli e dei titoli abilitativi; coerenza tra progetto, autorizzazioni, contratto e lavori eseguiti; qualificazione e informazione di appaltatori e subappaltatori; direzione e contabilità dei lavori; sopralluoghi e documentazione fotografica o di cantiere; gestione formalizzata delle varianti; sospensione dei lavori in caso di difformità o anomalie; ripristino

e mitigazione secondo le prescrizioni ricevute; gestione delle emergenze; comunicazioni alle autorità; audit ISO 14001 e flussi periodici del RSGA verso l'OdV.

– 26 – DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (art. 25-undevicies)

A – Le fattispecie penali richiamate

– artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p.: uccisione, maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietati, combattimenti o competizioni non autorizzate e uccisione o danneggiamento di animali altrui, nei limiti dell'art. 25-undevicies.

B – I soggetti coinvolti e i processi sensibili

I *soggetti coinvolti* sono gli amministratori, i responsabili di AMA Stay e delle strutture accessorie, gli addetti alla manutenzione e alla gestione degli spazi, i fornitori di servizi di disinfestazione o custodia e gli eventuali organizzatori di eventi.

I *processi sensibili* comprendono gestione degli spazi aperti e delle aree naturali, presenza di animali degli ospiti, interventi di disinfestazione o allontanamento della fauna, eventuali eventi e rapporti con fornitori specializzati.

C – I presidi e le procedure

I *presidi* comprendono affidamento a operatori autorizzati, divieto di pratiche crudeli o di eventi vietati, procedure per la gestione della fauna e degli animali degli ospiti, formazione del personale e segnalazione immediata di incidenti o condotte illecite.

D – Il livello di rischio e la motivazione

Il rischio è valutato come *basso*: non risultano attività di allevamento, spettacoli, combattimenti o gestione di animali a fini commerciali. La presenza

di animali degli ospiti e l'ambiente montano giustificano comunque *presidi* minimi e impediscono di qualificare il rischio come inesistente.

– 27 – REATI IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (art. 25-vicies del D.Lgs. n. 231/2001, previsione di prossima introduzione; art. 24 della Legge n. 132/2025)

A – Le fattispecie penali richiamate

Il testo vigente del D.Lgs. n. 231/2001 non contiene, allo stato, un autonomo art. 25-vicies. Il presente capitolo è quindi inserito quale presidio organizzativo e area di monitoraggio in vista dell'adeguamento normativo delegato dalla Legge n. 132/2025.

La Legge n. 132/2025 ha delegato il Governo ad adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale, prevedendo anche criteri per la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al livello effettivo di controllo dei sistemi da parte dell'agente. L'eventuale art. 25-vicies troverà applicazione soltanto dalla data stabilita dalla fonte attuativa.

Resta ferma la rilevanza attuale dell'uso dell'IA quale possibile mezzo o fattore di rischio nell'ambito di fattispecie già comprese nel catalogo 231, in particolare nei reati informatici e nel trattamento illecito di dati, nelle violazioni del diritto d'autore e, secondo il processo interessato, nei reati contro l'industria e il commercio, agroalimentari, societari e tributari.

B – Le aree di rischio e i *processi sensibili*; i soggetti che possono astrattamente compiere i reati

Le aree di rischio riguardano l'acquisto, l'autorizzazione, la configurazione e l'utilizzo di sistemi o servizi di IA, nonché la gestione dei dati, dei documenti e degli output generati o supportati da tali strumenti.

I *processi sensibili* sono individuati nei seguenti:

- acquisizione e autorizzazione degli strumenti, degli account e dei servizi cloud di IA;
- elaborazione, revisione, sintesi e traduzione di testi, documenti aziendali, materiali commerciali e comunicazioni;
- utilizzo dell'IA nei processi amministrativi, contabili, fiscali, commerciali, di marketing, di acquisto e di gestione documentale;
- gestione degli accessi, delle credenziali, delle API, dei dati di input e degli output;
- validazione, approvazione, archiviazione e diffusione degli output generati o supportati dall'IA.

I *soggetti coinvolti* sono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Delegati, il Responsabile Ufficio amministrativo, IL Responsabile Ufficio Contabilità, il Responsabile IT, il Responsabile RSGA, Direzione Tecnica, il Direttore dell'Hotel, nonché i collaboratori, i consulenti e i fornitori autorizzati che ricorrono all'IA.

C – I *presidi* e le procedure

L'utilizzo dei sistemi di IA è consentito esclusivamente per finalità aziendali autorizzate e nel rispetto delle procedure della Società. Ogni decisione, valutazione, responsabilità e approvazione resta in capo al personale competente.

È vietato:

- utilizzare strumenti, account o servizi di IA non autorizzati dalla Società;

- inserire dati personali, riservati, commerciali, industriali, fiscali o relativi a clienti, fornitori e lavoratori in strumenti non autorizzati o privi di adeguate garanzie;
- utilizzare o diffondere output senza preventiva verifica di accuratezza, coerenza, completezza, conformità normativa e tutela dei diritti di terzi;
- attribuire al sistema autonomia decisionale o responsabilità sostitutiva rispetto alle funzioni aziendali competenti;
- utilizzare output idonei a ledere diritti di proprietà intellettuale, riservatezza, protezione dei dati personali, non discriminazione o correttezza commerciale.

I *presidi* comprendono: registro degli strumenti e dei fornitori IA autorizzati; account nominativi e gestione degli accessi; segregazione delle funzioni; verifica dei contratti e delle garanzie dei fornitori; formazione del personale; controllo umano obbligatorio; tracciabilità delle versioni degli output e delle verifiche effettuate; conservazione delle evidenze; gestione degli incidenti e flussi informativi all'OdV.

Gli output destinati alla comunicazione esterna devono essere sottoposti ai controlli della funzione competente e, quando previsto dalla normativa applicabile, resi riconoscibili come generati o manipolati artificialmente. Eventuali anomalie, errori, violazioni o utilizzi non autorizzati devono essere tempestivamente segnalati secondo i flussi previsti dal Modello.

D – Il livello di rischio e la motivazione

La valutazione del rischio per Funivie San Vigilio S.p.A. è qualificata come *basso*, poiché l'IA è utilizzata solamente come strumento di supporto alla redazione, revisione, sintesi o traduzione di testi e documentazione, senza autonomia decisionale e con approvazione umana.

– 28 – REATI TRANSNAZIONALI (L. n. 146/2006)

A – Le fattispecie penali richiamate

Nell'ambito della L. 16 marzo 2006, n. 146, sono richiamati, ove commessi con carattere di transnazionalità, il favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p., l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, il contrabbando aggravato di tabacchi di cui all'art. 291-quater D.P.R. 43/1973 e le ipotesi aggravate richiamate dall'art. 10 della legge.

B – Le aree di rischio e i *processi sensibili*; i soggetti che possono astrattamente compiere i reati

Le *aree* nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui sopra sono quelli concernenti la gestione societaria, ed i *processi sensibili* riguardano qualunque attività valutativa, decisionale e attuativa posta in essere nell'ambito della Società e i rapporti con soggetti terzi.

I soggetti potenzialmente interessati sono da identificarsi nel Presidente del CdA; nell'A.D. e nel Responsabile dell'Ufficio Amministrativo.

I *presidi* richiamabili sono da rintracciare nel Modello di Organizzazione e Gestione, nell'Organigramma, nella separazione delle funzioni e nella attività di verifica da parte del C.S.

Il rischio può qualificarsi come *molto basso*.

C – Principi di comportamento e procedure da rispettare nei processi

Le attività poste in essere dalla Governance e dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo devono improntarsi al massimo rispetto, oltre che ovviamente delle norme di legge anche dei principi etici e organizzativi posti in essere dalla Società, perseguendo nel modo del tutto trasparente e corretto lo scopo sociale adottato e ponendo in essere quanto deliberato dal CdA.

– 29 – ELENCO DEI REATI CHE SI RITIENE NON POSSANO ESSERE CONFIGURABILI PER LA FUNIVIE SAN VIGILIO S.P.A

Dall'esame delle attività della Società e delle informazioni disponibili, le fattispecie sono state comunque valutate nei capitoli precedenti. Sono indicate di seguito soltanto le ipotesi per le quali, allo stato, non risultano *processi sensibili* concreti; l'esito è motivato e deve essere aggiornato in caso di modifica dell'attività.

– responsabilità degli enti nella filiera degli olii vergini d'oliva ai sensi dell'art. 12 L. 14 gennaio 2013, n. 9: esclusa come disciplina speciale poiché AMA Stay può acquistare o somministrare prodotti, ma non risulta operare come produttore, importatore, confezionatore o soggetto della filiera cui la norma si rivolge;

Per tutte le ipotesi sopra indicate restano applicabili i principi del Codice Etico, della Parte Generale, dei protocolli aziendali e del sistema disciplinare; l'eventuale avvio di nuovi servizi o affidamenti impone una nuova valutazione di applicabilità.

– 30 – RAPPORTI CON I LAVORATORI SUBORDINATI

Vista l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-*duodecies*, inserito dal D.Lgs. n. 109/2012 e riferito all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la Società ha deliberato di predisporre con riguardo all'assunzione dei lavoratori un nuovo protocollo specifico, dedicato a tali figure di reato ed inserito di seguito al presente, al quale pertanto si rinvia per la relativa disciplina.

Ciò posto, con riguardo più generale alla gestione dei rapporti con i lavoratori subordinati, la Società prevede quanto segue.

1) Assunzioni.

In aggiunta a quanto si dirà di seguito nel protocollo dedicato all'assunzione dei lavoratori stranieri, la società al fine di evitare forme di favoritismo e clientelismo per le assunzioni dei dipendenti stagionali, prescindendo quindi per coloro per i quali è in corso un rapporto annuale, tenderà a riassumere gli stessi

soggetti i quali hanno avuto un proficuo e soddisfacente rapporto con la Società e sono stati già assunti la stagione precedente.

In ogni caso, quando si dovrà procedere ad una nuova assunzione, la Società opererà nel rispetto di quanto stabilito dalla procedura PQ FORM 1 tenendo presente che il criterio di base dell'attività deve fondarsi su:

- a) precedenti positivi rapporti di lavoro intercorsi tra la Società ed il lavoratore;
- b) l'esperienza maturata dal dipendente nel settore e nella specifica mansione;
- c) le accertate capacità e competenze facenti capo al lavoratore;
- d) l'affidamento che il dipendente stesso può generare in sede di assunzione.

2) Predisposizioni fogli paga.

E' onere del Responsabile dell'Ufficio Contabilità predisporre le presenze giornaliere ed inviarle a mezzo sistema informatico allo studio di consulenza esterna. Detto sistema viene utilizzato sia per le assunzioni, che per i licenziamenti, sia per il calcolo del TFR ecc. Eseguita l'elaborazione dei cedolini paga questi vengono restituiti in formato pdf via internet al Responsabile dell'Ufficio Contabilità il quale esegue un controllo di massima sulla rispondenza dei cedolini inviati dal centro elaborazioni dati agli elementi preventivamente inviati al centro stesso.

3) Rapporti con i dipendenti.

I rapporti vengono gestiti in modo gerarchico onde cui i lavoratori subordinati dapprima si rivolgono ai Capi servizi e Preposti, i quali, nell'ipotesi in cui non siano in grado di risolvere il problema, provvederanno ad informare il Direttore Tecnico e/o il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo. In caso di mancata soluzione della problematica, sarà investito il Presidente del C.d.A. e in sua assenza e/o impedimento il Vice-Presidente. In ogni caso il Direttore tecnico e/o il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, non appena ricevuta un'osservazione in via gerarchica o meno, dovrà relazionare il Presidente e/o il

Datore di Lavoro in relazione alla problematica afferente i rapporti con i lavoratori subordinati.

I poteri in merito alle nuove assunzioni spettano al Presidente del C.d.A.

4) Aggiornamenti e piani formativi e informativi (p.i.f.).

La Società tramite il Datore di Lavoro, con l'assistenza del RSPP, procederà alla formazione ed aggiornamento dei lavoratori subordinati alla luce dell'adottato p.i.f. annuale invitandoli a partecipare ai corsi ritenuti necessari ed opportuni secondo quanto previsto dall'apposito programma gestionale diretto a verificare con costanza il possesso in capo a ciascun lavoratore degli attestati formativi necessari.

– 31 – RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO

I poteri di apertura e chiusura di conti correnti, di affidamenti, mutui, finanziamenti di ogni genere con istituti di credito spettano solo al Presidente del C.d.A., in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente o al Consigliere delegato.

Le firme che saranno depositate ai fini di eseguire movimentazioni sui suddetti conti e contratti saranno solo ed esclusivamente quelle del Presidente, del Vice-Presidente, del Consigliere delegato e del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo. Quest'ultimo, peraltro, è autorizzato ad eseguire depositi di ogni importo sui suddetti conti correnti ed a fare prelievi, emettere assegni ed eseguire pagamenti per spese correnti sino all'ammontare massimo stabilito dalle delibere in vigore *pro tempore* con l'obbligo, di relazionare il Presidente entro il minor tempo possibile dall'esecuzione dell'operazione di pagamento o prelievo. Il rendiconto inviato al Presidente dovrà essere conservato in apposito contenitore.

Per quanto concerne i pagamenti delle retribuzioni per i lavoratori subordinati, le imposte e tasse e le fatture vedasi quanto evidenziato al capitolo che precede.

Gli assegni potranno essere emessi solo con firma del Presidente, o in caso di suo impedimento, del Vice-Presidente o dal Consigliere delegato entro il limite di valore previsto dalle deleghe a loro conferite; e sino all'ammontare di Euro 2.000,00 dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per spese correnti. Sulla matrice andrà sempre annotata la causale dell'emissione.

I rapporti di ogni genere con gli istituti di credito potranno essere tenuti dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Consigliere delegato e, per l'istruzione delle pratiche, dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, restando inteso che in ogni caso i provvedimenti formali finali devono essere adottati dal Presidente o dal Vice-Presidente o dal Consigliere delegato in esecuzione delle delibere prese dal C.d.A.

Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo non potrà sottoscrivere alcun atto o contratto con gli istituti di credito.

– 32 – RAPPORTI CON I FORNITORI

I soggetti legittimati ad intrattenere i rapporti con i fornitori saranno il Presidente e in sua assenza e/o impedimento il Vice-Presidente, i Consiglieri delegati, il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e il Direttore Tecnico.

In caso di necessità e/o urgenza per motivi concernenti il trasporto, l'innevamento, i macchinari, il Direttore tecnico, i Capi Servizio potranno eseguire ordini di acquisto per motivi di manutenzione sino all'ammontare massimo stabilito nelle delibere adottate ed in vigore *pro tempore* con obbligo di rendiconto nei confronti del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente e del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo entro le 48 ore successive. In particolare i compiti espletabili dai soggetti di cui sopra sono i seguenti:

a) il Presidente e in sua assenza e/o impedimento il Vice-Presidente, i Consiglieri delegati, nonché il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo e il Direttore Tecnico, possono condurre trattative, chiedere preventivi, esaminare offerte, convocare rappresentanti e, più in generale, istruire ogni risvolto della pratica diretta all'acquisto di merci, forniture e servizi;

b) il Presidente e in sua assenza e/o impedimento il Vice-Presidente e i Consiglieri delegati provvedono all'amministrazione ordinaria della società ed, in particolare, potranno compiere con firma singola quanto segue o quanto previsto di volta in volta in eventuali differenti delibere e deleghe:

- assumere e licenziare impiegati non dirigenti ed operai;
- acquistare, permutare e vendere beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, compatibilmente con lo scopo sociale entro il limite massimo di impegno di spesa di Euro 200.000,00;
- stipulare, firmare e rescindere contratti di ogni tipo, sempre entro il limite di importo sopra previsto e tutti gli altri, di qualsiasi natura, a questi connessi;

c) il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo può eseguire direttamente acquisti entro i limiti di cui alle lettere "q" (spese di ordinaria manutenzione, richieste di offerte, valutazione, ordinazione di materiali e macchinari su richiesta dei responsabili sino all'importo massimo di € 5.000,00) e "r" (ordinazione di materiale di uso e consumo corrente sino all'importo massimo di € 2.000,00) del protocollo "Gestione ufficio amministrativo"; per acquisto di combustibili e/o lubrificanti il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo potrà eseguire ordini sino all'importo di euro 50.000,00.

d) i Preposti hanno totale autonomia patrimoniale (ai fini degli acquisti nell'ambito della gestione della prevenzione e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008) per i settori e i lavoratori ai quali sovrintendono, con unico obbligo di report al Datore di lavoro e al Responsabile dell'Ufficio Contabilità.

In sintonia con quanto previsto dal Codice Etico, tutti i rapporti che la Società tramite i suoi organi abilitati intratterrà con i fornitori dovranno essere improntati alla massima serietà e trasparenza commerciale, evitando forme di clientelismo e favoritismo personale e tenendo presente la tutela del superiore interesse della Società. Tutte le fasi di una trattativa e relativa corrispondenza dovranno rispettare, oltre le leggi vigenti, i più rigidi criteri di correttezza.

Inoltre la Funivie San Vigilio s.p.a. ha adottato idonea procedura integrata nel sistema Qualità Ambiente finalizzata alla qualificazione dei fornitori, alla

gestione degli acquisti e al controllo delle forniture, nella quale è stabilito che i Responsabili per gli Acquisti (nonché il Responsabile Impianti ed il Responsabile Officina, per quanto di loro rispettiva competenza) provvedano a raccogliere e ad analizzare le informazioni sui fornitori.

Pertanto la Società predispone verbali di qualificazione dei fornitori e tiene un elenco dei Fornitori Qualificati, che costituisce strumento idoneo per la loro valutazione iniziale e per il controllo dei requisiti dei fornitori nel tempo.

Nell'operare una scelta tra un fornitore ed un altro la Società dovrà attenersi non solo a criteri di convenienza economica, ma anche di:

- a) attendibilità commerciale, strutturale ed organizzativa del partner;
- b) affidabilità e serietà finanziaria del partner;
- c) affidabilità, capacità e competenza specifica nell'esecuzione della fornitura;
- d) capacità di operare su standards di elevata qualità e compatibili con quelli della Società.

– 33 – GESTIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo sovrintende ed organizza l'attività dell'ufficio centrale della società e di quelli periferici. In particolare il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo:

- a) collabora con il Presidente e con il Vice-Presidente del C.d.A. affinché le delibere abbiano regolare attuazione, verificando nel contempo che i suddetti due organi operino in sintonia con le delibere adottate;
- b) collabora e fa da tramite tra i vari organi societari (Assemblea, C.d.A., i Consiglieri delegati, Collegio sindacale, Revisori ed O.d.V.) evadendo prontamente tutte le richieste degli stessi;
- c) viene usualmente chiamato a fare da segretario alle riunioni del C.d.A., predisponendo la relativa verbalizzazione che, prima di essere trascritta, deve essere inviata a tutti i membri del C.d.A. e del Collegio sindacale recependone le eventuali osservazioni;

- d) custodisce ed aggiorna i libri contabili e sociali, verbali assemblee, verbali del C.d.A.;
- e) cura la corrispondenza della società, aprendo la posta in entrata che viene prontamente smistata al Presidente;
- f) provvede ai pagamenti delle imposte e tasse;
- g) verifica che il Responsabile dell'Ufficio Contabilità adempia alle proprie incombenze;
- h) verifica, sotto l'aspetto amministrativo, che i dati predisposti dal Responsabile dell'Ufficio Contabilità e contenuti nella bozza di bilancio siano corretti;
- i) sottoscrive i rapporti di lavoro subordinato;
- j) gestisce i rapporti interni tra i vari uffici della società;
- k) esegue depositi di somme sui conti correnti;
- l) istruisce le pratiche presso gli istituti di credito;
- m) gestisce le polizze assicurative secondo le direttive del C.d.A.;
- n) esegue i controlli sui punti vendita ski-pass;
- o) gestisce e controlla la gestione degli ski-pass di zona compreso l'ordine e pagamento di tessere e biglietti, la ripartizione periodica degli introiti sulla base dei dati forniti dal Superski Dolomiti e Skirama;
- p) provvede, nei limiti di cui al protocollo *"gestione dei rapporti con gli istituti di credito"* ad eseguire prelievi e pagamenti per spese correnti sino all'ammontare massimo di € 5.000,00 (cinquemilavirgolazerozero), con l'obbligo di presentare per presa visione, al Presidente o in sua assenza al Vice-Presidente, del documento o ricevuta riguardante l'operazione;
- q) provvede alle spese di ordinaria manutenzione, richieste di offerte, valutazione, ordinazione di materiali e macchinari sino all'importo massimo di € 5.000,00 (cinquemilavirgolazerozero);
- r) provvede all'ordinazione di materiale di uso e consumo corrente sino all'importo massimo di € 2.000,00 (duemilavirgolazerozero);

- s) provvede all'ordinazione di combustibili e lubrificanti sino all'importo massimo di € 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- t) fornisce tutta l'assistenza richiesta e necessaria ai collaboratori e consulenti esterni della società.

L'attività del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo è controllata dal Presidente e/o Vice-Presidente del C.d.A., dal Collegio sindacale, dai Revisori e dall'O.d.V. per quanto di loro competenza.

– 34 – GESTIONE UFFICIO CONTABILE

Il Responsabile dell'Ufficio Contabilità sovrintende ed organizza tutta l'attività contabile della Società. In particolare:

- a) gestisce tutti i documenti contabili (fatture, note di accredito, bolle ecc.) concernenti la Società;
- b) predispone e cura tutte le registrazioni contabili previste dalla vigente normativa societaria e fiscale;
- c) organizza e cura la puntuale conservazione di tutti i documenti contabili riferiti a clienti e fornitori;
- d) esegue i pagamenti delle fatture;
- e) organizza i dati necessari affinché il centro elaborazione dati predisponga i cedolini paga, curandone poi la rispondenza ai dati trasmessi;
- f) esegue i pagamenti delle retribuzioni;
- g) fornisce un parere al Presidente per i pagamenti delle fatture o per eventuali contestazioni su fatture.

– 35 – GESTIONE CASSA CONTANTI

I soggetti autorizzati ad operare sulla cassa sono il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e il Presidente e, in sua assenza e/o impedimento, il Vice-Presidente e i Consiglieri Delegati; nessun altro soggetto potrà eseguire operazioni di sorta.

Gli addetti alle casse previsti presso gli impianti hanno l'obbligo di idonea contabilizzazione secondo le procedure in buona parte stabilite da Consorzio Superski Dolomiti, il che costituisce idoneo *presidio*.

Per eventuali pagamenti di corse singole l'addetto deve seguire la procedura interna della Società, che tramite l'Ufficio Contabilità esegue gli opportuni controlli.

I soggetti di cui al capo precedente potranno eseguire depositi e prelievi in cassa nei limiti necessari e giustificabili con l'impossibilità di operare sui conti correnti bancari e/o a mezzo assegni e/o home banking, costituendo questi ultimi gli strumenti principali ed usualmente utilizzati per la movimentazione di denaro. Chiunque operi sulla cassa entro il giorno successivo all'operazione dovrà eseguire sul registro cassa la registrazione attinente l'operazione eseguita, evidenziando in modo succinto, ma verificabile, la causale dell'operazione stessa.

Nessuna operazione tramite cassa potrà superare i limiti di legge vigenti per le movimentazioni di denaro contante e concernere:

- a) pagamento tributi;
- b) pagamento di sanzioni;
- c) pagamento importi a qualsiasi titolo dovuti alle pubbliche amministrazioni (a prescindere da diritti di segreteria e valori bollati);
- d) pagamento di fatture, con esclusione delle fatture per consegne in contrassegno;
- e) movimentazioni di importi afferenti contributi pubblici;
- f) elargizioni a titolo gratuito nei confronti di chicchessia.

La cassa potrà avere un ammontare massimo di € 5.000,00, superato il quale qualunque importo in eccedenza andrà immediatamente depositato a cura o del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo o del Responsabile dell'Ufficio Contabilità su uno dei conti correnti bancari della società o dello Skirama Plan De Corones per quanto concerne importi di loro competenza.

Quanto agli incassi, nella società i dipendenti sono autorizzati ad incassare somme di denaro contante, per esempio quali corrispettivi della vendita di skipass, risultando pertanto esposti al rischio di accettare e di far circolare banconote false. In ogni caso i soggetti addetti alla vendita di skipass non potranno accettare pagamenti in contanti che superino, come già precisato, i limiti di legge vigenti per le movimentazioni di denaro contante.

Al fine di limitare il rischio e di prevenire i fatti descritti gli uffici sono dotati di apparecchi riconoscitori di banconote, da utilizzarsi per identificare eventuali banconote false e dunque per evitarne sia l'incasso che l'ipotetica successiva utilizzazione come pagamento dei resti ai clienti o come deposito presso le banche.

Ciò premesso tutti i soggetti, compresi i lavoratori subordinati dei quali si è fatto cenno, che comunque nell'espletamento delle attività di propria competenza si dovessero trovare a qualunque titolo a dover trattare valori:

- sono tenuti ad operare con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- sono tenuti a prestare particolare attenzione in relazione alle negoziazioni con clientela non sufficientemente conosciuta ovvero avente ad oggetto importi di rilevante entità;
- sono tenuti ad effettuare un adeguato controllo sui valori ricevuti per individuare, ove presenti, quelli sospetti di falsità. L'attività di identificazione avviene attraverso l'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote in dotazione agli uffici;
- in particolare, in presenza di banconote sospette di falsità, gli addetti sono tenuti a segnalare tempestivamente il fatto ai diretti superiori e a ritirare le banconote sospette di falsità dalla circolazione, ai sensi della normativa vigente;
- le banconote sospette di falsità dovranno essere debitamente custodite in idonea cassaforte nel periodo intercorrente tra la data di accertamento/ritiro del valore a quella di inoltro alle Autorità competenti;

- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le valutazioni e le azioni del caso al proprio Responsabile qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte della clientela o di terzi ove il personale ne risulti destinatario o ne sia semplicemente a conoscenza; il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni del caso;

– 36 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Spetta al C.d.A. la nomina di uno o più soggetti esterni alla Società, soggetti che devono essere muniti di idonea esperienza nel campo, i quali rivestiranno le mansioni di O.d.V. riguardo l'operato della Società e di tutti i soggetti sia apicali, sia non, facenti capo alla stessa.

Qualunque decisione diretta alla revoca della nomina a membro dell'O.d.V. deve essere adottata dal C.d.A. con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

La nomina dell'O.d.V. ed i suoi onorari sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che non possono essere nominati, e se nominati decadono, coloro che siano stati dichiarati falliti, interdetti e inabilitati oppure si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 lett. "b" e "c" c.c. ovvero siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (fallimento);
- alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica;
- alla reclusione per un delitto che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La durata in carica dell'O.d.V. è stabilita in 3 (tre) anni.

L'O.d.V. deve con continuità d'azione vigilare sul rispetto e sulla concreta applicazione del presente Modello di Organizzazione e Gestione, dovrà altresì

periodicamente controllare l'adeguatezza del Modello ai futuri sviluppi legislativi e della Società, sollecitando gli adeguamenti, le integrazioni, le modifiche ritenute opportune anche in relazione all'evoluzione societaria.

L'O.d.V. tiene un registro sul quale annoterà dettagliatamente l'operato afferente le verifiche dallo stesso eseguite e, più in generale, il suo operato.

L'O.d.V. in ogni caso provvederà a predisporre, nell'ipotesi in cui non utilizzi diverse metodologie di report nei confronti del C.d.A., una relazione con cadenza almeno semestrale da far pervenire a quest'ultimo avente ad oggetto l'esposizione dell'attività svolta, con riferimento particolare agli interventi di controllo sulle operazioni rilevanti, alle indagini, agli approfondimenti ed alle verifiche sull'applicazione del Modello eseguite, nonché a qualunque notizia di rilevanza in relazione alle attività di verifica e controllo svolte.

L'O.d.V., rilevate necessità di diffusione, integrazione e esecuzione del M.O.G., avrà diritto di richiedere al C.d.A. di attingere a tal fine al fondo stanziato annualmente in bilancio.

L'O.d.V., onde potersi avvalere di idonei e costanti "flussi informativi", deve essere puntualmente e con continuità informato ed aggiornato in merito a tutti i fatti che potrebbero configurare la responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o comunque la violazione o l'inidonea applicazione del M.O.G. e quindi la Società, in attuazione dell'obbligo di informazione previsto dall'art. 6 comma 2 lettera d) del Decreto, dovrà garantire un flusso informativo continuo in favore dell'O.d.V., nonché essere informato in tutti i casi di violazione dell'obbligo di tutela alla riservatezza del "whistleblower" ed infine, di tutti quei casi in cui vengano segnalate condotte contrarie o al Modello di Organizzazione e Gestione o allo statuto o alla legge.

Pur operando in totale ed insindacabile autonomia, l'O.d.V. dovrà operare nel rispetto delle mansioni spettanti agli altri Organi ed uffici della Società. Il C.d.A. ed il Collegio Sindacale, ciascuno per quanto di propria competenza, nel minor tempo possibile, e quindi al più tardi nella prima riunione successiva alla ricezione della comunicazione da parte dell'O.d.V., dovranno adottare i

provvedimenti necessari affinché quanto segnalato dall'O.d.V. possa avere concreta e rapida attuazione.

A sua volta il Collegio Sindacale avrà l'onere di controllare la pronta evasione da parte del C.d.A. alle richieste dell'O.d.V..

Qualunque comunicazione dell'O.d.V. dovrà essere inoltrata a mezzo di sistema che consenta di avere ricevuta o traccia dell'avvenuta lettura o trasmissione.

Le comunicazioni potranno essere spedite tramite strumento celere quale le email o il fax sia al Presidente del C.d.A., sia al Presidente del Collegio Sindacale, enucleando dettagliatamente tutti gli aspetti e le tematiche sulle quali i suddetti Organi dovranno prendere posizione.

L'O.d.V. esercita, in totale autonomia, i seguenti poteri e funzioni:

- a) eseguire qualunque attività di controllo diretta ad accertare l'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione;
- b) porre in essere qualunque iniziativa diretta ad accertare l'attualità e l'adeguatezza dell'efficienza del Modello di Organizzazione e Gestione, in relazione alla sua effettiva capacità di prevenire il compimento dei reati presupposti;
- c) vigilare sull'effettività del Modello di Organizzazione e Gestione che si concretizza nell'appurare la coerenza tra i comportamenti concreti rilevati ed il Modello adottato;
- d) svolgere ricerche ed indagini nell'ipotesi di violazioni di norme di legge o del Modello di Organizzazione e Gestione ed ispezionare, verificare e acquisire dati;
- e) istruire, valutare e relazionare il Presidente del C.d.A. e del Collegio Sindacale su eventuali segnalazioni, anche anonime, riguardanti presunte violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione;
- f) accedere con poteri illimitati presso qualunque ufficio e locale della Società, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni;

- g) fornire, ove opportuno o richiesto, un parere scritto e motivato circa l'adozione di un provvedimento disciplinare.

Sarà onere di qualunque soggetto facente capo alla Società rispondere prontamente a qualunque richiesta dell'O.d.V. finalizzata alle operazioni di controllo ed all'esecuzione delle attività di vigilanza a lui demandata, fornendo la massima e tempestiva collaborazione possibile.

– 37 – LA FIGURA DEL “WHISTLEBLOWER” A LIVELLO SOCIETARIO

Al fine di salvaguardare la riservatezza del soggetto (cd. “whistleblower”) che effettui segnalazioni riferite a condotte contrarie condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato (vedasi comunque quanto in prosieguo meglio specificato), la Società ha predisposto il protocollo operativo che segue.

In conseguenza della promulgazione del D. Lgs. 10.03.2023 nr. 24 la Società ha aggiornato la materia concernente la tutela del soggetto (il “whistleblower”) il quale, a conoscenza di condotte illecite le “denunzia” in tal modo divenendo uno strumento di prevenzione degli illeciti.

Si premette subito che a tale scopo la Società ha creato un canale interno - rintracciabile anche sul sito web della stessa – sul quale eseguire le vigilanze; l'account è: vigilanza@funiviesanvigilio.it secondo la procedura aziendale.

In relazione alla tematica la Società puntualizza quanto segue.

Quali sono i soggetti “segnalanti” o “informatori”.

Il diritto di “segnalare” spetta a: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori consulenti, volontari e tirocinanti (anche nell'ipotesi che siano privi di retribuzione), azionisti, amministratori, soggetti apicali e addetti alla direzione della Società.

In quali occasioni si può segnalare

- 1) quando il rapporto giuridico è in corso;

2) qualora il rapporto non sia ancora iniziato, nella fase preliminare (colloqui, test, selezione, etc.);

3) in pendenza del periodo di prova;

4) una volta terminato il rapporto con la Società, quando le informazioni siano venute in possesso prima dell'interruzione del suddetto rapporto.

Cosa può essere oggetto della segnalazione.

- Illeciti aventi natura amministrativa, contabile, civile o penale;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Va specificato che le violazioni devono concernere la tutela dell'interesse pubblico o della pubblica amministrazione o della Società. La normativa non concerne e non tutela le segnalazioni aventi riferimenti ad interessi personali o lavorativi del whistleblower.

Quali sono i canali di segnalazione e i criteri della relativa scelta.

Interno: o identificato nell'ambito della Società oppure si tratta di un soggetto da quest'ultima a tale scopo individuato; in entrambi il soggetto incaricato deve essere in possesso di specifica formazione. Questo costituisce il canale prioritario da utilizzare per le segnalazioni. Come già puntualizzato, sul sito web della Società è rintracciabile il canale in questione;

esterno (ANAC): si può far uso di questo metodo di segnalazione solamente nei seguenti casi: a) il canale interno non è stato attivato; b) non è funzionante oppure non è conforme alle norme; c) la segnalazione eseguita non ha avuto sviluppi; d) si hanno fondati motivi di ritenere che, una volta utilizzato il canale "interno", la segnalazione non avrebbe seguito o vi sarebbe il rischio di ritorsioni; e) si ritiene che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Il link dell'ANAC (verificarne sul relativo sito l'attualità) è <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/>;

divulgazione pubblica tramite mezzi di informazione, quali stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone nell'ipotesi in cui:

- il Segnalante ha eseguito inizialmente una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- il Segnalante ha fondatamente ritenuto che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficaci sviluppi in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;

denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile.

Modalità di gestione del canale di segnalazione interna.

La persona fisica o l'ufficio destinato a ricevere la Segnalazione:

- entro sette giorni invia al Segnalante una comunicazione di aver ricevuto la Segnalazione;
- mantiene contatti con il Segnalante e può sollecitare supplementi di informazioni, integrazioni, etc.;
- cura con diligenza la Segnalazione ricevuta;
- dà riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data di comunicazione di avvenuta ricezione della Segnalazione oppure entro tre mesi dalla scadenza dei sette giorni;
- fornisce informazioni chiare in ordine al canale di Segnalazione interno, sulle procedure, sui presupposti per eseguire la Segnalazione; identiche informazioni vanno rese in ordine al canale esterno e sui presupposti per utilizzarlo;
- rende facilmente esposte e visibili nei luoghi di lavoro le informazioni di cui sopra;
- provvede a pubblicare le suddette informazioni sul sito internet della Società in una sezione appositamente dedicata.

Presupposti e condizioni per la segnalazione.

Il soggetto che procede con la segnalazione o denuncia deve operare in buona fede, e cioè deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere fondati gli elementi in suo possesso e che i fatti rientrino nell'ambito della normativa.

Qual è il contenuto delle segnalazioni.

Le Segnalazioni devono essere avanzate "nell'interesse pubblico o nell'interesse dell'integrità amministrativa o pubblica o della Società". Va evidenziato che i motivi che hanno indotto il Segnalante a procedere sono privi di rilevanza ai fini della sua protezione. Le segnalazioni non devono riguardare

contestazioni, rivendicazioni, o quant'altro legato ad un interesse personale del Segnalante che riguardano esclusivamente i propri rapporti individuali di lavoro.

La protezione del soggetto Segnalante.

- l'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;

- la protezione concerne non solo il nominativo del Segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante;

- la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;

- la riservatezza del nominativo del Segnalante è altresì estesa all'identità dei *soggetti coinvolti* e di quelli menzionati nella segnalazione sino a quando non si è concluso il procedimento che ha preso avvio dalla segnalazione.

Tutela da atti ritorsivi.

La Società è attenta a tutelare il Segnalante affinché non sia oggetto di condotte ritorsive. Queste ultime consistono in qualunque comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. La competenza a trattare le comunicazioni afferenti casi di ritorsione è riservata all'Anac.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si qualificano come atti ritorsivi:

il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

la retrocessione di grado o la mancata promozione;

il cambiamento delle mansioni lavorative o del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

qualsiasi ostacolo all'accesso alla formazione;

le note di merito e referenze negative;

l'adozione di misure disciplinari o sanzioni;

la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

la mancata trasformazione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

la revoca di una licenza o di un permesso;

la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

– 38 – SISTEMA SANZIONATORIO

Il Modello di Organizzazione e Gestione che la Funivie San Vigilio s.p.a. ha adottato, in accordo con quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, ove è stabilito che sia predisposto un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" sia per i soggetti in posizione apicale, sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza, prevede un sistema di

sanzioni applicabili nei casi di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello.

Il sistema disciplinare dunque è un elemento di primaria importanza per garantire l'effettività del Modello di Organizzazione e Gestione stesso e l'efficacia dell'intero sistema.

Con riferimento al personale dipendente le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di quadri, impiegati ed operai che prestino la propria attività presso la Funivie San Vigilio s.p.a. e che pongano in essere illeciti rilevanti sotto il profilo disciplinare derivanti da:

- condotte contrarie alle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione;
- violazione di procedure o protocolli previsti dal presente Modello o da regolamenti interni della Società;
- nei casi più gravi, condotte che configurano una delle ipotesi di reato "presupposto" previste dal Legislatore;

La gravità delle violazioni del Modello è valutata anzitutto in base all'esistenza o meno e all'intensità dell'elemento psicologico del dolo, all'intensità della negligenza, dell'imprudenza o dell'imperizia, ovvero alla presenza di un'eventuale condotta recidiva.

Assumono altresì importanza nella valutazione della condotta l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione posta in essere, nonché i tempi, i modi e le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

La Società puntualizza che l'avvio di un procedimento e l'eventuale adozione di sanzioni è del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, atteso che le regole imposte dal Modello di Organizzazione e Gestione sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

La Società, all'esito di un'idonea istruttoria, ha facoltà di adottare le sanzioni disciplinari che riterrà congrue ed idonee in relazione al singolo caso, senza che le valutazioni debbano corrispondere con quelle del Giudice penale, sulla base della totale autonomia del procedimento sanzionatorio rispetto a quello penale.

Il rispetto delle regole e principi dei quali la Società si è munita tramite l'adozione del presente Modello di Organizzazione e Gestione costituisce uno degli oneri che il Legislatore genericamente ha richiamato all'interno all'articolo 2104 del codice civile ove si puntualizza la diligenza che il prestatore di lavoro deve utilizzare nello svolgimento delle proprie mansioni.

Ne discende che la violazione delle regole di comportamento previste dal presente Modello da parte dei dipendenti della Società costituisce illecito disciplinare rilevante ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale del settore (CCNL) di riferimento nella versione in vigore al momento, sulla base del quale potranno essere adottate le sanzioni ivi previste.

Per quanto attiene lo svolgimento del procedimento disciplinare, viene aperto e gestito dal Presidente del C.d.A. o dall'eventuale diverso soggetto che ricopre la funzione di Datore di Lavoro, ovvero dal diverso soggetto che egli ritenga di delegare, ed è svolto tenendo al corrente.

In ogni caso il procedimento seguirà la disciplina prevista dal Contratto Collettivo Nazionale del settore con tutte le garanzie ivi previste per il lavoratore, con esito finale del quale si metterà al corrente l'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni applicabili ai dipendenti, operai ed impiegati, sono quelle derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore, tra le quali si citano:

- il rimprovero verbale;
- il rimprovero scritto;
- la multa;
- la sospensione dal lavoro;
- il licenziamento.

Nel comminare le sanzioni e richiedere il ristoro di eventuali danni il CdA dovrà proporzionare il tutto prestando particolare attenzione, oltre agli elementi richiamati in precedenza, alla qualifica, al livello di responsabilità gerarchica e all'autonomia del soggetto sanzionando, all'importanza delle norme o degli obblighi violati e all'eventuale concorso di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione.

Nell'ipotesi in cui ai soggetti di cui sopra destinatari di una sanzione sia stata rilasciata una delega di qualsiasi genere da parte della Società, la delega in questione potrà perdere, anche immediatamente, la sua efficacia, non potendo più essere utilizzata dal relativo titolare.

Nell'evenienza di illeciti e/o violazioni del M.O.G. da parte di dirigenti, ferma restando la procedura sopra descritta, verrà applicata la sanzione più idonea in relazione a quanto previsto dal C.C.N.L. che concerne il dirigente stesso.

Qualora la violazione commessa dal dipendente faccia venir meno la fiducia alla base del rapporto di lavoro in essere, la sanzione da irrogare può individuata nel licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa.

In caso di mancata osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione da parte di uno o più Amministratori o da membri del Collegio Sindacale, il Presidente del C.d.A. o l'O.d.V. ne darà comunicazione immediata all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Ferma restando la procedura sopra descritta ed il divieto per il Consigliere coinvolto di partecipare al C.d.A. che tratterà il suo procedimento, terminata l'istruttoria le relative conclusioni saranno presentate all'Assemblea, che adotterà il provvedimento finale. Nell'evenienza in cui il procedimento disciplinare colpisca il Presidente del C.d.A. la relativa istruttoria ed atti procedurali saranno adottati dal Vice Presidente del C.d.A.

La Società prevede a carico dei membri del C.d.A. e del Collegio sindacale le seguenti sanzioni:

- a) la censura;
- b) la sospensione dagli emolumenti da 1 a 6 mesi;

c) la sanzione pecuniaria da € 5.000,00 a € 35.000,00;

d) la revoca dell'incarico.

Fermo restando che la comminazione di una sanzione non preclude alla Società la facoltà di procedere in sede civile per il risarcimento dei danni, anche d'immagine, patiti.

Amministratori e Sindaci, con l'accettazione della nomina, prendono atto del dovere di rispettare il Modello di Organizzazione e Gestione e che l'eventuale procedimento disciplinare conclusosi con l'accertamento di una violazione può comportare la revoca dell'incarico da parte dell'Assemblea.

Nell'ipotesi in cui la violazione delle procedure e dei principi e regole indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione sia posta in essere dai collaboratori, dagli agenti, dai consulenti esterni e dai fornitori, nonché dagli appaltatori o da altri soggetti aventi rapporti contrattuali in essere con la Società, l'inosservanza potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale, con eventuale applicazione di penali qualora previste e fatta salva comunque l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Funivie San Vigilio s.p.a. come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

Documento approvato dalla Società con delibera del C.d.A. di data 17/09/2026.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

p. i. Georg Mutschlechner

FUNIVIE SAN VIGILIO
DI MAREBBE S.p.A.
Seilbahnen St. Vigil in Enneberg A.G.
Strada Plan de Corones, 38
39030 San Vigilio di Marebbe (BZ)
P. IVA: 00166790212 Cod. dest. DTIGU2P